

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

AVVISO

AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI, COME DISPOSTO DAL TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, IN DATA 23/07/2021, NRG 6101/2020, DECRETO N. 2613/2021.

Con riferimento al decreto n. 2613/2021, pubblicato in data 23/07/2021, NRG 6101/2020, dal Tar Lazio Sezione III bis, con cui è stata autorizzata la notificazione mediante pubblici proclami in relazione al giudizio ad oggetto, secondo le modalità stabilite dall'ordinanza n. 836/2019, Tar Lazio Sez. III bis NRG 13917/2018, si

AVVISA

Quanto segue:

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:

TAR LAZIO, SEZIONE III BIS, NUMERO DI REGISTRO GENERALE 6101/2020, DECRETO N. 2613/2021 PUBBLICATO IL 23/07/2021.

2. Indicazione del nome dei ricorrenti e dell'Amministrazione intimata:

Nome dei ricorrenti:

VALERIO MARIA (VLRMRA72P60I754N) nata a Siracusa il 20-09-1972 e ivi residente in Via Acradina, 1; **ORLANDO ROBERTA** (RLNRRT88C68I754X) nata a Siracusa il 28\03\1988 e ivi residente in Via dello Sparviero n 6; **FONTANA TERESA** (FNTTRS79P70C665C) nata a Chivasso (TO) il 30/09/1979 e residente in Chivasso (TO) alla Via talentino 26/C; **DE VIVO STEFANIA** (DVVSFN86A66B963I) nato a Caserta il 26/1/1986 e residente in Casal di Principe alla Via Corso Umberto 209; **CONGEDI PAOLA** (CNGPLA85D47D883L) nata a Gallipoli il 07/04/1985 e residente a Ugento, in Via Casarano 45; **MIRAGLIOTTA ALESSANDRA** (MRGLSN87S46G377Y) nata a Patti il 06/11/1987 e residente a Piraino in Contrada Natoli, 5; **BRUNO LORENA RITA** (brlnr89d64a089j) nata a Agrigento il 24/04/1989 e ivi residente in Via Regione Siciliana 112; **KECHOUD LEILA**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

(KCHLLE74B64Z110Z) nata il 24/02/1974 in La Tronche (Francia) e residente in Pescara alla Via Vibrata 10; **MEGNA ROSALIA** (MGNRSL67H66G273N) nata a PALERMO il 26/06/1967 e ivi residente in via Altofonte n. 96/E; rappresentati e difesi come da mandati cartacei depositati in telematico e allegati al ricorso introduttivo dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del difensore (solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it)

Amministrazioni intime:

- **Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (96446770586), in persona del Ministro p.t.;
- **Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t.;
- **Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t.;
- **Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento Protezione Civile**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Ministero della Salute** (C.F. 80242250589), in persona del Ministro p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (C.F.: 80024770721)- Direzione Generale - Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale, in persona del Dirigente p.t.,;**
- **Dott.ssa Esterina Lucia Oliva, in qualità di Dirigente p.t. dell'USR Puglia- Direzione Generale -Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale;**
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Direzione Generale -Ufficio II, in persona del Direttore Generale p.t.;**
- **Dott. Mario Trifiletti, in qualità di Dirigente Vicario p.t. dell'USR Puglia- Direzione Generale -Ufficio II;**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- **Commissione Giudicatrice per la classe di concorso AB24 Puglia presso USR Puglia, in persona del legale rappresentante p.t.;**
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, in persona del legale rappresentante p.t.;**
- **Dott. Stefano Suraniti, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'USR Sicilia Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali;**
- **Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A048 presso USR Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t.;**
- **tutte le Commissioni Giudicatrici, riferite alle classi di concorso e agli USR di interesse, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pt.,**
- **Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;**
- **Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;**
- **Nonché nei confronti di CARLUCCI STEFANO nato il 15/12/1972; IACOVACCI ERMINIA nata il 07/10/1975; GIUDICE FRANCESCO DOMENICO**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

GDCFNC75L21B602V nato a Canicattì il 21/07/1975; **FARIERI ELISA**
FRRLSE86R64F943U nata a Noto il 24/10/1986; **DOLLORENZO FEDERICA**
DLLFRC86S62D862O nata a Galatina (LE) il 22/11/1986; **SCIABICA GIORGIO**
SCBGRG76R03G273T nato a Palermo il 03/10/1976; **BALDASSARRE GEORGIA**
BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987; **BONANNO CONTI MIRCO**
BNNMRK83P05F158A nato il 05/09/1983 a Messina; **FERLITO MARIA CRISTINA**
FRLMCR86C65D423I nata il 25/03/1986 a Erice

3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e sunto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Con **ricorso introduttivo** è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

- A) Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", nella parte in cui esclude i ricorrenti, in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso.
- B) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o più decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione degli istanti al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impuginate.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- C) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedissequa note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.
- D) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note e di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati.
- E) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l’invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti.

Con i **primi motivi aggiunti**, vengono ribadite le impugnate già argomentate nel ricorso introduttivo e inoltre è stato chiesto l’annullamento e/o nullità:

- A) del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto *“Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”*, a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni, nella parte in cui in cui esclude i ricorrenti, in quanto in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso.
- B) Nonché, nella parte in cui, il predetto gravato provvedimento, nell’aumentare il numero dei posti messi a bando, esclude tutt’ora gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi all’ambito procedura. Nonché nella parte in cui, previa esclusione dei ricorrenti, l’impugnato provvedimento prescrive l’indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano. Nonché nella parte in cui,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

nel modificare le date e le prove di accesso alla procedura, il succitato provvedimento non permette comunque la partecipazione delle parti ricorrenti.

- C) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per i ricorrenti, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti.

- D) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020, nella parte in cui, nel calendarizzare le prove di accesso al Concorso Straordinario, esclude la partecipazione degli odierni ricorrenti.
- E) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, per le anzidette ragioni, impediscono ingiustamente ai ricorrenti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, comunque inviate entro i termini previsti dall'impugnato decreto, ossia dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020, in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ugualmente pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti, peraltro, a seguito delle nuove prescrizioni dell'impugnato decreto, in misura superiore rispetto a quanto già hanno essi fatto in occasione del precedente decreto di indizione del presente concorso.

Con i **motivi aggiunti bis**, vengono ribadite le impugnate già argomentate nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti e inoltre è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

- A) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto *“Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione”*, nella parte in cui, nel prevedere la sospensione delle prove concorsuali, continua comunque ad escludere dalla partecipazione alla procedura in oggetto gli odierni ricorrenti.
- B) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- C) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e' ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonche' dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, e' stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto "DPCM 3 novembre 2020", a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Con successivi **motivi aggiunti** la ricorrente Congedi Paola ribadisce le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre chiede l'annullamento e/o nullità:

- a) delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, AB24 Puglia, come pubblicate dall'USR Puglia, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato decreto di approvazione del 09/06/2021 prot. n. 0015602, a firma del Dott. Mario Trifiletti, in qualità di Dirigente Vicario dell'USR Puglia- Direzione Generale- Ufficio II, nella parte in cui è esclusa la ricorrente, nonché della nota prot. n. 0015648 del 09/06/2021, a firma della dott.ssa Esterina Lucia Oliva, in qualità di Dirigente p.t. dell'USR Puglia- Direzione Generale – Ufficio II, avente ad oggetto “Decreto legge n.73 del 25.5.2021 art.59, comma 3.D.D. n.510 del 23.4.2020 e D.D. n.783 dell'8.7.2020 - Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno -. Classe di concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (INGLESE) - Decreto prot. n.15602 del 9.6.2021 di approvazione della graduatoria definitiva generale di merito per la Regione Puglia. Pubblicazione”, nonché di ogni ulteriore eventuale rettifica o modifica delle impugunate graduatorie, e di ogni eventuale allegato. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugunate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri atti di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui escludono per l'appunto l'attuale istante; nonché di tutti i verbali di formazione dei criteri di valutazione nei limiti dell'interesse leso, di tutti i verbali di valutazione approvati dalle Commissioni, nonché dei criteri individuati nel bando, nonché delle griglie di valutazione;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- b) Nonché di ogni eventuale nota e pedissequo allegato e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al predetto impugnato decreto prot. n. 0015602 del 09/06/2021, fra cui: il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni; il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni; il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; la legge n.107 del 13.7.2015; il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso e successive modifiche e integrazioni; il decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017; il decreto legge n.126 del 29.10.2019 convertito con modificazioni dalla legge n.159 del 20.12.2019; il decreto legge n.22 dell'8.4.2020 convertito con modificazioni dalla legge n.41 del 6.6.2020; il D.D. n. 510 del 23.4.2020 riguardante la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; il D.D. n. 783 dell'8.7.2020 riguardante le modifiche e integrazioni al D.D. n.510 del 23.4.2020; gli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D. n.510 del 23.4.2020 così come modificati dal D.D. n.783 dell'8.7.2020 riguardanti le disposizioni per la formazione delle Commissioni di valutazione; l'allegato B ai suindicati DD.DD. riguardante il prospetto delle regioni senza aggregazioni territoriali nel quale si precisa che per la classe di concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (INGLESE) – risulta essere l'USR PUGLIA responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione della graduatoria di merito della Regione PUGLIA; il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione di valutazione per la procedura concorsuale indetta con i già citati DD.DD. nn.510/2020 e 783/2020 relativa alla classe di concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (INGLESE) –; gli atti di valutazione delle prove scritte e dei titoli predisposti dalla Commissione di valutazione su indicata ai sensi della tabella D allegata al citato D.D. n. 510/2020; la graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art.15, comma 1 e 3 del D.D. n.510/2020 dalla suddetta Commissione di valutazione per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (INGLESE) - per la Regione PUGLIA; l'art. 2 del D.D. n. 510/2020 in merito ai requisiti di ammissione alla procedura

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

straordinaria in questione; l'art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati; la legge n.68 del 12.3.1999; tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio totale conseguito da più candidati; l'art.59, comma 3, del decreto legge n.73 del 25.5.2021, cosiddetto decreto sostegni bis, che prevede che la graduatoria di cui all'art.1, comma 9, lettera b) del decreto legge 29.10.2019 n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.12.2019 n.159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo; pertanto necessario procedere alla approvazione delle graduatorie di merito, ai sensi dell'art.15, commi 2, 3 e 4 del D.D. n.510 del 23.4.2020 integrate da quanto previsto dal suddetto art.59, comma 3, del decreto legge n.73 del 25.5.2021;

- c) degli esiti della prova scritta per l'accesso al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, AB24 Puglia, come pubblicate dall'USR Puglia, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato avviso di pubblicazione Prot. N. 0010881 del 27/04/2021, nonché di ogni nota e pedissequo allegato, a firma della dott.ssa Esterina Lucia Oliva, in qualità di Dirigente p.t. dell'USR Puglia- Direzione Generale- Ufficio II , avente ad oggetto “ Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai D.D. 23 aprile 2020, n. 510 e D.D. 8 luglio 2020, n. 783. Pubblicazione esiti prova scritta e avviso presentazione titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. Classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II Grado (Inglese)”, nella parte in cui è esclusa la ricorrente.

Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente Bruno Lorena Rita, ha ribadito le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre ha chiesto l'annullamento e/o nullità:

- a) delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A048 Sicilia, come

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

pubblicate dall'USR Sicilia, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato decreto di approvazione del 17/05/2021 prot. n. 0011460, a firma del dott. Stefano Suraniti, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'USR Sicilia- Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, nella parte in cui è esclusa la ricorrente, nonché del decreto di rettifica prot. n. 15491 del 23/06/2021 a firma del dott. Stefano Suraniti, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'USR Sicilia- Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, e di ogni ulteriore eventuale rettifica o modifica delle impugunate graduatorie, e di ogni eventuale allegato. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugunate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri atti di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui escludono per l'appunto l'attuale istante; nonché di tutti i verbali di formazione dei criteri di valutazione nei limiti dell'interesse lesò, di tutti i verbali di valutazione approvati dalle Commissioni, nonché dei criteri individuati nel bando, nonché delle griglie di valutazione;

- b) Nonché di ogni eventuale nota e pedissequo allegato e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al predetto impugnato decreto prot. n. 0011460 del 17/05/2021 e, dunque: l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Il D.D. n. 510 del 23/04/2020 con il quale è stata bandita la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; Il D.D. n. 783 dell'8 luglio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.D. n. 510 del 23.04.2020; l'allegato A del D.D. 783 dell'8 luglio 2020 con il quale sono stati ripartiti i posti per le immissioni in ruolo per ogni regione e per ogni singola classe di concorso indicando per la Regione Sicilia – Classe di concorso A048 — Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II° grado n. 35 posti; l'allegato B del D.D. 783 dell'8 luglio con il quale sono state indicate le aggregazioni territoriali con l'indicazione degli UU.SS.RR. responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni aggregate; Verificato che che l'USR-Sicilia per la Classe di concorso A048 — Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II° grado non è aggregata ad alcun USR e che pertanto è responsabile esclusivamente delle graduatorie della propria regione; i propri decreti prot. 28090 del 25/10/2020 e prot. 28620 del 29/10/2020 con i quali è stata nominata e successivamente rettificata la Commissione Giudicatrice per la Classe di concorso A048 — Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II° grado; visto il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati; vista la graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.D. n. 510 del 23/04/2020; viste le documentazioni trasmesse; considerato che il numero candidati che hanno superato le prove concorsuali è pari a 30 unità e pertanto è inferiore al numero dei posti messi a concorso, 35 posti - Allegato A D.D. 783/2020; ritenuto pertanto necessario procedere per la Regione Sicilia all'approvazione della graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.D. n. 510 del 23/04/2020;

- c) Nonché di ogni eventuale nota e pedissequo allegato e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al predetto impugnato decreto di rettifica prot. n. 15491 del 23/06/2021 e, dunque: l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Il D.D. n. 510 del 23/04/2020 con il quale è stata bandita la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; Il D.D. n. 783 dell'8 luglio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.D. n. 510 del 23.04.2020; visto il proprio decreto prot. 11460 del 17/05/2021 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito, del Concorso, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione SICILIA relativa alla Classe di concorso A048 — Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado; il comma 3 dell'art. 59 del D.L. 73 del 25/05/2021 con il quale si dispone che “la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del D.L. 29/10/2019 n. 126 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20/12/2019 n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo”; visti i reclami pervenuti; che per la candidata per la regione Sicilia TERRAZZINO MARIA deve essere rettificato il punteggio totale dei titoli valutabili da punti 12,50 a 18,50 con conseguente punteggio totale da punti 68,50 a punti 74,50; ritenuto necessario procedere alla rettifica della graduatoria di merito della Regione SICILIA A048;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

d) degli esiti della prova scritta per l'accesso al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A048 Sicilia, come pubblicate dall'USR Sicilia, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato avviso di pubblicazione Prot. N. 0006714 del 23/03/2021, nonché di ogni nota e pedissequo allegato, a firma del dott. Stefano Suraniti, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'USR Sicilia- Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, avente ad oggetto "Concorso Straordinario per il ruolo I e II grado D.D. n. 510 del 23/04/2021 e n. 783 dell'08/07/2020: Pubblicazione esiti prove scritte classe di concorso A048 - Matematica e Scienze, nella parte in cui è esclusa la ricorrente.

Con successivi motivi aggiunti, i ricorrenti Fontana Teresa, De Vivo Stefania, Miragliotta Alessandra, Megan Rosalia e Kechoud Leyla, hanno ribadito le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre hanno chiesto l'annullamento e/o nullità:

delle **Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario**, per la regione e classe di concorso dei ricorrenti nei limiti del proprio interesse, come pubblicate dagli USR in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale degli enti, secondo la tabella in basso riportata facente parte della presente epigrafe, nella parte in cui non è previsto l'inserimento a pieno titolo dei docenti istanti. Nonché, per le medesime ed anzidette motivazioni, del decreto di approvazione delle predette graduatorie di merito definitive emesso in pari data e di eventuali e pedissequa note a firma dell'USR di interesse, nonché degli esiti delle prove scritte, nella parte in cui escludono i ricorrenti. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure di tutti gli eventuali decreti rettifica o modifica pubblicati dagli USR di interesse per le classi di concorso di interesse. Pertanto, tutti i ricorrenti intendono anche impugnare, oltre alle graduatorie di merito e gli eventuali elenchi degli ammessi alle prove scritte, eventuali rettifiche o modifiche riguardanti la propria classe di concorso e regione. Inoltre, di tutti i verbali di valutazione, delle griglie, nonché dei giudizi espressi e dei verbali di valutazione e formazione delle Commissioni, dei compiti nei limiti dell'interesse, se intesi in senso lesivi per le parti ricorrenti. Nonché, l'elenco degli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto gli odierni istanti.

COGNOME E NOME	CLASSE DI CONCORSO E REGIONE DI INTERESSE	REGIONE RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE	ESTREMI DEI DECRETI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE
FONTANA TERESA	A050 PIEMONTE	PIEMONTE	Avviso prot. n. 6515 del 26/05/2021; Decreto prot. n. 7410 del 18/06/2021
DE VIVO STEFANIA	ADSS LOMBARDIA	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001331 del 11/06/2021; Decreto prot. n. 0001467 del 18/06/2021; Decreto prot. n. 0001608 del 30/06/2021
MIRAGLIOTTA ALESSANDRA	A026 SICILIA	SICILIA	<u>Avviso. Prot. n. 10896 del 10/05/2021;</u> Decreto prot. n. 13601 del 09/06/2021; Decreto prot. n. 15859 del 28/06/2021
MEGNA ROSALIA	A019 SICILIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008811 del 01/06/2021; Decreto prot. n. 0021160 del 09/06/2021

Sunto dei motivi:

- Il presente giudizio verte sulla mancata partecipazione degli istanti al Concorso straordinario per il ruolo di cui al D.D. 510/2020 e sulla successiva e consequenziale impugnazione delle relative graduatorie di merito definitive e degli esiti delle prove scritte per le classi di concorso e per le regioni di interessi dei ricorrenti.
- Nello specifico, gli odierni istanti proponevano ricorso, lamentando la loro esclusione dal concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione, per l'assunzione del personale docente per le classi di concorso e le regioni di interesse dei ricorrenti.
- Le doglianze eccepite con il ricorso riguardano i seguenti motivi:
 1. **ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

I ricorrenti lamentano che il bando impugnato permetta l’accesso al ruolo, tramite un’apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell’abilitazione all’insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all’esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch’essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d’ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

2. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL’ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DISPARITA’ DI

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

I ricorrenti evidenziano come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le **ragioni** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha “scelto”, ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta **ratio** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti “utilizzati” di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

3. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

I ricorrenti lamentano la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

4. I ricorrenti formulano ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, i ricorrenti eccepiscono che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

5. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

6. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Con i **primi motivi aggiunti** i ricorrenti propongono il seguente motivo di illegittimità proprio: **ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.**

Nello specifico, i ricorrenti lamentano che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

I ricorrenti lamentano che il bando impugnato permetta l’accesso al ruolo, tramite un’apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell’abilitazione all’insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all’esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch’essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d’ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

2. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL’ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO –

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

I ricorrenti evidenziano come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. precariato storico**), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ragioni sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha “scelto”, ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ratio che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti “utilizzati” di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti.

3. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 –

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

I ricorrenti lamentano la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

4. I ricorrenti formulano ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, i ricorrenti eccepiscono che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

5. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

6. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Con i motivi aggiunti bis viene eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati, nonché i ricorrenti propongono il seguente motivo di illegittimità proprio:

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

I ricorrenti contestano il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrenti si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Nello specifico, i ricorrenti lamentano che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

2. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

I ricorrenti lamentano che il bando impugnato permetta l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

3. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

I ricorrenti evidenziano come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ragioni sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha “scelto”, ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ratio che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti “utilizzati” di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti.

4. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

I ricorrenti lamentano la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

5. I ricorrenti formulano ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST-DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "competete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, i ricorrenti eccepiscono che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

6. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

7. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Con successivi **motivi aggiunti**, la ricorrente Congedi Paola ha impugnato gli esiti delle prove scritte per la classe di concorso e regione di suo interesse, proponendo il seguente motivo di illegittimità proprio:

A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO. Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto. Invero, è fatto notorio come il Ministero dell’Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti. Ora, è evidente che l’ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote. Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l’insegnamento, a scapito della comunità scolastica.

Viene inoltre eccepita l’illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA’ DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA’ MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

La ricorrente contesta il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l’ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento del ricorrente al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere la parte ricorrente si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

2. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.

Nello specifico, la ricorrente lamenta che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come l'odierna istante, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

3. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

La ricorrente lamenta che il bando impugnato permetta l’accesso al ruolo, tramite un’apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell’abilitazione all’insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all’esclusione dell’odierno ricorrente, che, seppure rimasto precario, è tuttavia estromesso dal bando.

Ne deriva che dalla sua ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, il ricorrente è anch’egli precario e svolge regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica il ricorrente non possa – non già essere stabilizzato d’ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

4. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL’ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL’EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

La ricorrente evidenzia come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l’Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l’indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c’è stato nessun’altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell’abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le **ragioni** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha “scelto”, ai fini dell’ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta **ratio** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l’utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti “utilizzati” di ambire all’immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede -

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti.

5. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

La ricorrente lamenta la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento dell'odierna ricorrente in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

6. La ricorrente formula ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, il ricorrente eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

7. L'istante chiede il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente il ricorrente dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, l'istante chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

8. L'istante chiede di essere autorizzato alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Con successivi **motivi aggiunti**, la ricorrente Bruno Lorena Rita ha impugnato le graduatorie definitive e gli esiti delle prove scritte per la classe di concorso e regione di suo interesse, proponendo il seguente motivo di illegittimità proprio:

A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO. Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto. Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti. Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote. Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma indice anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Viene inoltre eccepita l'illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATARIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

La ricorrente contesta il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere la parte ricorrente si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

2. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Nello specifico, il ricorrente lamenta che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione della parte istante.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come l'odierno istante, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

3. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO*

Il ricorrente lamenta che il bando impugnato permetta l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione dell'odierno ricorrente, che, seppure rimasto precario, è tuttavia estromesso dal bando.

Ne deriva che dalla sua ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, il ricorrente è anch'egli precario e svolge regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

4. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

Il ricorrente evidenzia come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ragioni sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ratio che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari dell'odierna ricorrente.

5. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Il ricorrente lamenta la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero dell'Istruzione.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento dell'odierno ricorrente in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

6. Il ricorrente formula ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST-DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "competete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, il ricorrente eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

7. L'istante chiede il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente il ricorrente dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

8. L'istante chiede di essere autorizzato alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Con successivi **motivi aggiunti**, i ricorrenti i Fontana Teresa, De Vivo Stefania, Miragliotta Alessandra, Megan Rosalia e Kechoud Leyla hanno impugnato gli esiti delle prove scritte e le graduatorie di merito definitive per le classi di concorso e regioni di suo interesse, proponendo il seguente motivo di illegittimità proprio:

A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO. Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto. Invero, è fatto notorio come il Ministero dell’Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti. Ora, è evidente che l’ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote. Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l’insegnamento, a scapito della comunità scolastica.

Viene inoltre eccepita l’illegittimità derivata degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA’ DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA’ MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

I ricorrenti contestano il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta e protratta esclusione dal predetto Concorso.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrenti si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

2. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI.

Nello specifico, i ricorrenti lamentano che il Ministero dell'Istruzione con il DM 783/2020 abbia riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale, ma senza ampliare dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione. Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringere, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi. Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario. In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

3. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO*

I ricorrenti lamentano che il bando impugnato permetta l’accesso al ruolo, tramite un’apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020), per cui non viene in rilievo il requisito dell’abilitazione all’insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018), ma soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all’esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch’essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d’ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

4. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL’ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL’EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

I ricorrenti evidenziano come il diritto euro unitario non preveda nessuna distinzione tra docenti precari.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l’Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l’indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c’è stato nessun’altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell’abilitazione, ma del mero servizio precario.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ragioni sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha “scelto”, ai fini dell’ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ratio che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l’utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

“utilizzati” di ambire all’immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

5. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA- IRRAZIONALITA’ – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA’.

I ricorrenti lamentano la mancata attivazione con cadenza regolare ed annuale dei corsi di abilitazione all’insegnamento da parte del Ministero dell’Istruzione.

In particolare, dall’anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l’inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

6. I ricorrenti formulano ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, i ricorrenti eccepiscono che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

7. Gli istanti chiedono il risarcimento del danno in forma specifica e, dunque, la partecipazione al presente concorso, anche tramite le prove suppletive, ricorrendo, nel caso in esame, **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, e **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. In subordine, qualora non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, gli istanti chiedono che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

8. Gli istanti chiedono di essere autorizzati alla notificazione mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuare i controinteressati uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Ai fini dell'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionale impugnate, si allegano al presente avviso le graduatorie di merito definitive.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Decreto n. 2613/2021 NRG 6101/2020 pubblicata dal Tar Lazio Sezione III bis in data 23/07/2021.

Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, il Ministero dell'Istruzione e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali, il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e del decreto di autorizzazione - così come consegnati da parte ricorrente – in calce a cui dovrà essere inserito un **Avviso** contenente quanto di seguito riportato:

- a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto n. 2613/2021, NRG 6101/2020, pubblicata dal Tar Lazio Sez. III bis, in data 23/07/2021;
- b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- c) il Ministero dell'Istruzione e gli USR non dovranno rimuovere dai loro siti, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, gli elenchi nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- d) il Ministero dell'Istruzione e gli USR dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, del decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e degli elenchi nominativo dei

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e) il Ministero dell'Istruzione e gli USR dovranno curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Si allega il testo integrale del ricorso introduttivo, di tutti i motivi aggiunti, il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e gli elenchi dei controinteressati.

Si rimane in attesa dello svolgimento da parte del Ministero e degli USR degli adempimenti descritti, nonché resta a disposizione per fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per l'esecuzione di quanto richiesto.

Cordiali Saluti

Lecce – Roma, 04/08/2021

Avv. Sirio Solidoro

SOLIDO
RO SIRIO

Firmato digitalmente da
SOLIDORO SIRIO
Data: 2021.08.04
16:18:04 +02'00'

mercoledì 04.08.2021
SOLIDORO SIRIO
IT27B0200879671000401071717

Beneficiario

Nominativo del beneficiario
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
IBAN o Conto Corrente del beneficiario
IT94M0100003245348013355004
Nome della banca
BANCA D'ITALIA
Filiale
VERSAMENTI DI TESORERIA - BON
BIC / SWIFT
BITAITRRENT

Dati di Pagamento

TRN
1101212160432319
Importo
EUR 100.0
Commissioni
EUR 1,21
Importo totale
EUR 101,21
Data di esecuzione
Wed Aug 04 00:00:00 CEST 2021
Causale
Decreto n. 2613/2021, Tar Lazio, Sezione III bis, Nrg.
6101/2020

Ordinante

Nominativo
SOLIDORO SIRIO
IBAN
IT27B0200879671000401071717

Si prega di considerare l'ambiente prima della stampa

I contenuti di questa pagina sono da considerare a titolo puramente informativo e non sostituiscono in alcun modo le comunicazioni ufficiali della Banca. EN

UniCredit S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 Torre A - 20154 Milano.


Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1

unicredit.it

pagina di

Publicato il 23/07/2021

N. 02613/2021 REG.PROV.PRES.
N. 06101/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6101 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Maria Valerio, Roberta Orlando, Teresa Fontana, Stefania De Vivo, Paola Congedi, Alessandra Miragliotta, Lorena Rita Bruno, Leila Kechoud, Rosalia Megna, rappresentati e difesi dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio

Scolastico Regionale Sardegna, Ustr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff III Ambito Terr per la Provincia dell'Aquila, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff IV Ambito Terr Provinciale di Chieti Pescara - Sede Pescara, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Chieti e Pescara - Sede Chi, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Teramo, Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Potenza, Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Matera, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Crotone, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Vibo Valentia, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cosenza, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Avellino, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Benevento, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Caserta, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Salerno, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Bologna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Ferrara, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Forli' Cesena Rimini, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Modena, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Parma e Piacenza - Se, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Ravenna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di

Gorizia, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Pordenone, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Ambito Terr per la Provincia di Trieste, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Udine, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Rieti, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Frosinone, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Latina, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Viterbo, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Genova, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di La Spezia, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Imperia, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Savona, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Bergamo, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Como, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Cremona, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lecco, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lodi, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Mantova, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Monza e Brianza, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Pavia, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Sondrio, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Varese, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Brescia, Uff Scolastico Reg Marche - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Ancona, Uff Scolastico Reg Marche - Uff IV per Le Province di Ascoli Piceno e Fermo, Uff Scolastico Reg Marche - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Macerata, Uff Scolastico Reg Marche - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Pesaro Urbino, Uff Scolastico Reg Molise - Ambito Terr per la Provincia di Campobasso, Uff Scolastico Reg Molise -, Uff Scolastico Reg

Piemonte - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Cuneo, Uff Scolastico Reg
Piemonte - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Torino, Uff Scolastico Reg
Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Alessandria, Uff Scolastico Reg
Piemonte - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Novara, Uff Scolastico Reg
Piemonte - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Asti, Uff Scolastico Reg
Piemonte - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia del Verbano Cusio Ossola, Uff
Scolastico Reg Piemonte - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Biella, Uff
Scolastico Reg Piemonte - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Vercelli, Uff
Scolastico Reg Puglia - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Foggia, Uff
Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, Uff Scolastico
Reg Puglia - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Brindisi, Uff Scolastico Reg
Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce, Uff Scolastico Reg Puglia -
Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Taranto, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff
V Ambito Terr per la Provincia di Cagliari, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff VI
Ambito Terr per la Provincia di Sassari, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Vii
Ambito Terr per la Provincia di Nuoro, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Viii
Ambito Terr per la Provincia di Oristano, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di
Istruzione e di Formazione, Dott. Bruschi, Capo del Dip. per il Sistema Educativo
di Istruzione e di Formazione, Tutti Gli Ambiti Territoriali Provinciali, Tutti Gli
Uffici Scolastici Regionali non costituiti in giudizio;

nei confronti

Georgia Baldassarre non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Impugnazione del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 510 pubblicato in

Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, avente ad oggetto “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VALERIO MARIA il 13\10\2020 :

Impugnazione del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto “Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”, a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione,

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VALERIO MARIA il 25\1\2021 :

Impugnazione della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione, nella parte in cui, nel prevedere la sospensione delle prove concorsuali, continua comunque ad escludere dalla partecipazione alla procedura in oggetto gli odierni ricorrenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Valerio Maria il 15/7/2021:

Impugnazione Graduatorie Concorso Straordinario

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Congedi Paola il 20/7/2021:

Impugnazione Graduatorie Concorso Straordinario

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza formulata con i motivi aggiunti con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici

proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 22 luglio 2021.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

PER: VALERIO MARIA (VLRMRA72P60I754N) nata a Siracusa il 20-09-1972 e ivi residente in Via Acradina, 1, con Laurea in Scienze Biologiche, conseguita in data 14-11-1997, presso Università di Catania, cdc A028, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **ORLANDO ROBERTA** (RLNRRT88C68I754X) nata a Siracusa il 28\03\1988 e ivi residente in Via dello Sparviero n 6, con Laurea magistrale in filologia moderna, conseguita in data 16\07\2015, presso Università degli Studi di Catania, cdc A022, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **FONTANA TERESA** (FNTTRS79P70C665C) nata a Chivasso (TO) il 30/09/1979 e residente in Chivasso (TO) alla Via talentino 26/C, titolo conseguito presso Università degli Studi di Torino, Corso di Laurea in Farmacia, il 11/10/2007, regione presso cui si chiede l'inserimento Piemonte, cdc A50; **DE VIVO STEFANIA** (DVVSFN86A66B963I) nato a Caserta il 26/1/1986 e residente in Casal di Principe alla Via Corso Umberto 209, laurea conseguita presso Università Suor Orsola Benincasa in Formazione e Scienze Umane per l'insegnamento il 25/10/2013, regione presso cui si chiede l'inserimento Lombardia, cdc ADSS; **CONGEDI PAOLA** (CNGPLA85D47D883L) nata a Gallipoli il 07/04/1985 e residente a Ugento, in Via Casarano 45, con Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale, conseguita in data 16.03.2010, presso Università del Salento, cdc AB 24, regione presso cui intende partecipare al concorso Puglia; **MIRAGLIOTTA ALESSANDRA** (MRGLSN87S46G377Y) nata a Patti il 06/11/1987 e residente a Piraino in Contrada Natoli, 5, con Laurea Magistrale in Statistica e Tecniche Decisionali, conseguita in data 14.10.2011, presso Università di Messina, cdc A26, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **BRUNO LORENA RITA** (brnlNr89d64a089j) nata a Agrigento il 24/04/1989 e ivi residente in Via Regione Siciliana 112, con Laurea in Scienze Tecniche dello Sport, conseguita presso Università di Palermo, in data 23.07.2015, cdc A048, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **KECHOUD LEILA** (KCHLLE74B64Z110Z) nata il 24/02/1974 in La Tronche (Francia) e residente in Pescara alla Via Vibrata 10, dottorato in Anglistica, Italianistica, Filologia conseguito in data 7/06/2017 presso l'Università "G.d'Annunzio" di Chieti-Pescara con 24 cfu conseguiti presso Università G. d'Annunzio Pescara- Chieti in data 22/06/2018, cdc A-24, regione in cui chiede

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

l'inserimento Abruzzo; **MEGNA ROSALIA** (MGNRSL67H66G273N) nata a PALERMO il 26/06/1967 e ivi residente in via Altofonte n. 96/E, con LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE, conseguita in data 18/06/2019, presso UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO, con 24 cfu conseguiti presso Università Pegaso, in data 2019, cdc A19, regione Sicilia; tutti rappresentati e difesi come da mandati cartacei allegati in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento **per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia,

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

BALDASSARRE GEORGIA BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987

Per l'annullamento e/o nullità

- A) Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", nella parte in cui esclude i ricorrenti, in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso.
- B) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al

personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o piu' decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione degli istanti al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm

- n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impuginate.
- C) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedissegue note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.
- D) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note e di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati.
- E) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso

soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti.

Tanto premesso, i docenti ricorrono per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. Con l'impugnato bando indicato in epigrafe, il Ministero dell'Istruzione ha indetto il Concorso Straordinario finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente.
2. I ricorrenti sono tutti docenti con 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso.
3. La posizione soggettiva dei ricorrenti è specificata nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
VALERIO MARIA	Dal 12/01/2016 al 30/06/2016 presso Istituto paritario S. Maria di Siracusa, cdc A028; dal 28/09/2016 al 30/06/2017 presso Istituto paritario S. Maria di Siracusa, cdc A028; dal 22/09/2017 al 30/06/2018 presso Istituto paritario S. Maria di Siracusa, cdc A028; dal 12/10/2018 al 30/06/2019 presso XVI I.C. S. Chindemi di Siracusa, cdc sostegno scuola secondaria di primo grado; dall' 11/10/2019 al 30/06/2020 presso I. C. Riccardo da Lentini di Lentini (SR), cdc sostegno scuola secondaria di primo grado.
ORLANDO ROBERTA	Dal 07\01\2016 al 05\07\2016 presso Istituto paritario S. Maria Siracusa, cdc A022; dal 28\09\2016 al 30\06\2017 presso Istituto paritario S. Maria Siracusa, cdc A022;

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
	<p>dal 20\09\2017 al 30\06\2018 presso Istituto paritario S. Maria Siracusa, cdc A022;</p> <p>dal 23\11\2017 al 19\12\2017 presso I. C statale S. Chindemi, siracusa, A022;</p> <p>dal 09\01\2018 al 05\02\2018 presso I.C. statale Valle dell'Anapo, Ferla (SR) cdc A022;</p> <p>dal 01\10\2018 al 30\06\2019 presso I.C. statale S. Chindemi Siracusa, cdc A022;</p> <p>dal 12\10\2018 al 30\06\2019 presso I.C. statale S. Chindemi, Siracusa, cdc sostegno;</p> <p>dal 30\09\2019 al 30\06\2020 presso I.C. statale G. M. Columba, Sortino (SR), cdc A022;</p> <p>dal 03\10\2019 al 30\06\2020 presso I.C. statale S. Chindemi, Siracusa, cdc A022.</p>
FONTANA TERESA	<p>dal 18/10/2017 al 30/06/2018 presso liceo scientifico , linguistico e delle scienze umane paritario "pascal" di Chieri (to) , cdc A050;</p> <p>dal 11/09/2018 al 30/06/2019 presso liceo scientifico, linguistico e delle scienze umane paritario "pascal" di Chieri (to) , cdc A050;</p> <p>dal 10/09/2019 al 28/10/2019 presso liceo scientifico, linguistico e delle scienze umane paritario "pascal" di Chieri (to) , cdc A050;</p> <p>dal 29/10/2019 al 20/12/2019 presso IIS statale "8 marzo" di Settimo Torinese (TO), cdc A050;</p> <p>dal 30/10/2019 al 10/06/2020 presso IIS Statale "europa unita" di Chivasso (TO), cdc A034.</p>
DE VIVO STEFANIA	<p>AA 2014/2015 DAL 21/10/2014 AL 30/6/2015 SOSTEGNO A18 SCUOLA PARITARIA DON BOSCO FRATTAMAGGIORE; AA 2015/2016 DAL 11/11/2015 AL 30/6/2016 SOSTEGNO A18 SCUOLA PARITARIA DON BOSCO FRATTAMAGGIORE; AA 2017/2018 DAL 12/12/2017 AL 8/6/2018 SOSTEGNO A18 SCUOLA STATALE GULLACE TALOTTA ROMA.</p>
CONGEDI PAOLA	<p>Dal 30/04/2015 al 13/07/2015 presso Istituto Paritario tecnico economico "G. Carducci" di Casarano (Lecce), cdc AB 24;</p> <p>Dal 12/10/2015 al 09/07/2016 presso Istituto Paritario tecnico economico di Casarano (Lecce), cdc AB 24;</p> <p>Dal 15/10/2018 al 12/06/2019 presso I.I.S. "F. Bottazzi" di Casarano (Lecce), cdc AB 24;</p> <p>Dal 01/10/2019 al 30/06/2020 presso I.I.S. "F. Bottazzi" di Casarano (Lecce), cdc AB 24.</p>
MIRAGLIOTTA ALESSANDRA	<p>Dal 8/10/2014 al 30/06/2015 Liceo Scienze Umane E. Scibilia (Istituto privato) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 14/09/2015 al 03/04/2016 Liceo Scienze Umane E. Scibilia (Istituto privato) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 04/04/2016 al 31/05/2016 IPAA ODONTOTECNICO (istituto Statale) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 01/06/2016 al 30/06/2016 Liceo Scienze Umane E. Scibilia (Istituto privato) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 08/09/2016 al 30/11/2016 Liceo Scienze Umane E. Scibilia (Istituto privato) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 01/12/2016 al 17/12/2016 Istituto Superiore ITET LAMPEDUSA (istituto Statale) - Sant'Agata di Militello (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 13/01/2017 al 14/06/2017 Istituto Superiore ITET LAMPEDUSA (istituto Statale) - Sant'Agata di Militello (Me) Classe di Concorso A-26</p>

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
	<p>Dal 04/11/2017 al 30/11/2017 Istituto Superiore Borghese Faranda (istituto Statale) - Patti (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 25/01/2018 al 02/02/2018 Istituto Superiore Merendino (istituto Statale) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 23/03/2018 al 08/04/2018 Istituto Superiore L. Sciascia (istituto Statale) - Sant'Agata di Militello (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 11/05/2018 al 16/06/2018 Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio (istituto Statale) - Messina (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 09/10/2018 al 17/10/2018 IPAA ODONTOTECNICO (istituto Statale) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 10/11/2018 al 20/12/2018 ITIS TORRICELLI(istituto Statale) - Sant'Agata di Militello (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 15/01/2019 al 08/03/2019 Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio(istituto Statale) - Messina (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 29/04/2019 al 01/06/2019 Istituto Tecnico Tecnologico "Ettore Majorana" (istituto Statale) Milazzo (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 24/10/2019 a tutt'oggi Istituto Superiore Borghese Faranda (istituto Statale) - Patti (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 11/01/2020 a tutt'oggi Istituto IPAA ODONTOTECNICO (istituto Statale) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26</p>
BRUNO LORENA RITA	<p>Dal 23/04/2015 al 30/06/2015 presso Liceo Artistico paritario Michelangelo di Agrigento, cdc A048;</p> <p>Dal 14/09/2015 al 30/06/2016 presso Liceo Artistico paritario Michelangelo di Agrigento, cdc A048;</p> <p>Dal 12/10/2016 al 15/07/2017 presso I.S. paritario Montalcini di Agrigento, cdc a048;</p> <p>Dal 01/09/2017 al 14/07/2018 presso I.S. paritario Montalcini di Agrigento, cdc A048;</p> <p>Dal 20/09/2018 al 31/08/2019 n.10 ore presso I.I.S. Statale L. Pirandello di Bivona con completamento n.8 ore presso I.I.S. per M.T di Calcutta Statale di Casteltermeni, cdc A048;</p> <p>Dal 23/09/2019 al 30/06/2020 n.8 ore presso I.I.S. M.T. di Calcutta Statale di Casteltermeni con completamento n.10 ore dal 26/09/2019 al 30/06/2020 presso I.I.S. G. B. Odierna Statale di Palma di Montechiaro, cdc A048.</p>
KECHOUD LEILA	<p>03/10/2016 al 30/06/2017 presso Istituto paritario Nostra Signora di Pescara, cdc AA24;</p> <p>14/09/2017 al 30/06/2018 presso Istituto paritario Nostra Signora di Pescara, cdc AA24;</p> <p>13/09/2018 al 30/06/2019 presso Istituto paritario Nostra Signora di Pescara, cdc AA24;</p> <p>24/09/2019 al 30/06/2020 presso Istituto tecnico statale Aterno- Manthonè di Pescara, cdc AA24</p>
MEGNA ROSALIA	<p>dal 20/11/2007 al 10/06/2008 presso Istituto Tecnico Statale Commerciale "Luigi Sturzo" Bagheria (PA), cdc "Altre" "Diagnosticare - Affrontare" cioè attività di orientamento –</p>

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
	2) dal 20/11/2008 al 10/06/2009 presso Istituto Tecnico Statale Commerciale "Luigi Sturzo" Bagheria (PA), cdc "Altre" "Diagnosticare - Affrontare" cioè attività di orientamento –
	3) dal 20/11/2009 al 10/06/2010 presso Istituto Tecnico Statale Commerciale "Luigi Sturzo" Bagheria (PA), cdc "Altre" "Diagnosticare - Affrontare" cioè attività di orientamento -
	4) da ottobre 2008 a febbraio 2009 presso Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato "S. D'Acquisto" Bagheria (PA), cdc "Altre" cioè "Orientamento" –
	5) dal 25/10/2012 al 17/05/2013 presso Liceo Classico Statale "G. Ugdulena" Termini Imerese (PA), cdc "altre" cioè "Orientamento" –
	6) dal 14/02/2013 al 09/05/2013 presso il Liceo Classico Statale "F. Scaduto" Bagheria (PA), cdc "altre" cioè "Orientamento" -
	7) da ottobre 2012 a maggio 2013 presso Liceo Scientifico Statale "Palmeri" di Termini Imerese, cdc "altre" cioè "Orientamento" –
	8) da ottobre 2012 a maggio 2013 presso Istituto Istruzione Superiore Statale "Stenio" di Termini Imerese, cdc "altre" cioè "Orientamento" –
	9) ANNO SCOLASTICO IN CORSO: 2019/2020 nella classe A19 di concorso specifica di cui si chiede di partecipare al concorso straordinario, dal 16/09/2019 al 30/06/2020 PRESSO "Associazione E.L.I.S. - Scuola Alberghiera Mediterranea" scuola alberghiera accreditata per i percorsi IeFP , cdc A19 -

4. Nel bando impugnato, il Ministero dell'Istruzione ha dunque escluso gli odierni ricorrenti. In particolare, il Ministero ha previsto la partecipazione soltanto in favore di coloro che abbiano maturato il servizio presso gli istituti scolastici pubblici, per almeno tre anni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, e di cui almeno un anno sia stato svolto per la classe di concorso per cui i candidati intendono concorrere.

5. Il Ministero, dunque, ha inteso concedere la possibilità di sostenere le prove non già a tutti i docenti *precari*, ma soltanto ai docenti *precari* titolari del predetto servizio, con l'ingiusta esclusione di altri docenti, tra cui appunto gli odierni ricorrenti, che, seppure ugualmente precari, per cause estranee al merito, non hanno tuttavia maturato tre anni di cui almeno un anno sulla classe di concorso ovvero ordine di scuola per cui intendono concorrere entro gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020. A nulla è valsa l'istanza dai ricorrenti inviata, secondo le procedure del bando, dal 28 maggio 2020 ore 9.00 ed entro il 03 luglio 23.59.
6. Contro l'ingiusta esclusione, i docenti ricorrono per le seguenti ragioni di diritto.

MOTIVI

I

Il Ministero dell'Istruzione discrimina ingiustamente i docenti precari, e, senza alcuna giustificazione concreta basata sul principio del merito ex art. 97 Cost, li esclude dal presente Concorso.

- I. ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO**

Il bando impugnato permette l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno

effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020).

Va dunque premesso che nel presente Concorso non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018). Invero, nella odierna e contesta procedura, ciò che assume rilevanza ai fini dell'*an*, è soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la *ratio* sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

In particolare, mentre nei precedenti concorsi, l'aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento *post lauream* era comunque un requisito meritorio, nel caso di specie, invece, non è dato rinvenire alcuna forma di merito tale da giustificare la disparità di trattamento tra docenti precari non abilitati.

Nello specifico, va evidenziato che i ricorrenti hanno pur sempre svolto il proprio periodo lavorativo valido.

Tuttavia, per cause non legate al merito, poiché non c'è alcun merito, ma solo il caso, nell'aver svolto 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso - circostanza quest'ultima peraltro determinata dalle convocazioni annuali pervenute dalle scuole che, altresì, variano da provincia a provincia – i ricorrenti sono stati ingiustamente esclusi.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

Pertanto, non essendo possibile nel caso di specie individuare una precisa scelta razionale e logica, in grado cioè di giustificare l'inclusione di taluni precari e l'esclusione degli altri precari, ivi compresi gli odierni ricorrenti, si ritiene che una lettura

costituzionalmente orientata della norma e del bando giustifichi l'ammissione degli odierni docenti alla procedura concorsuale.

In caso contrario, infatti, si consoliderebbe una situazione completamente illogica, nonché contraddittoria. Nello specifico, l'ordinamento da un lato favorirebbe la stabilizzazione del personale docente precario, ma, d'altro lato, restringerebbe la partecipazione al concorso dello stesso corpo docente *precario*, per ragioni comunque estranee al principio del merito ex art. 97 Cost.

Sia permesso, qui di seguito, fare un esempio, al solo fine di esprimere meglio le presenti doglianze.

A. Docente Tizio = tre anni di servizio sul pubblico, almeno uno sulla materia ovvero grado di scuola, tra a.s. 2008/2009 e a.s. 2019/2020.

B. B. Docente Caio = 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiede di partecipare al concorso.

In particolare, lo svolgimento del servizio prescritto non è dipeso dal merito, ma da ragioni del tutto estranee (es: sostituzioni; aspettative; provincia prescelta; etc.).

In ipotesi, i ricorrenti avrebbero potuto svolgere anche oltre tre anni di servizio, ma sarebbero ugualmente rimasti esclusi e non avrebbero perciò ottenuto il bene della vita.

Ora, è evidente come la Costituzione riconosca invece soltanto il merito, e non il caso, quale principio in grado di differenziare e premiare le posizioni tra docenti ai fini dell'accesso al pubblico impiego stabile.

Il merito è un principio costituzionalmente rilevante ex art. 97 Cost; mentre il caso non è un bene costituzionalmente tutelato.

Inoltre, a nulla vale sostenere che ai ricorrenti sia stata comunque concessa in ipotesi la possibilità di partecipare al Concorso Ordinario.

Va infatti chiarito come sia proprio quest'ultimo profilo ad evidenziare ulteriormente la palese disparità di trattamento. Infatti, il Concorso Ordinario è composto da tre prove, mentre il Concorso Straordinario da una sola prova: non è dato perciò comprendere perché alcuni docenti precari debbano beneficiare dell'indubbio vantaggio di sostenere una sola prova concorsuale, mentre, gli odierni ricorrenti, anch'essi precari, dovranno sostenere tre prove.

In altri termini, si registra un'assurda limitazione della carriera professionale a scapito dei ricorrenti, senza che, in sostanza, ci siano vere e proprie ragioni legate al merito.

Pertanto, dalla succitata prescrizione normativa deriva un eccessivo, quanto insensato, restringimento della platea dei candidati, con ingiusta limitazione del noto principio del *favor participationis*.

II

Il diritto euro unitario non prevede nessuna distinzione tra docenti precari.

II. VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

Com'è altresì noto, le problematiche del comparto scolastico sono state scrutinate anche da parte della giurisprudenza comunitaria.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. *precariato storico***), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

A bene vedere, infatti, il bando cui al Ddg n. 106/2016 prevedeva la partecipazione dei soli docenti abilitati, a prescindere dal servizio; così come il bando di cui al D.lgs. n. 59/2017 (c.d. Concorso semplificato) ha ammesso al concorso i soli docenti con l'abilitazione, anche in quest'ultimo caso, a prescindere dal servizio.

Pertanto, nella presente procedura concorsuale non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione: nessuno dei docenti ammessi, infatti, deve essere necessariamente titolare dell'abilitazione all'insegnamento.

Nel caso di specie, dunque, rileva il mero servizio. Proprio sotto tale profilo, la giurisprudenza comunitaria ha inteso prescrivere che ai fini del servizio svolto dai docenti, in tanto è possibile l'utilizzo dei contratti a termine in quanto venga concessa la possibilità al personale medesimo docente, mediante la partecipazione a specifici concorsi, di stabilizzare la propria posizione lavorativa.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le ragioni sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta ratio che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

III

Il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento.

III. VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA-IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Ora, non va altresì trascurato che il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce.

Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

Da quanto sopra argomentato, pertanto, emerge una situazione davvero paradossale. In altri termini, i docenti italiani – considerata l'assenza di percorsi di abilitazione che

avrebbero, anche ai fini dell'ammissione al presente concorso, facilitato la progressione professionale degli odierni ricorrenti – sono gli unici nel panorama europeo a non essere stati posti nelle condizioni di conseguire fisiologicamente l'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto già se ne sia discusso di tale importante profilo, non è possibile, neppure in questa sede, non rimarcare quanto sia assurdo che lo stesso Ministero, che ha emanato il presente concorso, al contempo, non si prodighi per favorire la massima partecipazione al concorso medesimo, mediante l'attivazione dei corsi *post lauream* che possano facilitare la partecipazione alle procedure di stabilizzazione.

IV

L'incostituzionalità quale motivo di ricorso.

IV. VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE-DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* - VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

ISTANZA

PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Com'è noto, la nostra Costituzione, ad impronta indubbiamente lavoristica, non giustifica alcuna forma di distinzione, per l'accesso al pubblico impiego, che non sia basata sul merito ai sensi dell'art. 97 Cost.

In particolare, la giurisprudenza costituzionale, spesso richiamata dal Collegio ma in senso non favorevole ai ricorrenti, nel caso di specie, invece, giustifica la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che *<<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano*

peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, qui non si eccepisce l'esistenza del concorso riservato, ma si eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

Ora, come già argomentato nelle precedenti doglianze, non c'è alcuna giustificazione logica fondata sul merito nell'escludere alcuni precari ed includere altri; e, dunque, non è data rinvenire alcun'altra motivazione a cui rinviare quale causa dell'esclusione degli odierni ricorrenti.

Peraltro, la partecipazione dei ricorrenti alle prove, mediante anche quelle suppletive, si porrebbe in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico.

Innanzitutto, non ci sarebbe alcun effetto c.d. traumatico, nel senso che l'impugnazione avviene pur sempre nei limiti dell'interesse, *in parte qua*, ossia al fine di permettere anche ai ricorrenti di conseguire il bene della vita.

Inoltre, le succitate prove suppletive, laddove le prove ordinarie si saranno già svolte, permetterebbero la partecipazione sia dei ricorrenti e sia dei candidati.

Preme altresì sottolineare, al riguardo, come non assume alcun fondamento il fatto che il Ministero abbia anche attivato il Concorso ordinario; anzi, è proprio la contestuale attivazione del Concorso ordinario ad evidenziare ulteriormente la disparità di trattamento.

Infatti, il Concorso ordinario prevede lo svolgimento di tre prove, mentre quello straordinario è facilitato e prevede lo svolgimento di una sola prova. Ebbene, non è dato comprendere perché per cause estranee al merito, alcuni docenti precari potranno svolgere una sola prova, mentre altri docenti precari dovranno effettuare tre prove, con indubbio vantaggio dei primi rispetto ai secondi, ma senza una razionale motivazione alla base.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, Codesto Ill.mo Collegio non dovesse rinvenire alcun margine per l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, con la presente istanza si chiede che la l n. 159/2019 venga rimessa alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 1,2,3,4,97 della Costituzione repubblica, nella parte in cui ha inteso escludere, senza alcun motivo legato alla logica e al merito, gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi alla procedura concorsuale ad oggetto.

V

La domanda risarcitoria derivante dalla violazione degli interessi legittimi di natura pretensiva.

V. ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA – IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

La mancata partecipazione al Concorso ha come drastica conseguenza quella di sottrarre per sempre il bene della vita ai ricorrenti.

Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quella in forma specifica, in quanto permette di consegnare al docente il bene della vita originariamente negatogli.

Nel caso in esame, dunque, ricorre l'**elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto. Ricorre altresì l'**elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita.

Si chiede, dunque, la partecipazione al presente concorso, quale forma di risarcimento in modalità specifica. In subordine, nell'interesse dei ricorrenti, si chiede la loro partecipazione alle prove suppletive- qualora i ricorrenti non dovessero concorrere unitamente ai loro colleghi già ammessi alla procedura concorsuale.

Le prove suppletive, quale modalità di risarcimento in forma specifica già sperimentata nel concorso 2016 e nel 2018, permetterebbero ai ricorrenti di sostenere il concorso in una seduta diversa da quella prevista dal bando e, dunque, di recuperare il bene della vita in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico. In estremo subordine, qualora non fosse possibile neppure la partecipazione dei ricorrenti alle prove suppletive, e, comunque, non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, si chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

VI

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Com'è noto, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa non vi sono controinteressati né in senso sostanziale e né in senso formale, prima della pubblicazione delle graduatorie di merito definitive. Invero, non esistono ancora soggetti terzi titolari del bene della vita e, dunque, in grado di vantare un interesse contrario e opposto a quello fatto valere dai ricorrenti. D'altronde, ad essere impugnato è pur sempre un atto di natura generale e regolamentare verso cui non vi sono controinteressati.

Tuttavia, qualora si dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, si chiede che venga disposta la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuarli uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Tanto premesso in fatto e in diritto, i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

CHIEDONO

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Nel merito: l'accoglimento del presente ricorso, la partecipazione al concorso e l'annullamento, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale, degli atti impugnati.

Salvezze illimitate

Valore indeterminabile – Pubblico impiego – 325.00 euro.

Lecce- Roma, 02/07/2020

Avv. Sirio Solidoro
SOLIDORO
SIRIO
Firmato digitalmente da
SOLIDORO SIRIO
Data: 2020.07.02
16:50:08 +02'00'

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE III BIS – MOTIVI AGGIUNTI BIS – NRG 6101/2020

PER: VALERIO MARIA (VLRMRA72P60I754N) nata a Siracusa il 20-09-1972 e ivi residente in Via Acradina, 1, con Laurea in Scienze Biologiche, conseguita in data 14-11-1997, presso Università di Catania, cdc A028, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **ORLANDO ROBERTA** (RLNRRT88C68I754X) nata a Siracusa il 28/03/1988 e ivi residente in Via dello Sparviero n 6, con Laurea magistrale in filologia moderna, conseguita in data 16/07/2015, presso Università degli Studi di Catania, cdc A022, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **FONTANA TERESA** (FNTTRS79P70C665C) nata a Chivasso (TO) il 30/09/1979 e residente in Chivasso (TO) alla Via talentino 26/C, titolo conseguito presso Università degli Studi di Torino, Corso di Laurea in Farmacia, il 11/10/2007, regione presso cui si chiede l'inserimento Piemonte, cdc A50; **DE VIVO STEFANIA** (DVVSFN86A66B963I) nato a Caserta il 26/1/1986 e residente in Casal di Principe alla Via Corso Umberto 209, laurea conseguita presso Università Suor Orsola Benincasa in Formazione e Scienze Umane per l'insegnamento il 25/10/2013, regione presso cui si chiede l'inserimento Lombardia, cdc ADSS; **CONGEDI PAOLA** (CNGPLA85D47D883L) nata a Gallipoli il 07/04/1985 e residente a Ugento, in Via Casarano 45, con Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale, conseguita in data 16.03.2010, presso Università del Salento, cdc AB 24, regione presso cui intende partecipare al concorso Puglia; **MIRAGLIOTTA ALESSANDRA** (MRGLSN87S46G377Y) nata a Patti il 06/11/1987 e residente a Piraino in Contrada Natoli, 5, con Laurea Magistrale in Statistica e Tecniche Decisionali, conseguita in data 14.10.2011, presso Università di Messina, cdc A26, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **BRUNO LORENA RITA** (brnlnr89d64a089j) nata a Agrigento il 24/04/1989 e ivi residente in Via Regione Siciliana 112, con Laurea in Scienze Tecniche dello Sport, conseguita presso Università di Palermo, in data 23.07.2015, cdc A048, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **KECHOUD LEILA** (KCHLLE74B64Z110Z) nata il 24/02/1974 in La Tronche (Francia) e residente in Pescara alla Via Vibrata 10, dottorato in Anglistica, Italianistica, Filologia conseguito in data 7/06/2017 presso l'Università "G.d'Annunzio" di Chieti-Pescara con 24 cfu conseguiti presso

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Università G. d'Annunzio Pescara- Chieti in data 22/06/2018, cdc A-24, regione in cui chiede l'inserimento Abruzzo; **MEGNA ROSALIA** (MGNRSL67H66G273N) nata a PALERMO il 26/06/1967 e ivi residente in via Altofonte n. 96/E, con LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE, conseguita in data 18/06/2019, presso UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO, con 24 cfu conseguiti presso Università Pegaso, in data 2019, cdc A19, regione Sicilia; tutti rappresentati e difesi come da mandati cartacei allegati in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento **per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché, ove occorra, contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento Protezione Civile, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero della Salute (C.F. 80242250589), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

BALDASSARRE GEORGIA BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987

Per l'annullamento e/o nullità

- A) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto *“Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e*

secondo grado. Sospensione”, nella parte in cui, nel prevedere la sospensione delle prove concorsuali, continua comunque ad escludere dalla partecipazione alla procedura in oggetto gli odierni ricorrenti.

- B) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- C) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto

il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e' ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonche' dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, e' stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto "DPCM 3 novembre 2020", a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

D) Nonché i ricorrenti ribadiscono l'impugnazione dei provvedimenti già gravati, ossia: del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto "*Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510*", a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni, nella parte in cui in cui esclude i ricorrenti, in quanto in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso.

- E) Nonché, nella parte in cui, il predetto gravato provvedimento, nell'aumentare il numero dei posti messi a bando, esclude tutt'ora gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi all'ambita procedura. Nonché nella parte in cui, previa esclusione dei ricorrenti, l'impugnato provvedimento prescrive l'indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano. Nonché nella parte in cui, nel modificare le date e le prove di accesso alla procedura, il succitato provvedimento non permette comunque la partecipazione delle parti ricorrenti.
- F) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle

competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la

richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per i ricorrenti, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti.

- G) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020, nella parte in cui, nel calendarizzare le prove di accesso al Concorso Straordinario, esclude la partecipazione degli odierni ricorrenti.
- H) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, per le anzidette ragioni, impediscono ingiustamente ai ricorrenti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, comunque inviate entro i termini previsti dall'impugnato decreto, ossia dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020, in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle

trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, ugualmente pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti, peraltro, a seguito delle nuove prescrizioni dell'impugnato decreto, in misura superiore rispetto a quanto già hanno essi fatto in occasione del precedente decreto di indizione del presente concorso.

- I) I ricorrenti, altresì, ribadiscono l'impugnazione già articolata con il precedente atto che qui si richiama integralmente: *Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", nella parte in cui esclude i ricorrenti, in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso.*

Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di

vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di

istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 - 2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno

o piu' decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione degli istanti al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010

anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impuguate.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedissequa note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note e di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati.

Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze online, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare ex

ufficio al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti.

Tanto premesso, i docenti ricorrono, con i presenti motivi aggiunti, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. Con i provvedimenti impugnati attraverso l'atto introduttivo, il Ministero dell'Istruzione ha indetto il bando (c.d. straordinario) per l'accesso al ruolo del personale docente riferito alla scuola secondaria di primo e secondo grado, posto comune e di sostegno.
2. Successivamente, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha pubblicato gli atti indicati in epigrafe, tramite cui ha riaperto i termini di partecipazione al presente concorso, con perdurante esclusione degli odierni ricorrenti.
3. In particolare, i ricorrenti sono tutti docenti con 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso.
4. La posizione soggettiva dei ricorrenti è specificata nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
VALERIO MARIA	Dal 12/01/2016 al 30/06/2016 presso Istituto paritario S. Maria di Siracusa, cdc A028; dal 28/09/2016 al 30/06/2017 presso Istituto paritario S. Maria di Siracusa, cdc A028;

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
	dal 22/09/2017 al 30/06/2018 presso Istituto paritario S. Maria di Siracusa, cdc A028; dal 12/10/2018 al 30/06/2019 presso XVI I.C. S. Chindemi di Siracusa, cdc sostegno scuola secondaria di primo grado; dall' 11/10/2019 al 30/06/2020 presso I. C. Riccardo da Lentini di Lentini (SR), cdc sostegno scuola secondaria di primo grado.
ORLANDO ROBERTA	Dal 07\01\2016 al 05\07\2016 presso Istituto paritario S. Maria Siracusa, cdc A022; dal 28\09\2016 al 30\06\2017 presso Istituto paritario S. Maria Siracusa, cdc A022; dal 20\09\2017 al 30\06\2018 presso Istituto paritario S. Maria Siracusa, cdc A022; dal 23\11\2017 al 19\12\2017 presso I. C statale S. Chindemi, siracusa, A022; dal 09\01\2018 al 05\02\2018 presso I.C. statale Valle dell'Anapo, Ferla (SR) cdc A022; dal 01\10\2018 al 30\06\2019 presso I.C. statale S. Chindemi Siracusa, cdc A022; dal 12\10\2018 al 30\06\2019 presso I.C. statale S. Chindemi, Siracusa, cdc sostegno; dal 30\09\2019 al 30\06\2020 presso I.C. statale G. M. Columba, Sortino (SR), cdc A022; dal 03\10\2019 al 30\06\2020 presso I.C. statale S. Chindemi, Siracusa, cdc A022.
FONTANA TERESA	dal 18/10/2017 al 30/06/2018 presso liceo scientifico , linguistico e delle scienze umane paritario "pascal" di Chieri (to) , cdc A050; dal 11/09/2018 al 30/06/2019 presso liceo scientifico, linguistico e delle scienze umane paritario "pascal" di Chieri (to) , cdc A050; dal 10/09/2019 al 28/10/2019 presso liceo scientifico, linguistico e delle scienze umane paritario "pascal" di Chieri (to) , cdc A050; dal 29/10/2019 al 20/12/2019 presso IIS statale "8 marzo" di Settimo Torinese (TO), cdc A050; dal 30/10/2019 al 10/06/2020 presso IIS Statale "europa unita" di Chivasso (TO), cdc A034.
DE VIVO STEFANIA	AA 2014/2015 DAL 21/10/2014 AL 30/6/2015 SOSTEGNO A18 SCUOLA PARITARIA DON BOSCO FRATTAMAGGIORE; AA 2015/2016 DAL 11/11/2015 AL 30/6/2016 SOSTEGNO A18 SCUOLA PARITARIA DON BOSCO FRATTAMAGGIORE; AA 2017/2018 DAL 12/12/2017 AL 8/6/2018 SOSTEGNO A18 SCUOLA STATALE GULLACE TALOTTA ROMA.
CONGEDI PAOLA	Dal 30/04/2015 al 13/07/2015 presso Istituto Paritario tecnico economico "G. Carducci" di Casarano (Lecce), cdc AB 24; Dal 12/10/2015 al 09/07/2016 presso Istituto Paritario tecnico economico di Casarano (Lecce), cdc AB 24; Dal 15/10/2018 al 12/06/2019 presso I.I.S. "F. Bottazzi" di Casarano (Lecce), cdc AB 24; Dal 01/10/2019 al 30/06/2020 presso I.I.S. "F. Bottazzi" di Casarano (Lecce), cdc AB 24.
MIRAGLIOTTA ALESSANDRA	Dal 8/10/2014 al 30/06/2015 Liceo Scienze Umane E. Scibilia (Istituto privato) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 14/09/2015 al 03/04/2016 Liceo Scienze Umane E. Scibilia (Istituto privato) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
	<p>Dal 04/04/2016 al 31/05/2016 IPAA ODONTOTECNICO (istituto Statale) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 01/06/2016 al 30/06/2016 Liceo Scienze Umane E. Scibilia(Istituto privato) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 08/09/2016 al 30/11/2016 Liceo Scienze Umane E. Scibilia (Istituto privato) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 01/12/2016 al 17/12/2016 Istituto Superiore ITET LAMPEDUSA (istituto Statale) - Sant'Agata di Militello (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 13/01/2017 al 14/06/2017 Istituto Superiore ITET LAMPEDUSA(istituto Statale) - Sant'Agata di Militello (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 04/11/2017 al 30/11/2017 Istituto Superiore Borghese Faranda (istituto Statale) - Patti (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 25/01/2018 al 02/02/2018 Istituto Superiore Merendino (istituto Statale) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 23/03/2018 al 08/04/2018 Istituto Superiore L. Sciascia (istituto Statale) - Sant'Agata di Militello (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 11/05/2018 al 16/06/2018 Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio (istituto Statale) - Messina (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 09/10/2018 al 17/10/2018 IPAA ODONTOTECNICO (istituto Statale) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 10/11/2018 al 20/12/2018 ITIS TORRICELLI(istituto Statale) - Sant'Agata di Militello (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 15/01/2019 al 08/03/2019 Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio(istituto Statale) - Messina (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 29/04/2019 al 01/06/2019 Istituto Tecnico Tecnologico "Ettore Majorana" (istituto Statale) Milazzo (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 24/10/2019 a tutt'oggi Istituto Superiore Borghese Faranda (istituto Statale) - Patti (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 11/01/2020 a tutt'oggi Istituto IPAA ODONTOTECNICO (istituto Statale) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26</p>
BRUNO LORENA RITA	<p>Dal 23/04/2015 al 30/06/2015 presso Liceo Artistico paritario Michelangelo di Agrigento, cdc A048;</p> <p>Dal 14/09/2015 al 30/06/2016 presso Liceo Artistico paritario Michelangelo di Agrigento, cdc A048;</p> <p>Dal 12/10/2016 al 15/07/2017 presso I.S. paritario Montalcini di Agrigento, cdc a048;</p> <p>Dal 01/09/2017 al 14/07/2018 presso I.S. paritario Montalcini di Agrigento, cdc A048;</p> <p>Dal 20/09/2018 al 31/08/2019 n.10 ore presso I.I.S. Statale L. Pirandello di Bivona con completamento n.8 ore presso I.I.S. per M.T di Calcutta Statale di Casteltermini, cdc A048;</p> <p>Dal 23/09/2019 al 30/06/2020 n.8 ore presso I.I.S. M.T. di Calcutta Statale di Casteltermini con completamento n.10 ore dal 26/09/2019 al 30/06/2020 presso I.I.S. G. B. Odierna Statale di Palma di Montechiaro, cdc A048.</p>
KECHOUD LEILA	<p>03/10/2016 al 30/06/2017 presso Istituto paritario Nostra Signora di Pescara, cdc AA24;</p> <p>14/09/2017 al 30/06/2018 presso Istituto paritario Nostra Signora di Pescara, cdc AA24;</p> <p>13/09/2018 al 30/06/2019 presso Istituto paritario Nostra Signora di Pescara, cdc AA24;</p>

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
 in diritto scolastico

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
	24/09/2019 al 30/06/2020 presso Istituto tecnico statale Aterno- Manthonè di Pescara, cdc AA24
MEGNA ROSALIA	<p>dal 20/11/2007 al 10/06/2008 presso Istituto Tecnico Statale Commerciale "Luigi Sturzo" Bagheria (PA), cdc "Altre" "Diagnosticare - Affrontare" cioè attività di orientamento –</p> <p>2) dal 20/11/2008 al 10/06/2009 presso Istituto Tecnico Statale Commerciale "Luigi Sturzo" Bagheria (PA), cdc "Altre" "Diagnosticare - Affrontare" cioè attività di orientamento –</p> <p>3) dal 20/11/2009 al 10/06/2010 presso Istituto Tecnico Statale Commerciale "Luigi Sturzo" Bagheria (PA), cdc "Altre" "Diagnosticare - Affrontare" cioè attività di orientamento -</p> <p>4) da ottobre 2008 a febbraio 2009 presso Istituto Professionale Statale per l'Industria r l'Artigianato "S. D'Acquisto" Bagheria (PA), cdc "Altre" cioè "Orientamento" –</p> <p>5) dal 25/10/2012 al 17/05/2013 presso Liceo Classico Statale "G. Ugdulena" Termini Imerese (PA), cdc "altre" cioè "Orientamento" –</p> <p>6) dal 14/02/2013 al 09/05/2013 presso il Liceo Classico Statale "F. Scaduto" Bagheria (PA), cdc "altre" cioè "Orientamento" -</p> <p>7) da ottobre 2012 a maggio 2013 presso Liceo Scientifico Statale "Palmeri" di Termini Imerese, cdc "altre" cioè "Orientamento" –</p> <p>8) da ottobre 2012 a maggio 2013 presso Istituto Istruzione Superiore Statale "Stenio" di Termini Imerese, cdc "altre" cioè "Orientamento"</p> <p>9) ANNO SCOLASTICO IN CORSO: 2019/2020 nella classe A19 di concorso specifica di cui si chiede di partecipare al concorso straordinario, dal 16/09/2019 al 30/06/2020 PRESSO "Associazione E.L.I.S. - Scuola Alberghiera Mediterranea" scuola alberghiera accreditata per i percorsi IeFP , cdc A19 -</p>

5. Nel bando impugnato con il ricorso introduttivo e nei provvedimenti contestati con i presenti motivi aggiunti, dunque, il Ministero dell’Istruzione ha dunque escluso gli odierni ricorrenti. In particolare, il Ministero ha previsto la partecipazione soltanto in favore di coloro che abbiano maturato il servizio presso gli istituti scolastici pubblici,

per almeno tre anni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, e di cui almeno un anno sia stato svolto per la classe di concorso per cui i candidati intendono concorrere.

6. Il Ministero, dunque, ha inteso concedere la possibilità di sostenere le prove non già a tutti i docenti *precari*, ma soltanto ai docenti *precari* titolari del predetto servizio, con l'ingiusta esclusione di altri docenti, tra cui appunto gli odierni ricorrenti, che, seppure ugualmente precari, per cause estranee al merito, non hanno tuttavia maturato tre anni di cui almeno un anno sulla classe di concorso ovvero ordine di scuola per cui intendono concorrere entro gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020. A nulla è valsa l'istanza dai ricorrenti inviata, secondo le procedure del bando, dal 28 maggio 2020 ore 9.00 ed entro il 03 luglio 23.59, termini poi riaperti dalle ore 9.00 dell'11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020.
7. Inoltre, con il recente provvedimento, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha di nuovo sospeso le prove del predetto Concorso Straordinario, ma senza ampliare la categoria dei soggetti ammessi, nonostante la necessità di ricoprire il fabbisogno delle cattedre rimasto tutt'oggi vacante.
8. Ne deriva che i ricorrenti lamentano come il provvedimento di sospensione del Concorso, peraltro parziale, avrebbe dovuto indurre la parte pubblica alla riedizione del potere amministrativo e, dunque, a comprendere anche quella parte del personale docente rimasto tutt'oggi escluso dal predetto Concorso.
9. Viceversa, l'impugnato provvedimento, nonostante le varie interrogazioni parlamentari, le proteste nel mondo della scuola, si limita a sospendere il Concorso, con l'ingiusta conseguenza di confermare l'esclusione delle parti ricorrenti.
10. Contro l'ingiusta esclusione, dunque, i docenti ricorrono per le seguenti ragioni di diritto e, pertanto, oltre ad articolare vizi propri, ripropongono gli stessi vizi derivati e già eccepiti in occasione dell'atto introduttivo con cui hanno contestato il bando di indizione del Concorso de quo.

MOTIVI

I

VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATARIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

Vizi propri.

Con il contestato provvedimento, com'è noto, il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta esclusione dal predetto Concorso.

I ricorrenti, dunque, seppure docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso, non sono stati ammessi a partecipare alla presente procedura, con derivante impossibilità di accesso all'impiego di lavoro stabile.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrenti si pone in contrasto sia con il principio del *favor participationis* e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

L'ingiusta esclusione, pertanto, ribadita nell'atto gravato, non tiene conto di come lo stesso Ministero non abbia, negli anni, bandito con cadenza regolare non solo i concorsi pubblici per l'accesso al ruolo, ma anche i concorsi pubblici per l'accesso all'abilitazione, che avrebbero permesso ai ricorrenti di ottenere il titolo *post lauream*, da cui sarebbe derivata la spendibilità

del medesimo titolo ai fini delle supplenze e, dunque, la possibilità di cumulare maggiore servizio.

Viceversa, il Ministero, nel pieno della pandemia, indice un concorso per esami e non per soli titoli – senza nemmeno porsi il problema di come lo stesso sarebbe stato senz'altro sospeso a causa del fatto che la pandemia non era ancora terminata nel momento in cui lo stesso è stato indetto – ed esclude, ingiustamente, una parte del corpo docente che, pertanto, continuerà a rimanere, anche a fronte degli eventi di recente scatenatisi, nell'alveo del c.d. precariato storico con derivante violazione della l. n. 244/2007 che, nel trasformare le c.d. GAE da permanenti ad esaurimento, ha riconosciuto la centralità del Concorso quale unico canale di reclutamento a cui, tuttavia, non ha fatto seguito la pubblicazione regolare dei bandi. Né vale sostenere che sono stati altresì indetti i concorsi ordinari, invero, ad oggi, ossia mentre è redatto il presente ricorso, il Ministero non ha previsto la calendarizzazione di alcun concorso, diverso da quello in esame e, come sin qui visto, già sospeso, con ingiusta cristallizzazione – soprattutto se rapportata ai principi del diritto eurounitario – del fenomeno del precariato scolastico.

Illegittimità derivata

II

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI -

Com'è noto, il Ministero dell'Istruzione, attraverso i provvedimenti indicati in epigrafe, ha dunque riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale.

Nello specifico, l'atto gravato ha previsto un ampliamento dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione.

Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringe, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi.

Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario.

Come sarà meglio argomentato nelle successive doglianze, ad essere posto in discussione non è l'an, ossia se debba o meno esserci una procedura riservata, ma il quomodo, e, dato il contesto temporale, il quando.

In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

Posto che le supplenze ogni anno vengono conferite sulla base di criteri non attinenti al merito (es: scelta della provincia, classe di concorso, etc), non è dato comprendere quale sia il merito di avere svolto tre anni di servizio di cui uno sulla materia di concorso e quale sia il demerito, stante la predetta astrattezza dei canoni utilizzati, nel non averlo svolto.

La Costituzione, infatti, tutela la logica e il merito, quali beni rilevanti per orientare i comportamenti sociali e le scelte amministrative, non certo il caso, qual è, invece, la scelta, senza un fondo di merito, di escludere taluni docenti ed includere altri.

III

Il Ministero dell'Istruzione discrimina ingiustamente i docenti precari, e, senza alcuna giustificazione concreta basata sul principio del merito ex art. 97 Cost, li esclude dal presente Concorso.

ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL

FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

Il bando impugnato permette l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020).

Va dunque premesso che nel presente Concorso non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018). Invero, nella odierna e contesta procedura, ciò che assume rilevanza ai fini dell'an, è soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la ratio sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

In particolare, mentre nei precedenti concorsi, l'aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento post lauream era comunque un requisito meritorio, nel caso di specie, invece, non è dato rinvenire alcuna forma di merito tale da giustificare la disparità di trattamento tra docenti precari non abilitati.

Nello specifico, va evidenziato che i ricorrenti hanno pur sempre svolto il proprio periodo lavorativo valido.

Tuttavia, per cause non legate al merito, poiché non c'è alcun merito, ma solo il caso, nell'aver svolto 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso - circostanza quest'ultima peraltro determinata dalle convocazioni annuali pervenute dalle scuole che, altresì, variano da provincia a provincia – i ricorrenti sono stati ingiustamente esclusi.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti

non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

Pertanto, non essendo possibile nel caso di specie individuare una precisa scelta razionale e logica, in grado cioè di giustificare l'inclusione di taluni precari e l'esclusione degli altri precari, ivi compresi gli odierni ricorrenti, si ritiene che una lettura costituzionalmente orientata della norma e del bando giustifichi l'ammissione degli odierni docenti alla procedura concorsuale.

In caso contrario, infatti, si consoliderebbe una situazione completamente illogica, nonché contraddittoria. Nello specifico, l'ordinamento da un lato favorirebbe la stabilizzazione del personale docente precario, ma, d'altro lato, restringerebbe la partecipazione al concorso dello stesso corpo docente precario, per ragioni comunque estranee al principio del merito ex art. 97 Cost.

Sia permesso, qui di seguito, fare un esempio, al solo fine di esprimere meglio le presenti doglianze.

A. Docente Tizio = tre anni di servizio sul pubblico, almeno uno sulla materia ovvero grado di scuola, tra a.s. 2008/2009 e a.s. 2019/2020.

B. B. Docente Caio = 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiede di partecipare al concorso.

In particolare, lo svolgimento del servizio prescritto non è dipeso dal merito, ma da ragioni del tutto estranee (es: sostituzioni; aspettative; provincia prescelta; etc.).

In ipotesi, i ricorrenti avrebbero potuto svolgere anche oltre tre anni di servizio, ma sarebbero ugualmente rimasti esclusi e non avrebbero perciò ottenuto il bene della vita.

Ora, è evidente come la Costituzione riconosca invece soltanto il merito, e non il caso, quale principio in grado di differenziare e premiare le posizioni tra docenti ai fini dell'accesso al pubblico impiego stabile.

Il merito è un principio costituzionalmente rilevante ex art. 97 Cost; mentre il caso non è un bene costituzionalmente tutelato.

Inoltre, a nulla vale sostenere che ai ricorrenti sia stata comunque concessa in ipotesi la possibilità di partecipare al Concorso Ordinario.

Va infatti chiarito come sia proprio quest'ultimo profilo ad evidenziare ulteriormente la palese disparità di trattamento. Infatti, il Concorso Ordinario è composto da tre prove, mentre il Concorso Straordinario da una sola prova: non è dato perciò comprendere perché alcuni docenti precari debbano beneficiare dell'indubbio vantaggio di sostenere una sola prova concorsuale, mentre, gli odierni ricorrenti, anch'essi precari, dovranno sostenere tre prove.

In altri termini, si registra un'assurda limitazione della carriera professionale a scapito dei ricorrenti, senza che, in sostanza, ci siano vere e proprie ragioni legate al merito.

Pertanto, dalla succitata prescrizione normativa deriva un eccessivo, quanto insensato, restringimento della platea dei candidati, con ingiusta limitazione del noto principio del favor participationis.

IV

Il diritto euro unitario non prevede nessuna distinzione tra docenti precari.

VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

Com'è altresì noto, le problematiche del comparto scolastico sono state scrutinate anche da parte della giurisprudenza comunitaria.

*In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (c.d. **precariato storico**), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.*

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

A bene vedere, infatti, il bando cui al Ddg n. 106/2016 prevedeva la partecipazione dei soli docenti abilitati, a prescindere dal servizio; così come il bando di cui al D.lgs. n. 59/2017 (c.d. Concorso semplificato) ha ammesso al concorso i soli docenti con l'abilitazione, anche in quest'ultimo caso, a prescindere dal servizio.

Pertanto, nella presente procedura concorsuale non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione: nessuno dei docenti ammessi, infatti, deve essere necessariamente titolare dell'abilitazione all'insegnamento.

Nel caso di specie, dunque, rileva il mero servizio. Proprio sotto tale profilo, la giurisprudenza comunitaria ha inteso prescrivere che ai fini del servizio svolto dai docenti, in tanto è possibile l'utilizzo dei contratti a termine in quanto venga concessa la possibilità al personale medesimo docente, mediante la partecipazione a specifici concorsi, di stabilizzare la propria posizione lavorativa.

*Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le **ragioni** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta **ratio** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.*

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

V

Il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento.

VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Ora, non va altresì trascurato che il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce.

Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

Da quanto sopra argomentato, pertanto, emerge una situazione davvero paradossale. In altri termini, i docenti italiani – considerata l'assenza di percorsi di abilitazione che avrebbero, anche ai fini dell'ammissione al presente concorso, facilitato la progressione professionale

degli odierni ricorrenti – sono gli unici nel panorama europeo a non essere stati posti nelle condizioni di conseguire fisiologicamente l'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto già se ne sia discusso di tale importante profilo, non è possibile, neppure in questa sede, non rimarcare quanto sia assurdo che lo stesso Ministero, che ha emanato il presente concorso, al contempo, non si prodighi per favorire la massima partecipazione al concorso medesimo, mediante l'attivazione dei corsi post lauream che possano facilitare la partecipazione alle procedure di stabilizzazione.

VI

L'incostituzionalità quale motivo di ricorso.

VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO -VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

ISTANZA

PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Com'è noto, la nostra Costituzione, ad impronta indubbiamente lavoristica, non giustifica alcuna forma di distinzione, per l'accesso al pubblico impiego, che non sia basata sul merito ai sensi dell'art. 97 Cost.

In particolare, la giurisprudenza costituzionale, spesso richiamata dal Collegio ma in senso non favorevole ai ricorrenti, nel caso di specie, invece, giustifica la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio

del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, qui non si eccepisce l'esistenza del concorso riservato, ma si eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

Ora, come già argomentato nelle precedenti doglianze, non c'è alcuna giustificazione logica fondata sul merito nell'escludere alcuni precari ed includere altri; e, dunque, non è data rinvenire alcun'altra motivazione a cui rinviare quale causa dell'esclusione degli odierni ricorrenti.

Peraltro, la partecipazione dei ricorrenti alle prove, mediante anche quelle suppletive, si porrebbe in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico.

Innanzitutto, non ci sarebbe alcun effetto c.d. traumatico, nel senso che l'impugnazione avviene pur sempre nei limiti dell'interesse, in parte qua, ossia al fine di permettere anche ai ricorrenti di conseguire il bene della vita.

Inoltre, le succitate prove suppletive, laddove le prove ordinarie si saranno già svolte, permetterebbero la partecipazione sia dei ricorrenti e sia dei candidati.

Preme altresì sottolineare, al riguardo, come non assume alcun fondamento il fatto che il Ministero abbia anche attivato il Concorso ordinario; anzi, è proprio la contestuale attivazione del Concorso ordinario ad evidenziare ulteriormente la disparità di trattamento.

Infatti, il Concorso ordinario prevede lo svolgimento di tre prove, mentre quello straordinario è facilitato e prevede lo svolgimento di una sola prova. Ebbene, non è dato comprendere perché per cause estranee al merito, alcuni docenti precari potranno svolgere una sola prova, mentre altri docenti precari dovranno effettuare tre prove, con indubbio vantaggio dei primi rispetto ai secondi, ma senza una razionale motivazione alla base.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, Codesto Ill.mo Collegio non dovesse rinvenire alcun margine per l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, con la presente istanza si chiede che la l n. 159/2019 venga rimessa alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 1,2,3,4,97 della Costituzione repubblica, nella parte in cui ha inteso escludere, senza alcun motivo legato alla logica e al merito, gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi alla procedura concorsuale ad oggetto.

VII

La domanda risarcitoria derivante dalla violazione degli interessi legittimi di natura pretensiva.

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA – IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

La mancata partecipazione al Concorso ha come drastica conseguenza quella di sottrarre per sempre il bene della vita ai ricorrenti.

Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quella in forma specifica, in quanto permette di consegnare al docente il bene della vita originariamente negatogli.

*Nel caso in esame, dunque, ricorre **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto. Ricorre altresì **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita.*

Si chiede, dunque, la partecipazione al presente concorso, quale forma di risarcimento in modalità specifica. In subordine, nell'interesse dei ricorrenti, si chiede la loro partecipazione alle prove suppletive- qualora i ricorrenti non dovessero concorrere unitamente ai loro colleghi già ammessi alla procedura concorsuale.

Le prove suppletive, quale modalità di risarcimento in forma specifica già sperimentata nel concorso 2016 e nel 2018, permetterebbero ai ricorrenti di sostenere il concorso in una seduta diversa da quella prevista dal bando e, dunque, di recuperare il bene della vita in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico. In estremo subordine, qualora non fosse possibile neppure la partecipazione dei ricorrenti alle prove suppletive, e, comunque, non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, si chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

VIII

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Com'è noto, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa non vi sono controinteressati né in senso sostanziale e né in senso formale, prima della pubblicazione delle graduatorie di merito definitive. Invero, non esistono ancora soggetti terzi titolari del bene della vita e, dunque, in grado di vantare un interesse contrario e opposto a quello fatto valere dai ricorrenti. D'altronde, ad essere impugnato è pur sempre un atto di natura generale e regolamentare verso cui non vi sono controinteressati.

Tuttavia, qualora si dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, si chiede che venga disposta la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuarli uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Tanto premesso in fatto e in diritto, i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

CHIEDONO

Nel merito: l'accoglimento dei motivi aggiunti, del ricorso, la partecipazione al concorso e l'annullamento, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale, degli atti impugnati.

Salvezze illimitate

Valore indeterminabile – Pubblico impiego – 325.00 euro.

Lecce- Roma, 30/12/2020

Avv. Sirio Solidoro

SOLIDORO SIRIO
Firmato digitalmente da
SOLIDORO SIRIO
Data: 2020.12.30 20:04:45
+01'00'

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE III BIS – MOTIVI AGGIUNTI – NRG 6101/2020

PER: CONGEDI PAOLA (CNGPLA85D47D883L) nata a Gallipoli il 07/04/1985 e residente a Ugento, in Via Casarano 45, con Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale, conseguita in data 16.03.2010, presso Università del Salento, cdc AB 24, regione presso cui intende partecipare al concorso Puglia; rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegati in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (C.F.: 80024770721)- Direzione Generale - Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale, in persona del Dirigente p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Dott.ssa Esterina Lucia Oliva, in qualità di Dirigente p.t. dell'USR Puglia- Direzione Generale -Ufficio II - Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Direzione Generale -Ufficio II, in persona del Direttore Generale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Mario Trifiletti, in qualità di Dirigente Vicario p.t. dell'USR Puglia- Direzione Generale -Ufficio II, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Commissione Giudicatrice per la classe di concorso AB24 Puglia presso USR Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché, ove occorra, contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento Protezione Civile, in persona del legale rappresentante p.t, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero della Salute (C.F. 80242250589), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina,

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

CARLUCCI STEFANO nato il 15/12/1972 residente alla VIA DI PALMA 156 - TARANTO
- inserito nelle graduatorie di merito AB24 Puglia

BALDASSARRE GEORGIA BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987

IACOVACCI ERMINIA nata il 07/10/1975 e residente in VIA CONCETTO MARCHESI, 5
– 71121- FOGGIA- inserita nelle graduatorie di merito AB24 Puglia

Per l'annullamento e/o nullità

- a) delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, AB24 Puglia, come pubblicate dall'USR Puglia, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato decreto di approvazione del 09/06/2021 prot. n. 0015602, a firma del Dott. Mario Trifiletti, in qualità di Dirigente Vicario dell'USR Puglia- Direzione Generale- Ufficio II, nella parte in cui è esclusa la ricorrente, nonché della nota prot. n. 0015648 del 09/06/2021, a firma della dott.ssa Esterina Lucia Oliva, in qualità di Dirigente p.t. dell'USR Puglia- Direzione Generale – Ufficio II, avente ad oggetto “Decreto legge n.73 del 25.5.2021 art.59, comma 3.D.D. n.510 del 23.4.2020 e D.D. n.783 dell'8.7.2020 - Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente

della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno -. Classe di concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (INGLESE) - Decreto prot. n.15602 del 9.6.2021 di approvazione della graduatoria definitiva generale di merito per la Regione Puglia. Pubblicazione”, nonché di ogni ulteriore eventuale rettifica o modifica delle impugnate graduatorie, e di ogni eventuale allegato. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi all’accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri atti di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui escludono per l’appunto l’attuale istante; nonché di tutti i verbali di formazione dei criteri di valutazione nei limiti dell’interesse leso, di tutti i verbali di valutazione approvati dalle Commissioni, nonché dei criteri individuati nel bando, nonché delle griglie di valutazione;

- b) Nonché di ogni eventuale nota e pedissequo allegato e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al predetto impugnato decreto prot. n. 0015602 del 09/06/2021, fra cui: il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni; il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni; il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; la legge n.107 del 13.7.2015; il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso e successive modifiche e integrazioni; il decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017; il decreto legge n.126 del 29.10.2019 convertito con modificazioni dalla legge n.159 del 20.12.2019; il decreto legge n.22 dell’8.4.2020 convertito con modificazioni dalla legge n.41 del 6.6.2020; il D.D. n. 510 del 23.4.2020 riguardante la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; il D.D. n. 783 dell’8.7.2020 riguardante le modifiche e integrazioni al D.D. n.510 del 23.4.2020; gli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D. n.510 del 23.4.2020 così come modificati dal D.D. n.783 dell’8.7.2020 riguardanti le disposizioni per la formazione delle Commissioni di valutazione; l’allegato B ai suindicati DD.DD. riguardante il prospetto

delle regioni senza aggregazioni territoriali nel quale si precisa che per la classe di concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (INGLESE) – risulta essere l'USR PUGLIA responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione della graduatoria di merito della Regione PUGLIA; il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione di valutazione per la procedura concorsuale indetta con i già citati DD.DD. nn.510/2020 e 783/2020 relativa alla classe di concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (INGLESE) –; gli atti di valutazione delle prove scritte e dei titoli predisposti dalla Commissione di valutazione su indicata ai sensi della tabella D allegata al citato D.D. n. 510/2020; la graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art.15, comma 1 e 3 del D.D. n.510/2020 dalla suddetta Commissione di valutazione per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (INGLESE) - per la Regione PUGLIA; l'art. 2 del D.D. n. 510/2020 in merito ai requisiti di ammissione alla procedura straordinaria in questione; l'art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati; la legge n.68 del 12.3.1999; tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio totale conseguito da più candidati; l'art.59, comma 3, del decreto legge n.73 del 25.5.2021, cosiddetto decreto sostegni bis, che prevede che la graduatoria di cui all'art.1, comma 9, lettera b) del decreto legge 29.10.2019 n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.12.2019 n.159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo; pertanto necessario procedere alla approvazione delle graduatorie di merito, ai sensi dell'art.15, commi 2, 3 e 4 del D.D. n.510 del 23.4.2020 integrate da quanto previsto dal suddetto art.59, comma 3, del decreto legge n.73 del 25.5.2021;

- c) degli esiti della prova scritta per l'accesso al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, AB24 Puglia, come pubblicate dall'USR Puglia, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato avviso di pubblicazione Prot. N. 0010881 del 27/04/2021, nonché di ogni nota e pedissequo allegato, a

firma della dott.ssa Esterina Lucia Oliva, in qualità di Dirigente p.t. dell'USR Puglia- Direzione Generale- Ufficio II , avente ad oggetto “ Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai D.D. 23 aprile 2020, n. 510 e D.D. 8 luglio 2020, n. 783. Pubblicazione esiti prova scritta e avviso presentazione titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. Classe di concorso AB24- Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II Grado (Inglese)”, nella parte in cui è esclusa la ricorrente.

La ricorrente ribadisce l'impugnazione degli atti già fatti oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti e, dunque, insiste per l'annullamento:

- A) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto “*Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione*”, nella parte in cui, nel prevedere la sospensione delle prove concorsuali, continua comunque ad escludere dalla partecipazione alla procedura in oggetto gli odierni ricorrente.
- B) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- C) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome è ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonché dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto "DPCM 3 novembre 2020", a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

- D) del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto *“Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”*, a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni, nella parte in cui in cui esclude i ricorrente, in quanto in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso.
- E) Nonché, nella parte in cui, il predetto gravato provvedimento, nell'aumentare il numero dei posti messi a bando, esclude tutt'ora gli odierni ricorrente dalla possibilità di essere ammessi all'ambita procedura. Nonché nella parte in cui, previa esclusione dei ricorrente, l'impugnato provvedimento prescrive l'indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano. Nonché nella parte in cui, nel modificare le date e le prove di accesso alla procedura, il succitato provvedimento non permette comunque la partecipazione delle parti ricorrente.
- F) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more

dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per il ricorrente, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrente.

- G) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020, nella parte in cui, nel calendarizzare le prove di accesso al Concorso Straordinario, esclude la partecipazione degli odierni ricorrente.
- H) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, per le anzidette ragioni, impediscono ingiustamente alla ricorrente l'accesso al sistema istanze online, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero

i requisiti per partecipare ex officio al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrente, comunque inviate entro i termini previsti dall'impugnato decreto, ossia dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020, in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quella trasmessa dall'istante anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrente al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, ugualmente pagati tali diritti di segreteria dai ricorrente, peraltro, a seguito delle nuove prescrizioni dell'impugnato decreto, in misura superiore rispetto a quanto già hanno essi fatto in occasione del precedente decreto di indizione del presente concorso.

- I) Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", nella parte in cui esclude i ricorrente, in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso.

Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o più decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione dell'istante al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impuguate.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedissequa note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova

scritta), errata corregge allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrente. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrente dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note e di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati.

Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente all'istante l'accesso al sistema istanze online, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare ex officio al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrente, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio

e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quella trasmessa dall'istante anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione della ricorrente al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono alla docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dalla ricorrente.

Tanto premesso, la docente ricorre, con i presenti motivi aggiunti, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

IN LIMINE

Con il ricorso introduttivo l'istante impugnava gli atti sopra specificati, a causa della sua esclusione dal concorso.

Oggetto del presente ricorso è l'impugnazione delle graduatorie definitive di merito nel frattempo pubblicate, nella parte in cui escludono il docente dall'inserimento in graduatorie a pieno titolo. Pertanto, vengono riproposte le medesime censure degli atti introduttivi, in ragione dell'illegittimità derivata, oltre ai vizi propri.

FATTO

1. Con i provvedimenti impugnati attraverso l'atto introduttivo, il Ministero dell'Istruzione ha indetto il bando (c.d. straordinario) per l'accesso al ruolo del personale docente riferito alla scuola secondaria di primo e secondo grado, posto comune e di sostegno.
2. Successivamente, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha pubblicato gli atti indicati in epigrafe, tramite cui ha riaperto i termini di partecipazione al presente concorso, con perdurante esclusione dell'odierna ricorrente.
3. In particolare, la ricorrente è una docente con 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiede di partecipare al concorso.
4. La posizione soggettiva della ricorrente è specificata nella seguente tabella:

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
CONGEDI PAOLA	Dal 30/04/2015 al 13/07/2015 presso Istituto Paritario tecnico economico "G. Carducci" di Casarano (Lecce), cdc AB 24; Dal 12/10/2015 al 09/07/2016 presso Istituto Paritario tecnico economico di Casarano (Lecce), cdc AB 24; Dal 15/10/2018 al 12/06/2019 presso I.I.S. "F. Bottazzi" di Casarano (Lecce), cdc AB 24; Dal 01/10/2019 al 30/06/2020 presso I.I.S. "F. Bottazzi" di Casarano (Lecce), cdc AB 24.

5. Nel bando impugnato con il ricorso introduttivo e nei provvedimenti contestati con i presenti motivi aggiunti, dunque, il Ministero dell'Istruzione ha dunque escluso gli odierni ricorrente. In particolare, il Ministero ha previsto la partecipazione soltanto in favore di coloro che abbiano maturato il servizio presso gli istituti scolastici pubblici, per almeno tre anni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, e di cui almeno un anno sia stato svolto per la classe di concorso per cui i candidati intendono concorrere.
6. Il Ministero, dunque, ha inteso concedere la possibilità di sostenere le prove non già a tutti i docenti *precari*, ma soltanto ai docenti *precari* titolari del predetto servizio, con l'ingiusta esclusione di altri docenti, tra cui appunto gli odierni ricorrente, che, seppure ugualmente precari, per cause estranee al merito, non hanno tuttavia maturato tre anni di cui almeno un anno sulla classe di concorso ovvero ordine di scuola per cui intendono concorrere entro gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020. A nulla è valsa l'istanza dai ricorrente inviata, secondo le procedure del bando, dal 28 maggio 2020 ore 9.00 ed entro il 03 luglio 23.59, termini poi riaperti dalle ore 9.00 dell'11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020.
7. Inoltre, con il recente provvedimento, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha di nuovo sospeso le prove del predetto Concorso Straordinario, ma senza ampliare la categoria dei soggetti ammessi, nonostante la necessità di ricoprire il fabbisogno delle cattedre rimasto tutt'oggi vacante.
8. Da ultimo, l'Ufficio Scolastico di interesse dell'odierna ricorrente ha pubblicato le graduatorie di merito.
9. Contro l'ingiusta esclusione, dunque, la docente ricorre per le seguenti ragioni di diritto.

MOTIVI

VIZI PROPRI

A

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.

Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto.

Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti.

Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote.

Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica,

Appare, dunque, giusto ripercorrere brevemente il presupposto giuridico (errato) da cui il Ministero è partito al fine di escludere, ingiustamente, l'odierna istante.

In particolare, quando è stato indetto il bando di concorso, lo stesso Ministero aveva anche previsto che venissero pubblicati due altri bandi: uno per l'accesso al concorso ordinario e l'altro per conseguire l'abilitazione all'insegnamento (sul punto, in tema cioè di abilitazione

all'insegnamento, *per incidens*, non si può qui negare l'anomalia italiana, che ha visto il Ministero pubblicare dal 2010 ad oggi appena due corsi di TFA).

Ora, ad essere stato indetto è stato il solo Concorso Straordinario non anche quello ordinario o per l'abilitazione. Da ciò deriva che gli altri due concorsi, che, nel rispetto della direttiva comunitaria avrebbero dovuto garantire l'accesso all'impiego stabile a chi non avesse avuto i contestati requisiti di accesso al concorso straordinario, non è più un punto di riferimento normativo a cui poter guardare, perché gli altri due concorsi, benché pubblicati, non hanno visto calendarizzate le prove.

Da ciò deriva, nonostante l'assenza di cattedre, l'ingiusta esclusione della parte ricorrente. Al contrario, al fine di bilanciare l'interesse pubblico e privato sarebbe invece possibile permettere la partecipazione alle prove suppletive del ricorrente che, come accade in ogni concorso del settore scolastico, possono, da un lato garantire il mantenimento dei rapporti già esauriti e d'altro lato l'ampliamento della platea dei concorrenti, tra cui l'odierna ricorrente.

VIZI DERIVATI

I

VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATARIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

Vizi propri.

Con il contestato provvedimento, com'è noto, il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta esclusione dal predetto Concorso.

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

I ricorrente, dunque, seppure docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso, non sono stati ammessi a partecipare alla presente procedura, con derivante impossibilità di accesso all'impiego di lavoro stabile.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrente al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrente si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

L'ingiusta esclusione, pertanto, ribadita nell'atto gravato, non tiene conto di come lo stesso Ministero non abbia, negli anni, bandito con cadenza regolare non solo i concorsi pubblici per l'accesso al ruolo, ma anche i concorsi pubblici per l'accesso all'abilitazione, che avrebbero permesso ai ricorrente di ottenere il titolo post lauream, da cui sarebbe derivata la spendibilità del medesimo titolo ai fini delle supplenze e, dunque, la possibilità di cumulare maggiore servizio.

Viceversa, il Ministero, nel pieno della pandemia, indice un concorso per esami e non per soli titoli – senza nemmeno porsi il problema di come lo stesso sarebbe stato senz'altro sospeso a causa del fatto che la pandemia non era ancora terminata nel momento in cui lo stesso è stato indetto – ed esclude, ingiustamente, una parte del corpo docente che, pertanto, continuerà a rimanere, anche a fronte degli eventi di recente scatenatisi, nell'alveo del c.d. precariato storico con derivante violazione della l. n. 244/2007 che, nel trasformare le c.d. GAE da permanenti ad esaurimento, ha riconosciuto la centralità del Concorso quale unico canale di reclutamento a cui, tuttavia, non ha fatto seguito la pubblicazione regolare dei bandi. Né vale sostenere che sono stati altresì indetti i concorsi ordinari, invero, ad oggi, ossia mentre è redatto il presente ricorso, il Ministero non ha previsto la calendarizzazione di alcun concorso, diverso da quello in esame e, come sin qui visto, già sospeso, con ingiusta cristallizzazione – soprattutto se rapportata ai principi del diritto eurounitario – del fenomeno del precariato scolastico.

II

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI -

Com'è noto, il Ministero dell'Istruzione, attraverso i provvedimenti indicati in epigrafe, ha dunque riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale.

Nello specifico, l'atto gravato ha previsto un ampliamento dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione della parte istante.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione.

Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringe, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi.

Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come l'odierna istante, non è stata ingiustamente ammessa a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario.

Come sarà meglio argomentato nelle successive doglianze, ad essere posto in discussione non è l'an, ossia se debba o meno esserci una procedura riservata, ma il quomodo, e, dato il contesto temporale, il quando.

In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

Posto che le supplenze ogni anno vengono conferite sulla base di criteri non attinenti al merito (es: scelta della provincia, classe di concorso, etc), non è dato comprendere quale sia il

merito di avere svolto tre anni di servizio di cui uno sulla materia di concorso e quale sia il demerito, stante la predetta astrattezza dei canoni utilizzati, nel non averlo svolto.

La Costituzione, infatti, tutela la logica e il merito, quali beni rilevanti per orientare i comportamenti sociali e le scelte amministrative, non certo il caso, qual è, invece, la scelta, senza un fondo di merito, di escludere taluni docenti ed includere altri.

III

Il Ministero dell'Istruzione discrimina ingiustamente i docenti precari, e, senza alcuna giustificazione concreta basata sul principio del merito ex art. 97 Cost, li esclude dal presente Concorso.

ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

Il bando impugnato permette l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020).

Va dunque premesso che nel presente Concorso non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018). Invero, nella odierna e contesta procedura, ciò che assume rilevanza ai fini dell'an, è soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la ratio sottesa all'esclusione degli odierni ricorrente, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

In particolare, mentre nei precedenti concorsi, l'aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento post lauream era comunque un requisito meritorio, nel caso di specie, invece, non è dato rinvenire alcuna forma di merito tale da giustificare la disparità di trattamento tra docenti precari non abilitati.

Nello specifico, va evidenziato che i ricorrente hanno pur sempre svolto il proprio periodo lavorativo valido.

Tuttavia, per cause non legate al merito, poiché non c'è alcun merito, ma solo il caso, nell'aver svolto 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso - circostanza quest'ultima peraltro determinata dalle convocazioni annuali pervenute dalle scuole che, altresì, variano da provincia a provincia – i ricorrente sono stati ingiustamente esclusi.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrente sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrente non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

Pertanto, non essendo possibile nel caso di specie individuare una precisa scelta razionale e logica, in grado cioè di giustificare l'inclusione di taluni precari e l'esclusione degli altri precari, ivi compresi gli odierni ricorrente, si ritiene che una lettura costituzionalmente orientata della norma e del bando giustifichi l'ammissione degli odierni docenti alla procedura concorsuale.

In caso contrario, infatti, si consoliderebbe una situazione completamente illogica, nonché contraddittoria. Nello specifico, l'ordinamento da un lato favorirebbe la stabilizzazione del personale docente precario, ma, d'altro lato, restringerebbe la partecipazione al concorso dello stesso corpo docente precario, per ragioni comunque estranee al principio del merito ex art. 97 Cost.

Sia permesso, qui di seguito, fare un esempio, al solo fine di esprimere meglio le presenti doglianze.

A. Docente Tizio = tre anni di servizio sul pubblico, almeno uno sulla materia ovvero grado di scuola, tra a.s. 2008/2009 e a.s. 2019/2020.

B. B. Docente Caio= 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiede di partecipare al concorso.

In particolare, lo svolgimento del servizio prescritto non è dipeso dal merito, ma da ragioni del tutto estranee (es: sostituzioni; aspettative; provincia prescelta; etc.).

In ipotesi, i ricorrente avrebbero potuto svolgere anche oltre tre anni di servizio, ma sarebbero ugualmente rimasti esclusi e non avrebbero perciò ottenuto il bene della vita.

Ora, è evidente come la Costituzione riconosca invece soltanto il merito, e non il caso, quale principio in grado di differenziare e premiare le posizioni tra docenti ai fini dell'accesso al pubblico impiego stabile.

Il merito è un principio costituzionalmente rilevante ex art. 97 Cost; mentre il caso non è un bene costituzionalmente tutelato.

Inoltre, a nulla vale sostenere che ai ricorrente sia stata comunque concessa in ipotesi la possibilità di partecipare al Concorso Ordinario.

Va infatti chiarito come sia proprio quest'ultimo profilo ad evidenziare ulteriormente la palese disparità di trattamento. Infatti, il Concorso Ordinario è composto da tre prove, mentre il Concorso Straordinario da una sola prova: non è dato perciò comprendere perché alcuni docenti precari debbano beneficiare dell'indubbio vantaggio di sostenere una sola prova concorsuale, mentre, gli odierni ricorrente, anch'essi precari, dovranno sostenere tre prove.

In altri termini, si registra un'assurda limitazione della carriera professionale a scapito dei ricorrente, senza che, in sostanza, ci siano vere e proprie ragioni legate al merito.

Pertanto, dalla succitata prescrizione normativa deriva un eccessivo, quanto insensato, restringimento della platea dei candidati, con ingiusta limitazione del noto principio del favor participationis.

IV

Il diritto euro unitario non prevede nessuna distinzione tra docenti precari.

**VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE
SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE**

**DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE
– VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA
PAR CONDICIO DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL
LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N.
159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA
AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-**

Com'è altresì noto, le problematiche del comparto scolastico sono state scrutinate anche da parte della giurisprudenza comunitaria.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. precariato storico**), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

A bene vedere, infatti, il bando cui al Ddg n. 106/2016 prevedeva la partecipazione dei soli docenti abilitati, a prescindere dal servizio; così come il bando di cui al D.lgs. n. 59/2017 (c.d. Concorso semplificato) ha ammesso al concorso i soli docenti con l'abilitazione, anche in quest'ultimo caso, a prescindere dal servizio.

Pertanto, nella presente procedura concorsuale non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione: nessuno dei docenti ammessi, infatti, deve essere necessariamente titolare dell'abilitazione all'insegnamento.

Nel caso di specie, dunque, rileva il mero servizio. Proprio sotto tale profilo, la giurisprudenza comunitaria ha inteso prescrivere che ai fini del servizio svolto dai docenti, in tanto è possibile l'utilizzo dei contratti a termine in quanto venga concessa la possibilità al

personale medesimo docente, mediante la partecipazione a specifici concorsi, di stabilizzare la propria posizione lavorativa.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le **ragioni** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha “scelto”, ai fini dell’ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta **ratio** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti “utilizzati” di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrente

V

Il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento.

VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Ora, non va altresì trascurato che il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione,

uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito alla ricorrente di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che l'istante lavorasse tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce.

Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento dell'odierna ricorrente in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

Da quanto sopra argomentato, pertanto, emerge una situazione davvero paradossale. In altri termini, i docenti italiani – considerata l'assenza di percorsi di abilitazione che avrebbero, anche ai fini dell'ammissione al presente concorso, facilitato la progressione professionale dell'odierna ricorrente – sono gli unici nel panorama europeo a non essere stati posti nelle condizioni di conseguire fisiologicamente l'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto già se ne sia discusso di tale importante profilo, non è possibile, neppure in questa sede, non rimarcare quanto sia assurdo che lo stesso Ministero, che ha emanato il presente concorso, al contempo, non si prodighi per favorire la massima partecipazione al concorso medesimo, mediante l'attivazione dei corsi post lauream che possano facilitare la partecipazione alle procedure di stabilizzazione.

VI

L'incostituzionalità quale motivo di ricorso.

VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO -VIOLAZIONE ART. 4 COST –

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E
FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.**

ISTANZA

PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Com'è noto, la nostra Costituzione, ad impronta indubbiamente lavoristica, non giustifica alcuna forma di distinzione, per l'accesso al pubblico impiego, che non sia basata sul merito ai sensi dell'art. 97 Cost.

In particolare, la giurisprudenza costituzionale, spesso richiamata dal Collegio ma in senso non favorevole alla ricorrente, nel caso di specie, invece, giustifica la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, qui non si eccepisce l'esistenza del concorso riservato, ma si eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

Ora, come già argomentato nelle precedenti doglianze, non c'è alcuna giustificazione logica fondata sul merito nell'escludere alcuni precari ed includere altri; e, dunque, non è data rinvenire alcun'altra motivazione a cui rinviare quale causa dell'esclusione dell'odierna ricorrente.

Peraltro, la partecipazione della ricorrente alle prove, mediante anche quelle suppletive, si porrebbe in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico.

Innanzitutto, non ci sarebbe alcun effetto c.d. traumatico, nel senso che l'impugnazione avviene pur sempre nei limiti dell'interesse, in parte qua, ossia al fine di permettere anche alla ricorrente di conseguire il bene della vita.

Inoltre, le succitate prove suppletive, laddove le prove ordinarie si saranno già svolte, permetterebbero la partecipazione sia della ricorrente e sia dei candidati.

Preme altresì sottolineare, al riguardo, come non assume alcun fondamento il fatto che il Ministero abbia anche attivato il Concorso ordinario; anzi, è proprio la contestuale attivazione del Concorso ordinario ad evidenziare ulteriormente la disparità di trattamento.

Infatti, il Concorso ordinario prevede lo svolgimento di tre prove, mentre quello straordinario è facilitato e prevede lo svolgimento di una sola prova. Ebbene, non è dato comprendere perché per cause estranee al merito, alcuni docenti precari potranno svolgere una sola prova, mentre altri docenti precari dovranno effettuare tre prove, con indubbio vantaggio dei primi rispetto ai secondi, ma senza una razionale motivazione alla base.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, Codesto Ill.mo Collegio non dovesse rinvenire alcun margine per l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, con la presente istanza si chiede che la l. n. 159/2019 venga rimessa alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 1,2,3,4,97 della Costituzione repubblica, nella parte in cui ha inteso escludere, senza alcun motivo legato alla logica e al merito, l'odierna ricorrente dalla possibilità di essere ammessi alla procedura concorsuale ad oggetto.

VII

La domanda risarcitoria derivante dalla violazione degli interessi legittimi di natura pretensiva.

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA – IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

La mancata partecipazione al Concorso ha come drastica conseguenza quella di sottrarre per sempre il bene della vita alla ricorrente.

Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quella in forma specifica, in quanto permette di consegnare al docente il bene della vita originariamente negatogli.

Nel caso in esame, dunque, ricorre l'**elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente la ricorrente dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto. Ricorre altresì l'**elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita.

Si chiede, dunque, la partecipazione al presente concorso, quale forma di risarcimento in modalità specifica. In subordine, nell'interesse della ricorrente, si chiede la sua partecipazione alle prove suppletive- qualora la ricorrente non dovesse concorrere unitamente ai loro colleghi già ammessi alla procedura concorsuale.

Le prove suppletive, quale modalità di risarcimento in forma specifica già sperimentata nel concorso 2016 e nel 2018, permetterebbero alla ricorrente di sostenere il concorso in una seduta diversa da quella prevista dal bando e, dunque, di recuperare il bene della vita in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico. In estremo subordine, qualora non fosse possibile neppure la partecipazione della ricorrente alle prove suppletive, e, comunque, non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, si chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

VIII

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede che venga disposta la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuarli uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Tanto premesso in fatto e in diritto, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

CHIEDE

Nel merito: l'accoglimento dei motivi aggiunti, del ricorso, la partecipazione al concorso e l'annullamento, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale, degli atti impugnati.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile – Pubblico impiego – 325.00 euro.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 24/06/2021

Avv. Sirio Solidoro

**SOLIDOR
O SIRIO** Firmato digitalmente
da SOLIDORO SIRIO
Data: 2021.06.24
17:56:32 +02'00'

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE III BIS – MOTIVI AGGIUNTI BIS – NRG 6101/2020

PER: FONTANA TERESA (FNTTRS79P70C665C) nata a Chivasso (TO) il 30/09/1979 e residente in Chivasso (TO) alla Via talentino 26/C, titolo conseguito presso Università degli Studi di Torino, Corso di Laurea in Farmacia, il 11/10/2007, regione presso cui si chiede l'inserimento Piemonte, cdc A50; **DE VIVO STEFANIA** (DVVSFN86A66B963I) nato a Caserta il 26/1/1986 e residente in Casal di Principe alla Via Corso Umberto 209, laurea conseguita presso Università Suor Orsola Benincasa in Formazione e Scienze Umane per l'insegnamento il 25/10/2013, regione presso cui si chiede l'inserimento Lombardia, cdc ADSS; **MIRAGLIOTTA ALESSANDRA** (MRGLSN87S46G377Y) nata a Patti il 06/11/1987 e residente a Piraino in Contrada Natoli, 5, con Laurea Magistrale in Statistica e Tecniche Decisionali, conseguita in data 14.10.2011, presso Università di Messina, cdc A26, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **MEGNA ROSALIA** (MGNRSL67H66G273N) nata a PALERMO il 26/06/1967 e ivi residente in via Altofonte n. 96/E, con LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE, conseguita in data 18/06/2019, presso UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO, con 24 cfu conseguiti presso Università Pegaso, in data 2019, cdc A19, regione Sicilia; **KECHOUD LEILA** (KCHLLE74B64Z110Z) nata il 24/02/1974 in La Tronche (Francia) e residente in Pescara alla Via Vibrata 10, dottorato in Anglistica, Italianistica, Filologia conseguito in data 7/06/2017 presso l'Università "G.d'Annunzio" di Chieti-Pescara con 24 cfu conseguiti presso Università G. d'Annunzio Pescara- Chieti in data 22/06/2018, cdc A-24, regione in cui chiede l'inserimento Abruzzo; tutti rappresentati e difesi come da mandati cartacei allegati in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento **per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché, ove occorra, contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento Protezione Civile, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero della Salute (C.F. 80242250589), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia,

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

BALDASSARRE GEORGIA BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987

GIUDICE FRANCESCO DOMENICO GDCFNC75L21B602V nato a Canicattì il 21/07/1975 – A026 SICILIA

FARIERI ELISA FRRLSE86R64F943U nata a Noto il 24/10/1986 – A050 PIEMONTE

DOLLORENZO FEDERICA DLLFRC86S62D862O nata a Galatina (LE) il 22/11/1986 – ADSS LOMBARDIA

SCIABICA GIORGIO SCBGRG76R03G273T nato a Palermo il 03/10/1976 – A019 SICILIA

- Nonché ove occorra di tutte le Commissioni Giudicatrici, riferite alle classi di concorso e agli USR di interesse, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pt., difesi, domiciliati e rappresentati *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Per l'annullamento e/o nullità

delle **Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario**, per la regione e classe di concorso dei ricorrenti nei limiti del proprio interesse, come pubblicate dagli USR in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale degli enti, secondo la tabella in basso riportata facente parte della presente epigrafe, nella parte in cui non è previsto l'inserimento a pieno titolo dei docenti istanti. Nonché, per le medesime ed anzidette motivazioni, del decreto

di approvazione delle predette graduatorie di merito definitive emesso in pari data e di eventuali e pedissequae note a firma dell'USR di interesse, nonché degli esiti delle prove scritte, nella parte in cui escludono i ricorrenti. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure di tutti gli eventuali decreti rettifica o modifica pubblicati dagli USR di interesse per le classi di concorso di interesse. Pertanto, tutti i ricorrenti intendono anche impugnare, oltre alle graduatorie di merito e gli eventuali elenchi degli ammessi alle prove scritte, eventuali rettifiche o modifiche riguardanti la propria classe di concorso e regione. Inoltre, di tutti i verbali di valutazione, delle griglie, nonché dei giudizi espressi e dei verbali di valutazione e formazione delle Commissioni, dei compiti nei limiti dell'interesse, se intesi in senso lesivi per le parti ricorrenti. Nonché, l'elenco degli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impuginate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto gli odierni istanti.

COGNOME E NOME	CLASSE DI CONCORSO E REGIONE DI INTERESSE	REGIONE RESPONSABILE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE	ESTREMI DEI DECRETI DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE IMPUGNATE
FONTANA TERESA	A050 PIEMONTE	PIEMONTE	Avviso prot. n. 6515 del 26/05/2021; Decreto prot. n. 7410 del 18/06/2021
DE VIVO STEFANIA	ADSS LOMBARDIA	LOMBARDIA	Decreto prot. n. 0001331 del 11/06/2021; Decreto prot. n. 0001467 del 18/06/2021; Decreto prot. n. 0001608 del 30/06/2021
MIRAGLIOTTA ALESSANDRA	A026 SICILIA	SICILIA	<u>Avviso. Prot. n. 10896 del 10/05/2021;</u> Decreto prot. n. 13601 del 09/06/2021; Decreto prot. n. 15859 del 28/06/2021
MEGNA ROSALIA	A019 SICILIA	CAMPANIA	Avviso prot. n. 0008811 del 01/06/2021; Decreto prot. n. 0021160 del 09/06/2021

I ricorrenti ribadiscono l'impugnazione degli atti già fatti oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti e, dunque, insistono per l'annullamento:

- A) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto *“Svolgimento*

prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione", nella parte in cui, nel prevedere la sospensione delle prove concorsuali, continua comunque ad escludere dalla partecipazione alla procedura in oggetto gli odierni ricorrenti.

- B) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- C) Nonché ove occorra della mancata pubblicazione delle graduatorie di merito a causa della mancata indizione del concorso per la classe di interesse. Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti

connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione

formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e' ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonche' dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, e' stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto "DPCM 3 novembre 2020", a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

- D) Nonché i ricorrenti ribadiscono l'impugnazione dei provvedimenti già gravati, ossia: del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto "*Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510*", a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni, nella parte in cui in cui esclude i ricorrenti, in quanto in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti

pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso.

- E) Nonché, nella parte in cui, il predetto gravato provvedimento, nell'aumentare il numero dei posti messi a bando, esclude tutt'ora gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi all'ambita procedura. Nonché nella parte in cui, previa esclusione dei ricorrenti, l'impugnato provvedimento prescrive l'indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano. Nonché nella parte in cui, nel modificare le date e le prove di accesso alla procedura, il succitato provvedimento non permette comunque la partecipazione delle parti ricorrenti.
- F) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il

contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo

il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D

al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per i ricorrenti, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti.

- G) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020, nella parte in cui, nel calendarizzare le prove di accesso al Concorso Straordinario, esclude la partecipazione degli odierni ricorrenti.
- H) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, per le anzidette ragioni, impediscono ingiustamente ai ricorrenti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, comunque inviate entro i termini previsti dall'impugnato decreto, ossia dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020, in quanto formulate in modalità cartacea o pec,

nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, ugualmente pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti, peraltro, a seguito delle nuove prescrizioni dell'impugnato decreto, in misura superiore rispetto a quanto già hanno essi fatto in occasione del precedente decreto di indizione del presente concorso.

- I) I ricorrenti, altresì, ribadiscono l'impugnazione già articolata con il precedente atto che qui si richiama integralmente: *Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", nella parte in cui esclude i ricorrenti, in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso.*

Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per

la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue

straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -

2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o piu' decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione degli istanti al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove

occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impuginate.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedissequae note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note e di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati.

Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze online, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro

che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare ex officio al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti.

Tanto premesso, i docenti ricorrono, con i presenti motivi aggiunti, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

IN LIMINE

Con il ricorso introduttivo, gli istanti impugnavano gli atti sopra specificati, a causa della loro esclusione dal concorso.

Oggetto del presente ricorso è l'impugnazione delle graduatorie definitive di merito nel frattempo pubblicati, nella parte in cui escludono i docenti dall'inserimento in graduatorie a pieno titolo. Pertanto, vengono riproposte le medesime censure degli atti introduttivi, in ragione dell'illegittimità derivata, oltre ai vizi propri.

FATTO

1. Con i provvedimenti impugnati attraverso l'atto introduttivo, il Ministero dell'Istruzione ha indetto il bando (c.d. straordinario) per l'accesso al ruolo del personale docente riferito alla scuola secondaria di primo e secondo grado, posto comune e di sostegno.

2. Successivamente, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha pubblicato gli atti indicati in epigrafe, tramite cui ha riaperto i termini di partecipazione al presente concorso, con perdurante esclusione degli odierni ricorrenti.
3. In particolare, i ricorrenti sono tutti docenti con 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso.
4. La posizione soggettiva dei ricorrenti è specificata nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
FONTANA TERESA	dal 18/10/2017 al 30/06/2018 presso liceo scientifico , linguistico e delle scienze umane paritario "pascal" di Chieri (to) , cdc A050; dal 11/09/2018 al 30/06/2019 presso liceo scientifico, linguistico e delle scienze umane paritario "pascal" di Chieri (to) , cdc A050; dal 10/09/2019 al 28/10/2019 presso liceo scientifico, linguistico e delle scienze umane paritario "pascal" di Chieri (to) , cdc A050; dal 29/10/2019 al 20/12/2019 presso IIS statale "8 marzo" di Settimo Torinese (TO), cdc A050; dal 30/10/2019 al 10/06/2020 presso IIS Statale "europa unita" di Chivasso (TO), cdc A034.
DE VIVO STEFANIA	AA 2014/2015 DAL 21/10/2014 AL 30/6/2015 SOSTEGNO A18 SCUOLA PARITARIA DON BOSCO FRATTAMAGGIORE; AA 2015/2016 DAL 11/11/2015 AL 30/6/2016 SOSTEGNO A18 SCUOLA PARITARIA DON BOSCO FRATTAMAGGIORE; AA 2017/2018 DAL 12/12/2017 AL 8/6/2018 SOSTEGNO A18 SCUOLA STATALE GULLACE TALOTTA ROMA.
MIRAGLIOTTA ALESSANDRA	Dal 8/10/2014 al 30/06/2015 Liceo Scienze Umane E. Scibilia (Istituto privato) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 14/09/2015 al 03/04/2016 Liceo Scienze Umane E. Scibilia (Istituto privato) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 04/04/2016 al 31/05/2016 IPAA ODONTOTECNICO (istituto Statale) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 01/06/2016 al 30/06/2016 Liceo Scienze Umane E. Scibilia (Istituto privato) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 08/09/2016 al 30/11/2016 Liceo Scienze Umane E. Scibilia (Istituto privato) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 01/12/2016 al 17/12/2016 Istituto Superiore ITET LAMPEDUSA (istituto Statale) - Sant'Agata di Militello (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 13/01/2017 al 14/06/2017 Istituto Superiore ITET LAMPEDUSA (istituto Statale) - Sant'Agata di Militello (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 04/11/2017 al 30/11/2017 Istituto Superiore Borghese Faranda (istituto Statale) - Patti (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 25/01/2018 al 02/02/2018 Istituto Superiore Merendino (istituto Statale) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 23/03/2018 al 08/04/2018 Istituto Superiore L. Sciascia (istituto Statale) - Sant'Agata di Militello (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 11/05/2018 al 16/06/2018 Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio (istituto Statale) - Messina (Me) Classe di Concorso A-26

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
	Dal 09/10/2018 al 17/10/2018 IPAA ODONTOTECNICO (istituto Statale) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 10/11/2018 al 20/12/2018 ITIS TORRICELLI(istituto Statale) - Sant'Agata di Militello (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 15/01/2019 al 08/03/2019 Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio(istituto Statale) - Messina (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 29/04/2019 al 01/06/2019 Istituto Tecnico Tecnologico "Ettore Majorana" (istituto Statale) Milazzo (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 24/10/2019 a tutt'oggi Istituto Superiore Borghese Faranda (istituto Statale) - Patti (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 11/01/2020 a tutt'oggi Istituto IPAA ODONTOTECNICO (istituto Statale) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26
MEGNA ROSALIA	dal 20/11/2007 al 10/06/2008 presso Istituto Tecnico Statale Commerciale "Luigi Sturzo" Bagheria (PA), cdc "Altre" "Diagnosticare - Affrontare" cioè attività di orientamento – 2) dal 20/11/2008 al 10/06/2009 presso Istituto Tecnico Statale Commerciale "Luigi Sturzo" Bagheria (PA), cdc "Altre" "Diagnosticare - Affrontare" cioè attività di orientamento – 3) dal 20/11/2009 al 10/06/2010 presso Istituto Tecnico Statale Commerciale "Luigi Sturzo" Bagheria (PA), cdc "Altre" "Diagnosticare - Affrontare" cioè attività di orientamento - 4) da ottobre 2008 a febbraio 2009 presso Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato "S. D'Acquisto" Bagheria (PA), cdc "Altre" cioè "Orientamento" – 5) dal 25/10/2012 al 17/05/2013 presso Liceo Classico Statale "G. Ugdulena" Termini Imerese (PA), cdc "altre" cioè "Orientamento" – 6) dal 14/02/2013 al 09/05/2013 presso il Liceo Classico Statale "F. Scaduto" Bagheria (PA), cdc "altre" cioè "Orientamento" - 7) da ottobre 2012 a maggio 2013 presso Liceo Scientifico Statale "Palmeri" di Termini Imerese, cdc "altre" cioè "Orientamento" – 8) da ottobre 2012 a maggio 2013 presso Istituto Istruzione Superiore Statale "Stenio" di Termini Imerese, cdc "altre" cioè "Orientamento" 9) ANNO SCOLASTICO IN CORSO: 2019/2020 nella classe A19 di concorso specifica di cui si chiede di partecipare al concorso straordinario, dal 16/09/2019 al 30/06/2020 PRESSO "Associazione E.L.I.S. - Scuola Alberghiera Mediterranea" scuola alberghiera accreditata per i percorsi IeFP , cdc A19 -

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
KECHOUD LEILA	03/10/2016 al 30/06/2017 presso Istituto paritario Nostra Signora di Pescara, cdc AA24; 14/09/2017 al 30/06/2018 presso Istituto paritario Nostra Signora di Pescara, cdc AA24; 13/09/2018 al 30/06/2019 presso Istituto paritario Nostra Signora di Pescara, cdc AA24; 24/09/2019 al 30/06/2020 presso Istituto tecnico statale Aterno- Manthonè di Pescara, cdc AA24

5. Nel bando impugnato con il ricorso introduttivo e nei provvedimenti contestati con i presenti motivi aggiunti, dunque, il Ministero dell'Istruzione ha dunque escluso gli odierni ricorrenti. In particolare, il Ministero ha previsto la partecipazione soltanto in favore di coloro che abbiano maturato il servizio presso gli istituti scolastici pubblici, per almeno tre anni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, e di cui almeno un anno sia stato svolto per la classe di concorso per cui i candidati intendono concorrere.
6. Il Ministero, dunque, ha inteso concedere la possibilità di sostenere le prove non già a tutti i docenti *precari*, ma soltanto ai docenti *precari* titolari del predetto servizio, con l'ingiusta esclusione di altri docenti, tra cui appunto gli odierni ricorrenti, che, seppure ugualmente precari, per cause estranee al merito, non hanno tuttavia maturato tre anni di cui almeno un anno sulla classe di concorso ovvero ordine di scuola per cui intendono concorrere entro gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020. A nulla è valsa l'istanza dai ricorrenti inviata, secondo le procedure del bando, dal 28 maggio 2020 ore 9.00 ed entro il 03 luglio 23.59, termini poi riaperti dalle ore 9.00 dell'11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020.
7. Inoltre, con il recente provvedimento, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha di nuovo sospeso le prove del predetto Concorso Straordinario, ma senza ampliare la categoria dei soggetti ammessi, nonostante la necessità di ricoprire il fabbisogno delle cattedre rimasto tutt'oggi vacante.
8. Ne deriva che i ricorrenti lamentano come il provvedimento di sospensione del Concorso, peraltro parziale, avrebbe dovuto indurre la parte pubblica alla riedizione del

potere amministrativo e, dunque, a comprendere anche quella parte del personale docente rimasto tutt'oggi escluso dal predetto Concorso.

9. Viceversa, l'impugnato provvedimento, nonostante le varie interrogazioni parlamentari, le proteste nel mondo della scuola, si limita a sospendere il Concorso, con l'ingiusta conseguenza di confermare l'esclusione delle parti ricorrenti.
10. Contro l'ingiusta esclusione, dunque, i docenti ricorrono per le seguenti ragioni di diritto e, pertanto, oltre ad articolare vizi propri, ripropongono gli stessi vizi derivati e già eccepiti in occasione dell'atto introduttivo con cui hanno contestato il bando di indizione del Concorso de quo.

MOTIVI

VIZI PROPRI

A

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.

Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto.

Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti.

Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote.

Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatorio – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma indice anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica,

Appare, dunque, giusto ripercorrere brevemente il presupposto giuridico (errato) da cui il Ministero è partito al fine di escludere, ingiustamente, gli odierni istanti.

In particolare, quando è stato indetto il bando di concorso, lo stesso Ministero aveva anche previsto che venissero pubblicati due altri bandi: uno per l'accesso al concorso ordinario e l'altro per conseguire l'abilitazione all'insegnamento (sul punto, in tema cioè di abilitazione all'insegnamento, *per incidens*, non si può qui negare l'anomalia italiana, che ha visto il Ministero pubblicare dal 2010 ad oggi appena due corsi di TFA).

Ora, ad essere stato indetto è stato il solo Concorso Straordinario non anche quello ordinario o per l'abilitazione. Da ciò deriva che gli altri due concorsi, che, nel rispetto della direttiva comunitaria avrebbero dovuto garantire l'accesso all'impiego stabile a chi non avesse avuto i contestati requisiti di accesso al concorso straordinario, non è più un punto di riferimento normativo a cui poter guardare, perché gli altri due concorsi, benché pubblicati, non hanno visto calendarizzate le prove.

Da ciò deriva, nonostante l'assenza di cattedre, l'ingiusta esclusione della parte ricorrente. Al contrario, al fine di bilanciare l'interesse pubblico e privato sarebbe invece possibile permettere la partecipazione alle prove suppletive dei ricorrenti che, come accade in ogni concorso del settore scolastico, possono, da un lato garantire il mantenimento dei rapporti già esauriti e d'altro lato l'ampliamento della platea dei concorrenti, tra cui gli odierni ricorrenti.

VIZI DERIVATI

I

VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO –

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA
REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA'
MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATARIO. –
VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.**

Con il contestato provvedimento, com'è noto, il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta esclusione dal predetto Concorso.

I ricorrenti, dunque, seppure docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso, non sono stati ammessi a partecipare alla presente procedura, con derivante impossibilità di accesso all'impiego di lavoro stabile.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrenti si pone in contrasto sia con il principio del *favor participationis* e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

L'ingiusta esclusione, pertanto, ribadita nell'atto gravato, non tiene conto di come lo stesso Ministero non abbia, negli anni, bandito con cadenza regolare non solo i concorsi pubblici per l'accesso al ruolo, ma anche i concorsi pubblici per l'accesso all'abilitazione, che avrebbero permesso ai ricorrenti di ottenere il titolo *post lauream*, da cui sarebbe derivata la spendibilità del medesimo titolo ai fini delle supplenze e, dunque, la possibilità di cumulare maggiore servizio.

Viceversa, il Ministero, nel pieno della pandemia, indice un concorso per esami e non per soli titoli – senza nemmeno porsi il problema di come lo stesso sarebbe stato senz'altro sospeso a causa del fatto che la pandemia non era ancora terminata nel momento in cui lo stesso è stato indetto – ed esclude, ingiustamente, una parte del corpo docente che, pertanto, continuerà a rimanere, anche a fronte degli eventi di recente scatenatisi, nell'alveo del c.d. precariato storico

con derivante violazione della l. n. 244/2007 che, nel trasformare le c.d. GAE da permanenti ad esaurimento, ha riconosciuto la centralità del Concorso quale unico canale di reclutamento a cui, tuttavia, non ha fatto seguito la pubblicazione regolare dei bandi. Né vale sostenere che sono stati altresì indetti i concorsi ordinari, invero, ad oggi, ossia mentre è redatto il presente ricorso, il Ministero non ha previsto la calendarizzazione di alcun concorso, diverso da quello in esame e, come sin qui visto, già sospeso, con ingiusta cristallizzazione – soprattutto se rapportata ai principi del diritto eurounitario – del fenomeno del precariato scolastico.

Illegittimità derivata

II

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI -

Com'è noto, il Ministero dell'Istruzione, attraverso i provvedimenti indicati in epigrafe, ha dunque riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale.

Nello specifico, l'atto gravato ha previsto un ampliamento dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione.

Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringe, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi.

Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario.

Come sarà meglio argomentato nelle successive doglianze, ad essere posto in discussione non è l'an, ossia se debba o meno esserci una procedura riservata, ma il quomodo, e, dato il contesto temporale, il quando.

In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

Posto che le supplenze ogni anno vengono conferite sulla base di criteri non attinenti al merito (es: scelta della provincia, classe di concorso, etc), non è dato comprendere quale sia il merito di avere svolto tre anni di servizio di cui uno sulla materia di concorso e quale sia il demerito, stante la predetta astrattezza dei canoni utilizzati, nel non averlo svolto.

La Costituzione, infatti, tutela la logica e il merito, quali beni rilevanti per orientare i comportamenti sociali e le scelte amministrative, non certo il caso, qual è, invece, la scelta, senza un fondo di merito, di escludere taluni docenti ed includere altri.

III

Il Ministero dell'Istruzione discrimina ingiustamente i docenti precari, e, senza alcuna giustificazione concreta basata sul principio del merito ex art. 97 Cost, li esclude dal presente Concorso.

ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

Il bando impugnato permette l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla

materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020).

Va dunque premesso che nel presente Concorso non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018). Invero, nella odierna e contesta procedura, ciò che assume rilevanza ai fini dell'an, è soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la ratio sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

In particolare, mentre nei precedenti concorsi, l'aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento post lauream era comunque un requisito meritorio, nel caso di specie, invece, non è dato rinvenire alcuna forma di merito tale da giustificare la disparità di trattamento tra docenti precari non abilitati.

Nello specifico, va evidenziato che i ricorrenti hanno pur sempre svolto il proprio periodo lavorativo valido.

Tuttavia, per cause non legate al merito, poiché non c'è alcun merito, ma solo il caso, nell'aver svolto 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso - circostanza quest'ultima peraltro determinata dalle convocazioni annuali pervenute dalle scuole che, altresì, variano da provincia a provincia – i ricorrenti sono stati ingiustamente esclusi.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

Pertanto, non essendo possibile nel caso di specie individuare una precisa scelta razionale e logica, in grado cioè di giustificare l'inclusione di taluni precari e l'esclusione degli altri precari, ivi compresi gli odierni ricorrenti, si ritiene che una lettura costituzionalmente

orientata della norma e del bando giustifichi l'ammissione degli odierni docenti alla procedura concorsuale.

In caso contrario, infatti, si consoliderebbe una situazione completamente illogica, nonché contraddittoria. Nello specifico, l'ordinamento da un lato favorirebbe la stabilizzazione del personale docente precario, ma, d'altro lato, restringerebbe la partecipazione al concorso dello stesso corpo docente precario, per ragioni comunque estranee al principio del merito ex art. 97 Cost.

Sia permesso, qui di seguito, fare un esempio, al solo fine di esprimere meglio le presenti doglianze.

A. Docente Tizio = tre anni di servizio sul pubblico, almeno uno sulla materia ovvero grado di scuola, tra a.s. 2008/2009 e a.s. 2019/2020.

B. B. Docente Caio= 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiede di partecipare al concorso.

In particolare, lo svolgimento del servizio prescritto non è dipeso dal merito, ma da ragioni del tutto estranee (es: sostituzioni; aspettative; provincia prescelta; etc.).

In ipotesi, i ricorrenti avrebbero potuto svolgere anche oltre tre anni di servizio, ma sarebbero ugualmente rimasti esclusi e non avrebbero perciò ottenuto il bene della vita.

Ora, è evidente come la Costituzione riconosca invece soltanto il merito, e non il caso, quale principio in grado di differenziare e premiare le posizioni tra docenti ai fini dell'accesso al pubblico impiego stabile.

Il merito è un principio costituzionalmente rilevante ex art. 97 Cost; mentre il caso non è un bene costituzionalmente tutelato.

Inoltre, a nulla vale sostenere che ai ricorrenti sia stata comunque concessa in ipotesi la possibilità di partecipare al Concorso Ordinario.

Va infatti chiarito come sia proprio quest'ultimo profilo ad evidenziare ulteriormente la palese disparità di trattamento. Infatti, il Concorso Ordinario è composto da tre prove, mentre il Concorso Straordinario da una sola prova: non è dato perciò comprendere perché alcuni docenti precari debbano beneficiare dell'indubbio vantaggio di sostenere una sola prova concorsuale, mentre, gli odierni ricorrenti, anch'essi precari, dovranno sostenere tre prove.

In altri termini, si registra un'assurda limitazione della carriera professionale a scapito dei ricorrenti, senza che, in sostanza, ci siano vere e proprie ragioni legate al merito.

Pertanto, dalla succitata prescrizione normativa deriva un eccessivo, quanto insensato, restringimento della platea dei candidati, con ingiusta limitazione del noto principio del favor participationis.

IV

Il diritto euro unitario non prevede nessuna distinzione tra docenti precari.

VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

Com'è altresì noto, le problematiche del comparto scolastico sono state scrutinate anche da parte della giurisprudenza comunitaria.

*In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (c.d. **precariato storico**), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.*

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

A bene vedere, infatti, il bando cui al Ddg n. 106/2016 prevedeva la partecipazione dei soli docenti abilitati, a prescindere dal servizio; così come il bando di cui al D.lgs. n. 59/2017 (c.d. Concorso semplificato) ha ammesso al concorso i soli docenti con l'abilitazione, anche in quest'ultimo caso, a prescindere dal servizio.

Pertanto, nella presente procedura concorsuale non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione: nessuno dei docenti ammessi, infatti, deve essere necessariamente titolare dell'abilitazione all'insegnamento.

Nel caso di specie, dunque, rileva il mero servizio. Proprio sotto tale profilo, la giurisprudenza comunitaria ha inteso prescrivere che ai fini del servizio svolto dai docenti, in tanto è possibile l'utilizzo dei contratti a termine in quanto venga concessa la possibilità al personale medesimo docente, mediante la partecipazione a specifici concorsi, di stabilizzare la propria posizione lavorativa.

*Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le **ragioni** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta **ratio** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.*

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

V

Il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento.

VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 –

VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Ora, non va altresì trascurato che il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce.

Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

Da quanto sopra argomentato, pertanto, emerge una situazione davvero paradossale. In altri termini, i docenti italiani – considerata l'assenza di percorsi di abilitazione che avrebbero, anche ai fini dell'ammissione al presente concorso, facilitato la progressione professionale degli odierni ricorrenti – sono gli unici nel panorama europeo a non essere stati posti nelle condizioni di conseguire fisiologicamente l'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto già se ne sia discusso di tale importante profilo, non è possibile, neppure in questa sede, non rimarcare quanto sia assurdo che lo stesso Ministero, che ha emanato il presente concorso, al contempo, non si prodighi per favorire la massima partecipazione al

concorso medesimo, mediante l'attivazione dei corsi post lauream che possano facilitare la partecipazione alle procedure di stabilizzazione.

VI

L'incostituzionalità quale motivo di ricorso.

VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO -VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

ISTANZA

PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Com'è noto, la nostra Costituzione, ad impronta indubbiamente lavoristica, non giustifica alcuna forma di distinzione, per l'accesso al pubblico impiego, che non sia basata sul merito ai sensi dell'art. 97 Cost.

In particolare, la giurisprudenza costituzionale, spesso richiamata dal Collegio ma in senso non favorevole ai ricorrenti, nel caso di specie, invece, giustifica la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo

quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, qui non si eccepisce l'esistenza del concorso riservato, ma si eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

Ora, come già argomentato nelle precedenti doglianze, non c'è alcuna giustificazione logica fondata sul merito nell'escludere alcuni precari ed includere altri; e, dunque, non è data rinvenire alcun'altra motivazione a cui rinviare quale causa dell'esclusione degli odierni ricorrenti.

Peraltro, la partecipazione dei ricorrenti alle prove, mediante anche quelle suppletive, si porrebbe in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico.

Innanzitutto, non ci sarebbe alcun effetto c.d. traumatico, nel senso che l'impugnazione avviene pur sempre nei limiti dell'interesse, in parte qua, ossia al fine di permettere anche ai ricorrenti di conseguire il bene della vita.

Inoltre, le succitate prove suppletive, laddove le prove ordinarie si saranno già svolte, permetterebbero la partecipazione sia dei ricorrenti e sia dei candidati.

Preme altresì sottolineare, al riguardo, come non assume alcun fondamento il fatto che il Ministero abbia anche attivato il Concorso ordinario; anzi, è proprio la contestuale attivazione del Concorso ordinario ad evidenziare ulteriormente la disparità di trattamento.

Infatti, il Concorso ordinario prevede lo svolgimento di tre prove, mentre quello straordinario è facilitato e prevede lo svolgimento di una sola prova. Ebbene, non è dato comprendere perché per cause estranee al merito, alcuni docenti precari potranno svolgere una sola prova, mentre altri docenti precari dovranno effettuare tre prove, con indubbio vantaggio dei primi rispetto ai secondi, ma senza una razionale motivazione alla base.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, Codesto Ill.mo Collegio non dovesse rinvenire alcun margine per l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, con la presente istanza si chiede che la l n. 159/2019 venga rimessa alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 1,2,3,4,97 della Costituzione repubblica, nella parte in cui ha inteso escludere, senza alcun motivo legato alla logica e al merito, gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi alla procedura concorsuale ad oggetto.

VII

La domanda risarcitoria derivante dalla violazione degli interessi legittimi di natura pretensiva.

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA – IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

La mancata partecipazione al Concorso ha come drastica conseguenza quella di sottrarre per sempre il bene della vita ai ricorrenti.

Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quella in forma specifica, in quanto permette di consegnare al docente il bene della vita originariamente negatogli.

*Nel caso in esame, dunque, ricorre **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto. Ricorre altresì **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita.*

Si chiede, dunque, la partecipazione al presente concorso, quale forma di risarcimento in modalità specifica. In subordine, nell'interesse dei ricorrenti, si chiede la loro partecipazione alle prove suppletive- qualora i ricorrenti non dovessero concorrere unitamente ai loro colleghi già ammessi alla procedura concorsuale.

Le prove suppletive, quale modalità di risarcimento in forma specifica già sperimentata nel concorso 2016 e nel 2018, permetterebbero ai ricorrenti di sostenere il concorso in una seduta diversa da quella prevista dal bando e, dunque, di recuperare il bene della vita in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico. In estremo subordine, qualora non fosse possibile neppure la partecipazione dei ricorrenti alle prove suppletive, e, comunque, non fosse possibile

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

in alcun modo la partecipazione al concorso, si chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

VIII

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

A livello nazionale, il numero dei docenti che hanno superato il concorso è notoriamente inferiore rispetto al fabbisogno. Ad ogni modo, si chiede la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, poiché è materialmente impossibile individuare uno ad uno i soggetti terzi secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Tanto premesso in fatto e in diritto, i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

CHIEDONO

Nel merito: l'accoglimento dei motivi aggiunti, del ricorso, la partecipazione al concorso e l'annullamento, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale, degli atti impugnati.

Valore indeterminabile – Pubblico impiego – 325.00 euro.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso
Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 08/07/2021

Avv. Sirio Solidoro

SOLIDORO SIRIO

Firmato digitalmente da
SOLIDORO SIRIO

Data: 2021.07.08 15:46:38 +02'00'

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE III BIS – MOTIVI AGGIUNTI – NRG 6101/2020

PER: VALERIO MARIA (VLRMRA72P60I754N) nata a Siracusa il 20-09-1972 e ivi residente in Via Acradina, 1, con Laurea in Scienze Biologiche, conseguita in data 14-11-1997, presso Università di Catania, cdc A028, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegati in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Stefano Suraniti, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'USR Sicilia Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A028 pressoUSR Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché, ove occorra, contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento Protezione Civile, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero della Salute (C.F. 80242250589), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Vercelli, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,

Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

ARNONE MASSIMO (RNNMSM67D19B429F) nato il 19/04/1967- inserito nelle graduatorie di merito A028 Sicilia

BALDASSARRE GEORGIA BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987

PALUMBO PICCIONELLO MANUELA (PLMMNL76R54G273P) nato il 14/10/1976 a PALERMO- inserita nelle graduatorie di merito A028 Sicilia

CAMERATA SCOVAZZO GIULIA (CMRGLI79L70G273C) nata a Palermo il 30/07/1979- inserita nelle graduatorie di merito A028 Sicilia

Per l'annullamento e/o nullità

- a) delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A028 Sicilia, come pubblicate dall'USR Sicilia, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato decreto di approvazione del 17/05/2021 prot. n. 0011441, a firma del dott. Stefano Suraniti, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'USR Sicilia- Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, nella parte in cui è esclusa la ricorrente, nonché del decreto di rettifica prot. n. 13149 del 06/06/2021 a firma del dott. Stefano Suraniti, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'USR Sicilia- Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, e di ogni ulteriore eventuale rettifica o modifica delle impugunate graduatorie, e di ogni eventuale allegato. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugunate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri atti di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui escludono per l'appunto l'attuale istante; nonché di tutti i verbali di formazione dei criteri di valutazione nei limiti dell'interesse leso,

di tutti i verbali di valutazione approvati dalle Commissioni, nonché dei criteri individuati nel bando, nonché delle griglie di valutazione;

- b) Nonché di ogni eventuale nota e pedissequo allegato e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al predetto impugnato decreto prot. n. 0011441 del 17/05/2021 e, dunque: l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Il D.D. n. 510 del 23/04/2020 con il quale è stata bandita la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; Il D.D. n. 783 dell'8 luglio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.D. n. 510 del 23.04.2020; l'allegato A del D.D. 783 dell'8 luglio 2020 con il quale sono stati ripartiti i posti per le immissioni in ruolo per ogni regione e per ogni singola classe di concorso indicando per la Regione Sicilia – Classe di concorso A028 — Matematica e Scienze n. 104 posto; l'allegato B del D.D. 783 dell'8 luglio con il quale sono state indicate le aggregazioni territoriali con l'indicazione degli UU.SS.RR. responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni aggregate; Verificato che l'USR-Sicilia per la Classe di concorso A028 — Matematica e Scienze non è aggregata ad alcun USR e che pertanto è responsabile esclusivamente delle graduatorie della propria regione; il proprio decreto prot. 28086 del 25/10/2020 con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la Classe di concorso A028 — Matematica e Scienze il Decreto

Legislativo 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati; la graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.D. n. 510 del 23/04/2020; Considerato che il numero candidati che hanno superato le prove concorsuali è pari a 157 unità e pertanto è superiore al numero dei posti messi a concorso, 104 posti - Allegato A D.D. 783/2020; Ritenuto pertanto necessario procedere per la Regione Sicilia all'approvazione della graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.D. n. 510 del 23/04/2020 ed alla compilazione dell'elenco non graduato per i candidati che non rientrano nel contingente previsto ai sensi dell'art. 15, comma 7 del D.D. n. 510 del 23/04/2020;

- c) Nonché di ogni eventuale nota e pedissequo allegato e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al predetto impugnato decreto di rettifica prot. n. 13149 del 06/06/2021 e, dunque: l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Il D.D. n. 510 del 23/04/2020 con il quale è stata bandita la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; Il D.D. n. 783 dell'8 luglio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.D. n. 510 del 23.04.2020; il proprio decreto prot. 11441 del 17/05/2021 con il quale sono stati approvati la graduatoria di merito e l'elenco non graduato, del Concorso, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione SICILIA relativa alla

Classe di concorso A028 — Matematica e Scienze; il comma 3 dell'art. 59 del D.L. 73 del 25/05/2021 con il quale si dispone che “la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del D.L. 29/10/2019 n. 126 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20/12/2019 n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo”; Visti i reclami pervenuti; Verificato che al candidato Allegra Alessio deve essere rettificato il punteggio totale dei titoli valutabili da punti 10,50 a punti 14,00 con conseguente punteggio totale che passa da punti 85,50 a punti 89,00; Verificato che alla candidata Cannizzaro Alessandra deve essere rettificato il punteggio totale dei titoli valutabili da punti 18,50 a punti 13,50 con conseguente punteggio totale che passa da punti 96,30 a punti 91,30; Verificato che al candidato Chiantia Ignazio deve essere rettificato il punteggio totale dei titoli valutabili da punti 9,70 a punti 8,20 con conseguente punteggio totale che passa da punti 65,70 a punti 64,20; Considerato che alla candidata Grammatico Vita Alba deve essere rettificato il punteggio totale dei titoli valutabili da punti 13,00 a punti 12,50 con conseguente punteggio totale che passa da punti 93,00 a punti 92,50; Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione della graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.D. n. 510 del 23/04/2020 integrata da quanto previsto dal suddetto comma 3 dell'art. 59 del D.L. 73 del 25/05/2021;

- d) degli esiti della prova scritta per l'accesso al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A028 Sicilia, come pubblicate dall'USR Sicilia, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato avviso di pubblicazione Prot. N. 0008989 del 20/04/2021, nonché di ogni nota e pedissequo allegato, a firma del dott. Stefano Suraniti, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'USR Sicilia- Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, avente ad oggetto “Concorso Straordinario per il ruolo I e II grado D.D. n. 510 del 23/04/2021 e n. 783 dell'08/07/2020: Pubblicazione esiti prove scritte classe di concorso A028- Matematica e Scienze, nella parte in cui è esclusa la ricorrente.

La ricorrente ribadisce l'impugnazione degli atti già fatti oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti e, dunque, insiste per l'annullamento:

- A) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto *“Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione”*, nella parte in cui, nel prevedere la sospensione delle prove concorsuali, continua comunque ad escludere dalla partecipazione alla procedura in oggetto gli odierni ricorrente.
- B) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- C) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il

decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.

630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e' ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonche' dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, e' stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonche' sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto "DPCM 3 novembre 2020", a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

D) Nonché i ricorrente ribadiscono l'impugnazione dei provvedimenti già gravati, ossia: del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto "*Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510*", a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni, nella parte in cui in cui esclude

i ricorrente, in quanto in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso.

- E) Nonché, nella parte in cui, il predetto gravato provvedimento, nell'aumentare il numero dei posti messi a bando, esclude tutt'ora gli odierni ricorrente dalla possibilità di essere ammessi all'ambita procedura. Nonché nella parte in cui, previa esclusione dei ricorrente, l'impugnato provvedimento prescrive l'indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano. Nonché nella parte in cui, nel modificare le date e le prove di accesso alla procedura, il succitato provvedimento non permette comunque la partecipazione delle parti ricorrente.
- F) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio

minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura

straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per i ricorrente, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrente.

- G) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020, nella parte in cui, nel calendarizzare le prove di accesso al Concorso Straordinario, esclude la partecipazione degli odierni ricorrente.
- H) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, per le anzidette ragioni, impediscono ingiustamente ai ricorrente l'accesso al sistema istanze online, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare ex officio al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrente, comunque inviate entro i termini previsti dall'impugnato decreto, ossia dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2020

sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020, in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e/o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quella trasmessa dall'istante anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrente al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, ugualmente pagati tali diritti di segreteria dai ricorrente, peraltro, a seguito delle nuove prescrizioni dell'impugnato decreto, in misura superiore rispetto a quanto già hanno essi fatto in occasione del precedente decreto di indizione del presente concorso.

- I) I ricorrente, altresì, ribadiscono l'impugnazione già articolata con il precedente atto che qui si richiama integralmente: Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", nella parte in cui esclude i ricorrente, in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso.

Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre

lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con

modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o più decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione dell'istante al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n.

81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impugate.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedissequie note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrente. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrente dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note e di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati.

Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente all'istante l'accesso al sistema istanze online, al quale possono avere valido ingresso soltanto

coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare ex officio al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrente, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quella trasmessa dall'istante anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione della ricorrente al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono alla docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dalla ricorrente.

Tanto premesso, la docente ricorre, con i presenti motivi aggiunti, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

IN LIMINE

Con il ricorso introduttivo l'istante impugnava gli atti sopra specificati, a causa della sua esclusione dal concorso.

Oggetto del presente ricorso è l'impugnazione delle graduatorie definitive di merito nel frattempo pubblicate, nella parte in cui escludono il docente dall'inserimento in graduatorie a pieno titolo. Pertanto, vengono riproposte le medesime censure degli atti introduttivi, in ragione dell'illegittimità derivata, oltre ai vizi propri.

FATTO

1. Con i provvedimenti impugnati attraverso l'atto introduttivo, il Ministero dell'Istruzione ha indetto il bando (c.d. straordinario) per l'accesso al ruolo del personale docente riferito alla scuola secondaria di primo e secondo grado, posto comune e di sostegno.

2. Successivamente, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha pubblicato gli atti indicati in epigrafe, tramite cui ha riaperto i termini di partecipazione al presente concorso, con perdurante esclusione dell'odierna ricorrente.
3. In particolare, la ricorrente è una docente con 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiede di partecipare al concorso.
4. La posizione soggettiva della ricorrente è specificata nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
VALERIO MARIA	Dal 12/01/2016 al 30/06/2016 presso Istituto paritario S. Maria di Siracusa, cdc A028; dal 28/09/2016 al 30/06/2017 presso Istituto paritario S. Maria di Siracusa, cdc A028; dal 22/09/2017 al 30/06/2018 presso Istituto paritario S. Maria di Siracusa, cdc A028; dal 12/10/2018 al 30/06/2019 presso XVI I.C. S. Chindemi di Siracusa, cdc sostegno scuola secondaria di primo grado; dall' 11/10/2019 al 30/06/2020 presso I. C. Riccardo da Lentini di Lentini (SR), cdc sostegno scuola secondaria di primo grado.

5. Nel bando impugnato con il ricorso introduttivo e nei provvedimenti contestati con i presenti motivi aggiunti, dunque, il Ministero dell'Istruzione ha dunque escluso gli odierni ricorrente. In particolare, il Ministero ha previsto la partecipazione soltanto in favore di coloro che abbiano maturato il servizio presso gli istituti scolastici pubblici, per almeno tre anni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, e di cui almeno un anno sia stato svolto per la classe di concorso per cui i candidati intendono concorrere.
6. Il Ministero, dunque, ha inteso concedere la possibilità di sostenere le prove non già a tutti i docenti *precari*, ma soltanto ai docenti *precari* titolari del predetto servizio, con l'ingiusta esclusione di altri docenti, tra cui appunto gli odierni ricorrente, che, seppure ugualmente precari, per cause estranee al merito, non hanno tuttavia maturato tre anni di cui almeno un anno sulla classe di concorso ovvero ordine di scuola per cui intendono concorrere entro gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020. A nulla è valsa l'istanza dai ricorrente inviata, secondo le procedure del bando, dal 28 maggio 2020 ore 9.00 ed entro il 03 luglio 23.59, termini poi riaperti dalle ore 9.00 dell'11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020.

7. Inoltre, con il recente provvedimento, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha di nuovo sospeso le prove del predetto Concorso Straordinario, ma senza ampliare la categoria dei soggetti ammessi, nonostante la necessità di ricoprire il fabbisogno delle cattedre rimasto tutt'oggi vacante.
8. Da ultimo, l'Ufficio Scolastico di interesse dell'odierna ricorrente ha pubblicato le graduatorie di merito.
9. Contro l'ingiusta esclusione, dunque, la docente ricorre per le seguenti ragioni di diritto.

MOTIVI

VIZI PROPRI

A

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.

Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto.

Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti.

Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote.

Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma

indice anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica,

Appare, dunque, giusto ripercorrere brevemente il presupposto giuridico (errato) da cui il Ministero è partito al fine di escludere, ingiustamente, l'odierna istante.

In particolare, quando è stato indetto il bando di concorso, lo stesso Ministero aveva anche previsto che venissero pubblicati due altri bandi: uno per l'accesso al concorso ordinario e l'altro per conseguire l'abilitazione all'insegnamento (sul punto, in tema cioè di abilitazione all'insegnamento, *per incidens*, non si può qui negare l'anomalia italiana, che ha visto il Ministero pubblicare dal 2010 ad oggi appena due corsi di TFA).

Ora, ad essere stato indetto è stato il solo Concorso Straordinario non anche quello ordinario o per l'abilitazione. Da ciò deriva che gli altri due concorsi, che, nel rispetto della direttiva comunitaria avrebbero dovuto garantire l'accesso all'impiego stabile a chi non avesse avuto i contestati requisiti di accesso al concorso straordinario, non è più un punto di riferimento normativo a cui poter guardare, perché gli altri due concorsi, benché pubblicati, non hanno visto calendarizzate le prove.

Da ciò deriva, nonostante l'assenza di cattedre, l'ingiusta esclusione della parte ricorrente. Al contrario, al fine di bilanciare l'interesse pubblico e privato sarebbe invece possibile permettere la partecipazione alle prove suppletive del ricorrente che, come accade in ogni concorso del settore scolastico, possono, da un lato garantire il mantenimento dei rapporti già esauriti e d'altro lato l'ampliamento della platea dei concorrenti, tra cui l'odierna ricorrente.

VIZI DERIVATI

I

VIOLAZIONE l. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA'

MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO. –
VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

Vizi propri.

Con il contestato provvedimento, com'è noto, il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta esclusione dal predetto Concorso.

I ricorrente, dunque, seppure docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso, non sono stati ammessi a partecipare alla presente procedura, con derivante impossibilità di accesso all'impiego di lavoro stabile.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrente al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrente si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

L'ingiusta esclusione, pertanto, ribadita nell'atto gravato, non tiene conto di come lo stesso Ministero non abbia, negli anni, bandito con cadenza regolare non solo i concorsi pubblici per l'accesso al ruolo, ma anche i concorsi pubblici per l'accesso all'abilitazione, che avrebbero permesso ai ricorrente di ottenere il titolo post lauream, da cui sarebbe derivata la spendibilità del medesimo titolo ai fini delle supplenze e, dunque, la possibilità di cumulare maggiore servizio.

Viceversa, il Ministero, nel pieno della pandemia, indice un concorso per esami e non per soli titoli – senza nemmeno porsi il problema di come lo stesso sarebbe stato senz'altro sospeso a causa del fatto che la pandemia non era ancora terminata nel momento in cui lo stesso è stato indetto – ed esclude, ingiustamente, una parte del corpo docente che, pertanto, continuerà a rimanere, anche a fronte degli eventi di recente scatenatisi, nell'alveo del c.d. precariato storico con derivante violazione della l. n. 244/2007 che, nel trasformare le c.d. GAE da permanenti ad esaurimento, ha riconosciuto la centralità del Concorso quale unico canale di reclutamento a

cui, tuttavia, non ha fatto seguito la pubblicazione regolare dei bandi. Né vale sostenere che sono stati altresì indetti i concorsi ordinari, invero, ad oggi, ossia mentre è redatto il presente ricorso, il Ministero non ha previsto la calendarizzazione di alcun concorso, diverso da quello in esame e, come sin qui visto, già sospeso, con ingiusta cristallizzazione – soprattutto se rapportata ai principi del diritto eurounitario – del fenomeno del precariato scolastico.

II

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI -

Com'è noto, il Ministero dell'Istruzione, attraverso i provvedimenti indicati in epigrafe, ha dunque riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale.

Nello specifico, l'atto gravato ha previsto un ampliamento dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione della parte istante.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione.

Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringe, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi.

Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come l'odierna istante, non è stata ingiustamente ammessa a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario.

Come sarà meglio argomentato nelle successive doglianze, ad essere posto in discussione non è l'an, ossia se debba o meno esserci una procedura riservata, ma il quomodo, e, dato il contesto temporale, il quando.

In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

Posto che le supplenze ogni anno vengono conferite sulla base di criteri non attinenti al merito (es: scelta della provincia, classe di concorso, etc), non è dato comprendere quale sia il merito di avere svolto tre anni di servizio di cui uno sulla materia di concorso e quale sia il demerito, stante la predetta astrattezza dei canoni utilizzati, nel non averlo svolto.

La Costituzione, infatti, tutela la logica e il merito, quali beni rilevanti per orientare i comportamenti sociali e le scelte amministrative, non certo il caso, qual è, invece, la scelta, senza un fondo di merito, di escludere taluni docenti ed includere altri.

III

Il Ministero dell'Istruzione discrimina ingiustamente i docenti precari, e, senza alcuna giustificazione concreta basata sul principio del merito ex art. 97 Cost, li esclude dal presente Concorso.

ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

Il bando impugnato permette l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia

per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020).

Va dunque premesso che nel presente Concorso non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018). Invero, nella odierna e contesta procedura, ciò che assume rilevanza ai fini dell'an, è soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la ratio sottesa all'esclusione degli odierni ricorrente, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

In particolare, mentre nei precedenti concorsi, l'aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento post lauream era comunque un requisito meritorio, nel caso di specie, invece, non è dato rinvenire alcuna forma di merito tale da giustificare la disparità di trattamento tra docenti precari non abilitati.

Nello specifico, va evidenziato che i ricorrente hanno pur sempre svolto il proprio periodo lavorativo valido.

Tuttavia, per cause non legate al merito, poiché non c'è alcun merito, ma solo il caso, nell'aver svolto 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso - circostanza quest'ultima peraltro determinata dalle convocazioni annuali pervenute dalle scuole che, altresì, variano da provincia a provincia – i ricorrente sono stati ingiustamente esclusi.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrente sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrente non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

Pertanto, non essendo possibile nel caso di specie individuare una precisa scelta razionale e logica, in grado cioè di giustificare l'inclusione di taluni precari e l'esclusione degli altri precari, ivi compresi gli odierni ricorrente, si ritiene che una lettura costituzionalmente orientata della norma e del bando giustifichi l'ammissione degli odierni docenti alla procedura concorsuale.

In caso contrario, infatti, si consoliderebbe una situazione completamente illogica, nonché contraddittoria. Nello specifico, l'ordinamento da un lato favorirebbe la stabilizzazione del personale docente precario, ma, d'altro lato, restringerebbe la partecipazione al concorso dello stesso corpo docente precario, per ragioni comunque estranee al principio del merito ex art. 97 Cost.

Sia permesso, qui di seguito, fare un esempio, al solo fine di esprimere meglio le presenti doglianze.

A. Docente Tizio = tre anni di servizio sul pubblico, almeno uno sulla materia ovvero grado di scuola, tra a.s. 2008/2009 e a.s. 2019/2020.

B. B. Docente Caio = 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiede di partecipare al concorso.

In particolare, lo svolgimento del servizio prescritto non è dipeso dal merito, ma da ragioni del tutto estranee (es: sostituzioni; aspettative; provincia prescelta; etc.).

In ipotesi, i ricorrente avrebbero potuto svolgere anche oltre tre anni di servizio, ma sarebbero ugualmente rimasti esclusi e non avrebbero perciò ottenuto il bene della vita.

Ora, è evidente come la Costituzione riconosca invece soltanto il merito, e non il caso, quale principio in grado di differenziare e premiare le posizioni tra docenti ai fini dell'accesso al pubblico impiego stabile.

Il merito è un principio costituzionalmente rilevante ex art. 97 Cost; mentre il caso non è un bene costituzionalmente tutelato.

Inoltre, a nulla vale sostenere che ai ricorrente sia stata comunque concessa in ipotesi la possibilità di partecipare al Concorso Ordinario.

Va infatti chiarito come sia proprio quest'ultimo profilo ad evidenziare ulteriormente la palese disparità di trattamento. Infatti, il Concorso Ordinario è composto da tre prove, mentre il Concorso Straordinario da una sola prova: non è dato perciò comprendere perché alcuni docenti precari debbano beneficiare dell'indubbio vantaggio di sostenere una sola prova concorsuale, mentre, gli odierni ricorrente, anch'essi precari, dovranno sostenere tre prove.

In altri termini, si registra un'assurda limitazione della carriera professionale a scapito dei ricorrente, senza che, in sostanza, ci siano vere e proprie ragioni legate al merito.

Pertanto, dalla succitata prescrizione normativa deriva un eccessivo, quanto insensato, restringimento della platea dei candidati, con ingiusta limitazione del noto principio del favor participationis.

IV

Il diritto euro unitario non prevede nessuna distinzione tra docenti precari.

VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

Com'è altresì noto, le problematiche del comparto scolastico sono state scrutinate anche da parte della giurisprudenza comunitaria.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. precariato storico**), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

A bene vedere, infatti, il bando cui al Ddg n. 106/2016 prevedeva la partecipazione dei soli docenti abilitati, a prescindere dal servizio; così come il bando di cui al D.lgs. n. 59/2017 (c.d.

Concorso semplificato) ha ammesso al concorso i soli docenti con l'abilitazione, anche in quest'ultimo caso, a prescindere dal servizio.

Pertanto, nella presente procedura concorsuale non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione: nessuno dei docenti ammessi, infatti, deve essere necessariamente titolare dell'abilitazione all'insegnamento.

Nel caso di specie, dunque, rileva il mero servizio. Proprio sotto tale profilo, la giurisprudenza comunitaria ha inteso prescrivere che ai fini del servizio svolto dai docenti, in tanto è possibile l'utilizzo dei contratti a termine in quanto venga concessa la possibilità al personale medesimo docente, mediante la partecipazione a specifici concorsi, di stabilizzare la propria posizione lavorativa.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le **ragioni** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta **ratio** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrente

V

Il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento.

VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI

TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA’.

Ora, non va altresì trascurato che il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all’insegnamento. In particolare, dall’anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun’altro corso di abilitazione all’insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito alla ricorrente di conseguire l’abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che l’istante lavorasse tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l’abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce.

Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l’inserimento dell’odierna ricorrente in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

Da quanto sopra argomentato, pertanto, emerge una situazione davvero paradossale. In altri termini, i docenti italiani – considerata l’assenza di percorsi di abilitazione che avrebbero, anche ai fini dell’ammissione al presente concorso, facilitato la progressione professionale dell’odierna ricorrente – sono gli unici nel panorama europeo a non essere stati posti nelle condizioni di conseguire fisiologicamente l’abilitazione all’insegnamento.

Per quanto già se ne sia discusso di tale importante profilo, non è possibile, neppure in questa sede, non rimarcare quanto sia assurdo che lo stesso Ministero, che ha emanato il presente concorso, al contempo, non si prodighi per favorire la massima partecipazione al concorso medesimo, mediante l’attivazione dei corsi post lauream che possano facilitare la partecipazione alle procedure di stabilizzazione.

VI

L'incostituzionalità quale motivo di ricorso.

VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO -VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

ISTANZA

PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Com'è noto, la nostra Costituzione, ad impronta indubbiamente lavoristica, non giustifica alcuna forma di distinzione, per l'accesso al pubblico impiego, che non sia basata sul merito ai sensi dell'art. 97 Cost.

In particolare, la giurisprudenza costituzionale, spesso richiamata dal Collegio ma in senso non favorevole alla ricorrente, nel caso di specie, invece, giustifica la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari

e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, qui non si eccepisce l'esistenza del concorso riservato, ma si eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

Ora, come già argomentato nelle precedenti doglianze, non c'è alcuna giustificazione logica fondata sul merito nell'escludere alcuni precari ed includere altri; e, dunque, non è data rinvenire alcun'altra motivazione a cui rinviare quale causa dell'esclusione dell'odierna ricorrente.

Peraltro, la partecipazione della ricorrente alle prove, mediante anche quelle suppletive, si porrebbe in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico.

Innanzitutto, non ci sarebbe alcun effetto c.d. traumatico, nel senso che l'impugnazione avviene pur sempre nei limiti dell'interesse, in parte qua, ossia al fine di permettere anche alla ricorrente di conseguire il bene della vita.

Inoltre, le succitate prove suppletive, laddove le prove ordinarie si saranno già svolte, permetterebbero la partecipazione sia della ricorrente e sia dei candidati.

Preme altresì sottolineare, al riguardo, come non assume alcun fondamento il fatto che il Ministero abbia anche attivato il Concorso ordinario; anzi, è proprio la contestuale attivazione del Concorso ordinario ad evidenziare ulteriormente la disparità di trattamento.

Infatti, il Concorso ordinario prevede lo svolgimento di tre prove, mentre quello straordinario è facilitato e prevede lo svolgimento di una sola prova. Ebbene, non è dato comprendere perché per cause estranee al merito, alcuni docenti precari potranno svolgere una sola prova, mentre altri docenti precari dovranno effettuare tre prove, con indubbio vantaggio dei primi rispetto ai secondi, ma senza una razionale motivazione alla base.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, Codesto Ill.mo Collegio non dovesse rinvenire alcun margine per l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, con la presente istanza si chiede

che la l n. 159/2019 venga rimessa alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 1,2,3,4,97 della Costituzione repubblica, nella parte in cui ha inteso escludere, senza alcun motivo legato alla logica e al merito, l'odierna ricorrente dalla possibilità di essere ammessi alla procedura concorsuale ad oggetto.

VII

La domanda risarcitoria derivante dalla violazione degli interessi legittimi di natura pretensiva.

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA – IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

La mancata partecipazione al Concorso ha come drastica conseguenza quella di sottrarre per sempre il bene della vita alla ricorrente.

Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quella in forma specifica, in quanto permette di consegnare al docente il bene della vita originariamente negatogli.

Nel caso in esame, dunque, ricorre **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente la ricorrente dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto. Ricorre altresì **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita.

Si chiede, dunque, la partecipazione al presente concorso, quale forma di risarcimento in modalità specifica. In subordine, nell'interesse della ricorrente, si chiede la sua partecipazione alle prove suppletive- qualora la ricorrente non dovesse concorrere unitamente ai loro colleghi già ammessi alla procedura concorsuale.

Le prove suppletive, quale modalità di risarcimento in forma specifica già sperimentata nel concorso 2016 e nel 2018, permetterebbero alla ricorrente di sostenere il concorso in una seduta diversa da quella prevista dal bando e, dunque, di recuperare il bene della vita in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico. In estremo subordine, qualora non fosse possibile neppure la partecipazione della ricorrente alle prove suppletive, e, comunque, non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, si chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

STUDIO LEGALE
AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

VIII

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede che venga disposta la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuarli uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Tanto premesso in fatto e in diritto, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

CHIEDE

Nel merito: l'accoglimento dei motivi aggiunti, del ricorso, la partecipazione al concorso e l'annullamento, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale, degli atti impugnati.

Salvezze illimitate

Valore indeterminabile – Pubblico impiego – 325.00 euro.

Lecce- Roma, 18/06/2021

Avv. Sirio Solidoro

SOLIDOR
O SIRIO

Firmato digitalmente
da SOLIDORO SIRIO
Data: 2021.06.18
13:47:28 +02'00'

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE III BIS – MOTIVI AGGIUNTI – NRG 6101/2020

PER: VALERIO MARIA (VLRMRA72P60I754N) nata a Siracusa il 20-09-1972 e ivi residente in Via Acradina, 1, con Laurea in Scienze Biologiche, conseguita in data 14-11-1997, presso Università di Catania, cdc A028, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **ORLANDO ROBERTA** (RLNRRT88C68I754X) nata a Siracusa il 28\03\1988 e ivi residente in Via dello Sparviero n 6, con Laurea magistrale in filologia moderna, conseguita in data 16\07\2015, presso Università degli Studi di Catania, cdc A022, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **FONTANA TERESA** (FNTTRS79P70C665C) nata a Chivasso (TO) il 30/09/1979 e residente in Chivasso (TO) alla Via talentino 26/C, titolo conseguito presso Università degli Studi di Torino, Corso di Laurea in Farmacia, il 11/10/2007, regione presso cui si chiede l'inserimento Piemonte, cdc A50; **DE VIVO STEFANIA** (DVVSFN86A66B963I) nato a Caserta il 26/1/1986 e residente in Casal di Principe alla Via Corso Umberto 209, laurea conseguita presso Università Suor Orsola Benincasa in Formazione e Scienze Umane per l'insegnamento il 25/10/2013, regione presso cui si chiede l'inserimento Lombardia, cdc ADSS; **CONGEDI PAOLA** (CNGPLA85D47D883L) nata a Gallipoli il 07/04/1985 e residente a Ugento, in Via Casarano 45, con Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale, conseguita in data 16.03.2010, presso Università del Salento, cdc AB 24, regione presso cui intende partecipare al concorso Puglia; **MIRAGLIOTTA ALESSANDRA** (MRGLSN87S46G377Y) nata a Patti il 06/11/1987 e residente a Piraino in Contrada Natoli, 5, con Laurea Magistrale in Statistica e Tecniche Decisionali, conseguita in data 14.10.2011, presso Università di Messina, cdc A26, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **BRUNO LORENA RITA** (brnlr89d64a089j) nata a Agrigento il 24/04/1989 e ivi residente in Via Regione Siciliana 112, con Laurea in Scienze Tecniche dello Sport, conseguita presso Università di Palermo, in data 23.07.2015, cdc A048, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **KECHOUD LEILA** (KCHLLE74B64Z110Z) nata il 24/02/1974 in La Tronche (Francia) e residente in Pescara alla Via Vibrata 10, dottorato in Anglistica, Italianistica, Filologia conseguito in data 7/06/2017 presso l'Università "G.d'Annunzio" di Chieti-Pescara con 24 cfu conseguiti presso

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Università G. d'Annunzio Pescara- Chieti in data 22/06/2018, cdc A-24, regione in cui chiede l'inserimento Abruzzo; **MEGNA ROSALIA** (MGNRSL67H66G273N) nata a PALERMO il 26/06/1967 e ivi residente in via Altofonte n. 96/E, con LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE, conseguita in data 18/06/2019, presso UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO, con 24 cfu conseguiti presso Università Pegaso, in data 2019, cdc A19, regione Sicilia; tutti rappresentati e difesi come da mandati cartacei allegati in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento **per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina,

Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

BALDASSARRE GEORGIA BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987

Per l'annullamento e/o nullità

- A) del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto "*Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510*", a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni, nella parte in cui in cui esclude i ricorrenti, in quanto in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso.
- B) Nonché, nella parte in cui, il predetto gravato provvedimento, nell'aumentare il numero dei posti messi a bando, esclude tutt'ora gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi all'ambita procedura. Nonché nella parte in cui, previa esclusione dei

ricorrenti, l'impugnato provvedimento prescrive l'indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano. Nonché nella parte in cui, nel modificare le date e le prove di accesso alla procedura, il succitato provvedimento non permette comunque la partecipazione delle parti ricorrenti.

- C) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina

della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-

discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per i ricorrenti, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti.

- D) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020, nella parte in cui, nel calendarizzare le prove di accesso al Concorso Straordinario, esclude la partecipazione degli odierni ricorrenti.
- E) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, per le anzidette ragioni, impediscono ingiustamente ai ricorrenti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, comunque inviate entro i termini previsti dall'impugnato decreto, ossia dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020, in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti

provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, ugualmente pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti, peraltro, a seguito delle nuove prescrizioni dell'impugnato decreto, in misura superiore rispetto a quanto già hanno essi fatto in occasione del precedente decreto di indizione del presente concorso.

- F) I ricorrenti, altresì, ribadiscono l'impugnazione già articolata con il precedente atto che qui si richiama integralmente: *Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", nella parte in cui esclude i ricorrenti, in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso.*

Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7

agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

che abroga la direttiva 95/46/CE»»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni

legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti

professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 - 2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o più decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili

e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione degli istanti al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impuginate.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedissequae note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli

allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note e di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati.

Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze online, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare ex officio al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo

stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti.

Tanto premesso, i docenti ricorrono, con i presenti motivi aggiunti, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. Con i provvedimenti impugnati attraverso l'atto introduttivo, il Ministero dell'Istruzione ha indetto il bando (c.d. straordinario) per l'accesso al ruolo del personale docente riferito alla scuola secondaria di primo e secondo grado, posto comune e di sostegno.
2. Successivamente, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha pubblicato gli atti indicati in epigrafe, tramite cui ha riaperto i termini di partecipazione al presente concorso, con perdurante esclusione degli odierni ricorrenti.
3. In particolare, i ricorrenti sono tutti docenti con 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso.
4. La posizione soggettiva dei ricorrenti è specificata nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
VALERIO MARIA	Dal 12/01/2016 al 30/06/2016 presso Istituto paritario S. Maria di Siracusa, cdc A028; dal 28/09/2016 al 30/06/2017 presso Istituto paritario S. Maria di Siracusa, cdc A028; dal 22/09/2017 al 30/06/2018 presso Istituto paritario S. Maria di Siracusa, cdc A028; dal 12/10/2018 al 30/06/2019 presso XVI I.C. S. Chindemi di Siracusa, cdc sostegno scuola secondaria di primo grado; dall' 11/10/2019 al 30/06/2020 presso I. C. Riccardo da Lentini di Lentini (SR), cdc sostegno scuola secondaria di primo grado.
ORLANDO ROBERTA	Dal 07\01\2016 al 05\07\2016 presso Istituto paritario S. Maria Siracusa, cdc A022;

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
	<p>dal 28\09\2016 al 30\06\2017 presso Istituto paritario S. Maria Siracusa, cdc A022; dal 20\09\2017 al 30\06\2018 presso Istituto paritario S. Maria Siracusa, cdc A022; dal 23\11\2017 al 19\12\2017 presso I. C statale S. Chindemi, siracusa, A022; dal 09\01\2018 al 05\02\2018 presso I.C. statale Valle dell'Anapo, Ferla (SR) cdc A022; dal 01\10\2018 al 30\06\2019 presso I.C. statale S. Chindemi Siracusa, cdc A022; dal 12\10\2018 al 30\06\2019 presso I.C. statale S. Chindemi, Siracusa, cdc sostegno; dal 30\09\2019 al 30\06\2020 presso I.C. statale G. M. Columba, Sortino (SR), cdc A022; dal 03\10\2019 al 30\06\2020 presso I.C. statale S. Chindemi, Siracusa, cdc A022.</p>
FONTANA TERESA	<p>dal 18/10/2017 al 30/06/2018 presso liceo scientifico , linguistico e delle scienze umane paritario "pascal" di Chieri (to) , cdc A050; dal 11/09/2018 al 30/06/2019 presso liceo scientifico, linguistico e delle scienze umane paritario "pascal" di Chieri (to) , cdc A050; dal 10/09/2019 al 28/10/2019 presso liceo scientifico, linguistico e delle scienze umane paritario "pascal" di Chieri (to) , cdc A050; dal 29/10/2019 al 20/12/2019 presso IIS statale "8 marzo" di Settimo Torinese (TO), cdc A050; dal 30/10/2019 al 10/06/2020 presso IIS Statale "europa unita" di Chivasso (TO), cdc A034.</p>
DE VIVO STEFANIA	<p>AA 2014/2015 DAL 21/10/2014 AL 30/6/2015 SOSTEGNO A18 SCUOLA PARITARIA DON BOSCO FRATTAMAGGIORE; AA 2015/2016 DAL 11/11/2015 AL 30/6/2016 SOSTEGNO A18 SCUOLA PARITARIA DON BOSCO FRATTAMAGGIORE; AA 2017/2018 DAL 12/12/2017 AL 8/6/2018 SOSTEGNO A18 SCUOLA STATALE GULLACE TALOTTA ROMA.</p>
CONGEDI PAOLA	<p>Dal 30/04/2015 al 13/07/2015 presso Istituto Paritario tecnico economico "G. Carducci" di Casarano (Lecce), cdc AB 24; Dal 12/10/2015 al 09/07/2016 presso Istituto Paritario tecnico economico di Casarano (Lecce), cdc AB 24; Dal 15/10/2018 al 12/06/2019 presso I.I.S. "F. Bottazzi" di Casarano (Lecce), cdc AB 24; Dal 01/10/2019 al 30/06/2020 presso I.I.S. "F. Bottazzi" di Casarano (Lecce), cdc AB 24.</p>
MIRAGLIOTTA ALESSANDRA	<p>Dal 8/10/2014 al 30/06/2015 Liceo Scienze Umane E. Scibilia (Istituto privato) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 14/09/2015 al 03/04/2016 Liceo Scienze Umane E. Scibilia (Istituto privato) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 04/04/2016 al 31/05/2016 IPAA ODONTOTECNICO (istituto Statale) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 01/06/2016 al 30/06/2016 Liceo Scienze Umane E. Scibilia (Istituto privato) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 08/09/2016 al 30/11/2016 Liceo Scienze Umane E. Scibilia (Istituto privato) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26 Dal 01/12/2016 al 17/12/2016 Istituto Superiore ITET LAMPEDUSA (istituto Statale) - Sant'Agata di Militello (Me) Classe di Concorso A-26</p>

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
	<p>Dal 13/01/2017 al 14/06/2017 Istituto Superiore ITET LAMPEDUSA (istituto Statale) - Sant'Agata di Militello (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 04/11/2017 al 30/11/2017 Istituto Superiore Borghese Faranda (istituto Statale) - Patti (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 25/01/2018 al 02/02/2018 Istituto Superiore Merendino (istituto Statale) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 23/03/2018 al 08/04/2018 Istituto Superiore L. Sciascia (istituto Statale) - Sant'Agata di Militello (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 11/05/2018 al 16/06/2018 Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio (istituto Statale) - Messina (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 09/10/2018 al 17/10/2018 IPAA ODONTOTECNICO (istituto Statale) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 10/11/2018 al 20/12/2018 ITIS TORRICELLI (istituto Statale) - Sant'Agata di Militello (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 15/01/2019 al 08/03/2019 Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio (istituto Statale) - Messina (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 29/04/2019 al 01/06/2019 Istituto Tecnico Tecnologico "Ettore Majorana" (istituto Statale) Milazzo (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 24/10/2019 a tutt'oggi Istituto Superiore Borghese Faranda (istituto Statale) - Patti (Me) Classe di Concorso A-26</p> <p>Dal 11/01/2020 a tutt'oggi Istituto IPAA ODONTOTECNICO (istituto Statale) - Capo D'Orlando (Me) Classe di Concorso A-26</p>
BRUNO LORENA RITA	<p>Dal 23/04/2015 al 30/06/2015 presso Liceo Artistico paritario Michelangelo di Agrigento, cdc A048;</p> <p>Dal 14/09/2015 al 30/06/2016 presso Liceo Artistico paritario Michelangelo di Agrigento, cdc A048;</p> <p>Dal 12/10/2016 al 15/07/2017 presso I.S. paritario Montalcini di Agrigento, cdc a048;</p> <p>Dal 01/09/2017 al 14/07/2018 presso I.S. paritario Montalcini di Agrigento, cdc A048;</p> <p>Dal 20/09/2018 al 31/08/2019 n.10 ore presso I.I.S. Statale L. Pirandello di Bivona con completamento n.8 ore presso I.I.S. per M.T di Calcutta Statale di Casteltermini, cdc A048;</p> <p>Dal 23/09/2019 al 30/06/2020 n.8 ore presso I.I.S. M.T. di Calcutta Statale di Casteltermini con completamento n.10 ore dal 26/09/2019 al 30/06/2020 presso I.I.S. G. B. Odierna Statale di Palma di Montechiaro, cdc A048.</p>
KECHOUD LEILA	<p>03/10/2016 al 30/06/2017 presso Istituto paritario Nostra Signora di Pescara, cdc AA24;</p> <p>14/09/2017 al 30/06/2018 presso Istituto paritario Nostra Signora di Pescara, cdc AA24;</p> <p>13/09/2018 al 30/06/2019 presso Istituto paritario Nostra Signora di Pescara, cdc AA24;</p> <p>24/09/2019 al 30/06/2020 presso Istituto tecnico statale Aterno- Manthonè di Pescara, cdc AA24</p>
MEGNA ROSALIA	<p>dal 20/11/2007 al 10/06/2008 presso Istituto Tecnico Statale Commerciale "Luigi Sturzo" Bagheria (PA), cdc "Altre" "Diagnosticare - Affrontare" cioè attività di orientamento –</p>

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
	2) dal 20/11/2008 al 10/06/2009 presso Istituto Tecnico Statale Commerciale "Luigi Sturzo" Bagheria (PA), cdc "Altre" "Diagnosticare - Affrontare" cioè attività di orientamento –
	3) dal 20/11/2009 al 10/06/2010 presso Istituto Tecnico Statale Commerciale "Luigi Sturzo" Bagheria (PA), cdc "Altre" "Diagnosticare - Affrontare" cioè attività di orientamento -
	4) da ottobre 2008 a febbraio 2009 presso Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato "S. D'Acquisto" Bagheria (PA), cdc "Altre" cioè "Orientamento" –
	5) dal 25/10/2012 al 17/05/2013 presso Liceo Classico Statale "G. Ugdulena" Termini Imerese (PA), cdc "altre" cioè "Orientamento" –
	6) dal 14/02/2013 al 09/05/2013 presso il Liceo Classico Statale "F. Scaduto" Bagheria (PA), cdc "altre" cioè "Orientamento" -
	7) da ottobre 2012 a maggio 2013 presso Liceo Scientifico Statale "Palmeri" di Termini Imerese, cdc "altre" cioè "Orientamento" –
	8) da ottobre 2012 a maggio 2013 presso Istituto Istruzione Superiore Statale "Stenio" di Termini Imerese, cdc "altre" cioè "Orientamento"
	9) ANNO SCOLASTICO IN CORSO: 2019/2020 nella classe A19 di concorso specifica di cui si chiede di partecipare al concorso straordinario, dal 16/09/2019 al 30/06/2020 PRESSO "Associazione E.L.I.S. - Scuola Alberghiera Mediterranea" scuola alberghiera accreditata per i percorsi IeFP , cdc A19 -

5. Nel bando impugnato con il ricorso introduttivo e nei provvedimenti contestati con i presenti motivi aggiunti, dunque, il Ministero dell'Istruzione ha dunque escluso gli odierni ricorrenti. In particolare, il Ministero ha previsto la partecipazione soltanto in favore di coloro che abbiano maturato il servizio presso gli istituti scolastici pubblici, per almeno tre anni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, e di cui almeno un anno sia stato svolto per la classe di concorso per cui i candidati intendono concorrere.
6. Il Ministero, dunque, ha inteso concedere la possibilità di sostenere le prove non già a tutti i docenti *precari*, ma soltanto ai docenti *precari* titolari del predetto servizio, con

l'ingiusta esclusione di altri docenti, tra cui appunto gli odierni ricorrenti, che, seppure ugualmente precari, per cause estranee al merito, non hanno tuttavia maturato tre anni di cui almeno un anno sulla classe di concorso ovvero ordine di scuola per cui intendono concorrere entro gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020. A nulla è valsa l'istanza dai ricorrenti inviata, secondo le procedure del bando, dal 28 maggio 2020 ore 9.00 ed entro il 03 luglio 23.59, termini poi riaperti dalle ore 9.00 dell'11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020.

7. Contro l'ingiusta esclusione, i docenti propongono le seguenti doglianze in quanto coinvolte da illegittimità propria e derivata.

MOTIVI
IN LIMINE

ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI -

Illegittimità propria.

Com'è noto, il Ministero dell'Istruzione, attraverso i provvedimenti indicati in epigrafe, ha dunque riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale.

Nello specifico, l'atto gravato ha previsto un ampliamento dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione.

Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringe, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi.

Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario.

Come sarà meglio argomentato nelle successive doglianze, ad essere posto in discussione non è l'*an*, ossia se debba o meno esserci una procedura riservata, ma il *quomodo*, e, dato il contesto temporale, il *quando*.

In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

Posto che le supplenze ogni anno vengono conferite sulla base di criteri non attinenti al merito (es: scelta della provincia, classe di concorso, etc), non è dato comprendere quale sia il merito di avere svolto tre anni di servizio di cui uno sulla materia di concorso e quale sia il demerito, stante la predetta astrattezza dei canoni utilizzati, nel non averlo svolto.

La Costituzione, infatti, tutela la logica e il merito, quali beni rilevanti per orientare i comportamenti sociali e le scelte amministrative, non certo il caso, qual è, invece, la scelta, senza un fondo di merito, di escludere taluni docenti ed includere altri.

Illegittimità derivata

I

Il Ministero dell'Istruzione discrimina ingiustamente i docenti precari, e, senza alcuna giustificazione concreta basata sul principio del merito ex art. 97 Cost, li esclude dal presente Concorso.

ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL

PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

Il bando impugnato permette l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020).

Va dunque premesso che nel presente Concorso non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e Concorso del 2018). Invero, nella odierna e contesta procedura, ciò che assume rilevanza ai fini dell'an, è soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la ratio sottesa all'esclusione degli odierni ricorrenti, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

In particolare, mentre nei precedenti concorsi, l'aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento post lauream era comunque un requisito meritorio, nel caso di specie, invece, non è dato rinvenire alcuna forma di merito tale da giustificare la disparità di trattamento tra docenti precari non abilitati.

Nello specifico, va evidenziato che i ricorrenti hanno pur sempre svolto il proprio periodo lavorativo valido.

Tuttavia, per cause non legate al merito, poiché non c'è alcun merito, ma solo il caso, nell'aver svolto 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso - circostanza quest'ultima peraltro determinata dalle convocazioni annuali pervenute dalle scuole che, altresì, variano da provincia a provincia – i ricorrenti sono stati ingiustamente esclusi.

Ne deriva che dalla loro ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, i ricorrenti sono anch'essi precari e svolgono regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica i ricorrenti

non possano – non già essere stabilizzati d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

Pertanto, non essendo possibile nel caso di specie individuare una precisa scelta razionale e logica, in grado cioè di giustificare l'inclusione di taluni precari e l'esclusione degli altri precari, ivi compresi gli odierni ricorrenti, si ritiene che una lettura costituzionalmente orientata della norma e del bando giustifichi l'ammissione degli odierni docenti alla procedura concorsuale.

In caso contrario, infatti, si consoliderebbe una situazione completamente illogica, nonché contraddittoria. Nello specifico, l'ordinamento da un lato favorirebbe la stabilizzazione del personale docente precario, ma, d'altro lato, restringerebbe la partecipazione al concorso dello stesso corpo docente precario, per ragioni comunque estranee al principio del merito ex art. 97 Cost.

Sia permesso, qui di seguito, fare un esempio, al solo fine di esprimere meglio le presenti doglianze.

A. Docente Tizio = tre anni di servizio sul pubblico, almeno uno sulla materia ovvero grado di scuola, tra a.s. 2008/2009 e a.s. 2019/2020.

B. B. Docente Caio = 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiede di partecipare al concorso.

In particolare, lo svolgimento del servizio prescritto non è dipeso dal merito, ma da ragioni del tutto estranee (es: sostituzioni; aspettative; provincia prescelta; etc.).

In ipotesi, i ricorrenti avrebbero potuto svolgere anche oltre tre anni di servizio, ma sarebbero ugualmente rimasti esclusi e non avrebbero perciò ottenuto il bene della vita.

Ora, è evidente come la Costituzione riconosca invece soltanto il merito, e non il caso, quale principio in grado di differenziare e premiare le posizioni tra docenti ai fini dell'accesso al pubblico impiego stabile.

Il merito è un principio costituzionalmente rilevante ex art. 97 Cost; mentre il caso non è un bene costituzionalmente tutelato.

Inoltre, a nulla vale sostenere che ai ricorrenti sia stata comunque concessa in ipotesi la possibilità di partecipare al Concorso Ordinario.

Va infatti chiarito come sia proprio quest'ultimo profilo ad evidenziare ulteriormente la palese disparità di trattamento. Infatti, il Concorso Ordinario è composto da tre prove, mentre il Concorso Straordinario da una sola prova: non è dato perciò comprendere perché alcuni docenti precari debbano beneficiare dell'indubbio vantaggio di sostenere una sola prova concorsuale, mentre, gli odierni ricorrenti, anch'essi precari, dovranno sostenere tre prove.

In altri termini, si registra un'assurda limitazione della carriera professionale a scapito dei ricorrenti, senza che, in sostanza, ci siano vere e proprie ragioni legate al merito.

Pertanto, dalla succitata prescrizione normativa deriva un eccessivo, quanto insensato, restringimento della platea dei candidati, con ingiusta limitazione del noto principio del favor participationis.

II

Il diritto euro unitario non prevede nessuna distinzione tra docenti precari.

VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

Com'è altresì noto, le problematiche del comparto scolastico sono state scrutinate anche da parte della giurisprudenza comunitaria.

*In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (c.d. **precariato storico**), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.*

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

A bene vedere, infatti, il bando cui al Ddg n. 106/2016 prevedeva la partecipazione dei soli docenti abilitati, a prescindere dal servizio; così come il bando di cui al D.lgs. n. 59/2017 (c.d. Concorso semplificato) ha ammesso al concorso i soli docenti con l'abilitazione, anche in quest'ultimo caso, a prescindere dal servizio.

Pertanto, nella presente procedura concorsuale non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione: nessuno dei docenti ammessi, infatti, deve essere necessariamente titolare dell'abilitazione all'insegnamento.

Nel caso di specie, dunque, rileva il mero servizio. Proprio sotto tale profilo, la giurisprudenza comunitaria ha inteso prescrivere che ai fini del servizio svolto dai docenti, in tanto è possibile l'utilizzo dei contratti a termine in quanto venga concessa la possibilità al personale medesimo docente, mediante la partecipazione a specifici concorsi, di stabilizzare la propria posizione lavorativa.

*Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le **ragioni** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta **ratio** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.*

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari degli odierni ricorrenti

III

Il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento.

VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2029 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Ora, non va altresì trascurato che il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce.

Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

Da quanto sopra argomentato, pertanto, emerge una situazione davvero paradossale. In altri termini, i docenti italiani – considerata l'assenza di percorsi di abilitazione che avrebbero, anche ai fini dell'ammissione al presente concorso, facilitato la progressione professionale

degli odierni ricorrenti – sono gli unici nel panorama europeo a non essere stati posti nelle condizioni di conseguire fisiologicamente l'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto già se ne sia discusso di tale importante profilo, non è possibile, neppure in questa sede, non rimarcare quanto sia assurdo che lo stesso Ministero, che ha emanato il presente concorso, al contempo, non si prodighi per favorire la massima partecipazione al concorso medesimo, mediante l'attivazione dei corsi post lauream che possano facilitare la partecipazione alle procedure di stabilizzazione.

IV

L'incostituzionalità quale motivo di ricorso.

VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO -VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

ISTANZA

PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Com'è noto, la nostra Costituzione, ad impronta indubbiamente lavoristica, non giustifica alcuna forma di distinzione, per l'accesso al pubblico impiego, che non sia basata sul merito ai sensi dell'art. 97 Cost.

In particolare, la giurisprudenza costituzionale, spesso richiamata dal Collegio ma in senso non favorevole ai ricorrenti, nel caso di specie, invece, giustifica la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio

del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, qui non si eccepisce l'esistenza del concorso riservato, ma si eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

Ora, come già argomentato nelle precedenti doglianze, non c'è alcuna giustificazione logica fondata sul merito nell'escludere alcuni precari ed includere altri; e, dunque, non è data rinvenire alcun'altra motivazione a cui rinviare quale causa dell'esclusione degli odierni ricorrenti.

Peraltro, la partecipazione dei ricorrenti alle prove, mediante anche quelle suppletive, si porrebbe in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico.

Innanzitutto, non ci sarebbe alcun effetto c.d. traumatico, nel senso che l'impugnazione avviene pur sempre nei limiti dell'interesse, in parte qua, ossia al fine di permettere anche ai ricorrenti di conseguire il bene della vita.

Inoltre, le succitate prove suppletive, laddove le prove ordinarie si saranno già svolte, permetterebbero la partecipazione sia dei ricorrenti e sia dei candidati.

Preme altresì sottolineare, al riguardo, come non assume alcun fondamento il fatto che il Ministero abbia anche attivato il Concorso ordinario; anzi, è proprio la contestuale attivazione del Concorso ordinario ad evidenziare ulteriormente la disparità di trattamento.

Infatti, il Concorso ordinario prevede lo svolgimento di tre prove, mentre quello straordinario è facilitato e prevede lo svolgimento di una sola prova. Ebbene, non è dato comprendere perché per cause estranee al merito, alcuni docenti precari potranno svolgere una sola prova, mentre altri docenti precari dovranno effettuare tre prove, con indubbio vantaggio dei primi rispetto ai secondi, ma senza una razionale motivazione alla base.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, Codesto Ill.mo Collegio non dovesse rinvenire alcun margine per l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, con la presente istanza si chiede che la l n. 159/2019 venga rimessa alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 1,2,3,4,97 della Costituzione repubblica, nella parte in cui ha inteso escludere, senza alcun motivo legato alla logica e al merito, gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi alla procedura concorsuale ad oggetto.

V

La domanda risarcitoria derivante dalla violazione degli interessi legittimi di natura pretensiva.

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA – IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

La mancata partecipazione al Concorso ha come drastica conseguenza quella di sottrarre per sempre il bene della vita ai ricorrenti.

Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quella in forma specifica, in quanto permette di consegnare al docente il bene della vita originariamente negatogli.

*Nel caso in esame, dunque, ricorre **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto. Ricorre altresì **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita.*

Si chiede, dunque, la partecipazione al presente concorso, quale forma di risarcimento in modalità specifica. In subordine, nell'interesse dei ricorrenti, si chiede la loro partecipazione alle prove suppletive- qualora i ricorrenti non dovessero concorrere unitamente ai loro colleghi già ammessi alla procedura concorsuale.

Le prove suppletive, quale modalità di risarcimento in forma specifica già sperimentata nel concorso 2016 e nel 2018, permetterebbero ai ricorrenti di sostenere il concorso in una seduta diversa da quella prevista dal bando e, dunque, di recuperare il bene della vita in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico. In estremo subordine, qualora non fosse possibile neppure la partecipazione dei ricorrenti alle prove suppletive, e, comunque, non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, si chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

VI

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Com'è noto, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa non vi sono controinteressati né in senso sostanziale e né in senso formale, prima della pubblicazione delle graduatorie di merito definitive. Invero, non esistono ancora soggetti terzi titolari del bene della vita e, dunque, in grado di vantare un interesse contrario e opposto a quello fatto valere dai ricorrenti. D'altronde, ad essere impugnato è pur sempre un atto di natura generale e regolamentare verso cui non vi sono controinteressati.

Tuttavia, qualora si dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, si chiede che venga disposta la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuarli uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Tanto premesso in fatto e in diritto, i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

CHIEDONO

Nel merito: l'accoglimento dei motivi aggiunti, del ricorso, la partecipazione al concorso e l'annullamento, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale, degli atti impugnati.

Salvezze illimitate

Valore indeterminabile – Pubblico impiego – 325.00 euro.

Lecce- Roma, 06/10/2020

Avv. Sirio Solidoro

SOLIDORO SIRIO Firmato digitalmente da
SOLIDORO SIRIO
Data: 2020.10.06 19:08:08 +02'00'

III.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE III BIS – MOTIVI AGGIUNTI – NRG 6101/2020

PER: BRUNO LORENA RITA (brnlr89d64a089j) nata a Agrigento il 24/04/1989 e ivi residente in Via Regione Siciliana 112, con Laurea in Scienze Tecniche dello Sport, conseguita presso Università di Palermo, in data 23.07.2015, cdc A048, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegati in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Dott. Stefano Suraniti, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'USR Sicilia Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A048 presso USR Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché, ove occorra, contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento Protezione Civile, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero della Salute (C.F. 80242250589), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

BALDASSARRE GEORGIA BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987

BONANNO CONTI MIRKO BNNMRK83P05F158A nato il 05/09/1983 a Messina - inserito nelle graduatorie di merito A048 Sicilia

Per l'annullamento e/o nullità

- a) delle Graduatorie definitive di merito relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso della ricorrente nei limiti del proprio interesse, A048 Sicilia, come pubblicate dall'USR Sicilia, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato decreto di approvazione del 17/05/2021 prot. n. 0011460, a firma del dott. Stefano Suraniti, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'USR Sicilia- Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, nella parte in cui è esclusa la ricorrente, nonché del decreto di rettifica prot. n. 15491 del 23/06/2021 a firma del dott. Stefano Suraniti, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'USR Sicilia- Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali, e di ogni ulteriore eventuale rettifica o modifica delle impugnature graduatorie, e di ogni eventuale allegato. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi quale atto endo procedimentale per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnature graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri atti di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui escludono per l'appunto l'attuale istante; nonché di tutti i verbali di formazione dei criteri di valutazione nei limiti dell'interesse leso, di tutti i verbali di valutazione approvati dalle Commissioni, nonché dei criteri individuati nel bando, nonché delle griglie di valutazione;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

- b) Nonché di ogni eventuale nota e pedissequo allegato e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al predetto impugnato decreto prot. n. 0011460 del 17/05/2021 e, dunque: l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Il D.D. n. 510 del 23/04/2020 con il quale è stata bandita la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; Il D.D. n. 783 dell'8 luglio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.D. n. 510 del 23.04.2020; l'allegato A del D.D. 783 dell'8 luglio 2020 con il quale sono stati ripartiti i posti per le immissioni in ruolo per ogni regione e per ogni singola classe di concorso indicando per la Regione Sicilia – Classe di concorso A048 — Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II° grado n. 35 posti; l'allegato B del D.D. 783 dell'8 luglio con il quale sono state indicate le aggregazioni territoriali con l'indicazione degli UU.SS.RR. responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni aggregate; Verificato che che l'USR-Sicilia per la Classe di concorso A048 — Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II° grado non è aggregata ad alcun USR e che pertanto è responsabile esclusivamente delle graduatorie della propria regione; i propri decreti prot. 28090 del 25/10/2020 e prot. 28620 del 29/10/2020 con i quali è stata nominata e successivamente rettificata la Commissione Giudicatrice per la Classe di concorso A048 — Scienze motorie e sportive negli istituti di

- istruzione secondaria di II° grado; visto il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati; vista la graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.D. n. 510 del 23/04/2020; viste le documentazioni trasmesse; considerato che il numero candidati che hanno superato le prove concorsuali è pari a 30 unità e pertanto è inferiore al numero dei posti messi a concorso, 35 posti - Allegato A D.D. 783/2020; ritenuto pertanto necessario procedere per la Regione Sicilia all'approvazione della graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.D. n. 510 del 23/04/2020;
- c) Nonché di ogni eventuale nota e pedissequo allegato e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al predetto impugnato decreto di rettifica prot. n. 15491 del 23/06/2021 e, dunque: l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Il D.D. n. 510 del 23/04/2020 con il quale è stata bandita la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; Il D.D. n. 783 dell'8 luglio 2020 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.D. n. 510 del 23.04.2020; visto il proprio decreto prot. 11460 del 17/05/2021 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito, del Concorso, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione SICILIA relativa alla Classe di concorso A048 — Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II

grado; il comma 3 dell'art. 59 del D.L. 73 del 25/05/2021 con il quale si dispone che “la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del D.L. 29/10/2019 n. 126 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20/12/2019 n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo”; visti i reclami pervenuti; che per la candidata per la regione Sicilia TERRAZZINO MARIA deve essere rettificato il punteggio totale dei titoli valutabili da punti 12,50 a 18,50 con conseguente punteggio totale da punti 68,50 a punti 74,50; ritenuto necessario procedere alla rettifica della graduatoria di merito della Regione SICILIA A048;

La ricorrente ribadisce l'impugnazione degli atti già fatti oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti e, dunque, insiste per l'annullamento:

- A) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto “*Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione*”, nella parte in cui, nel prevedere la sospensione delle prove concorsuali, continua comunque ad escludere dalla partecipazione alla procedura in oggetto l'odierna ricorrente.
- B) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- C) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome è ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonché dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto "DPCM 3 novembre 2020", a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

- D) Nonché i ricorrente ribadiscono l'impugnazione dei provvedimenti già gravati, ossia: del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto *“Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”*, a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni, nella parte in cui in cui esclude i ricorrente, in quanto in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso.
- E) Nonché, nella parte in cui, il predetto gravato provvedimento, nell'aumentare il numero dei posti messi a bando, esclude tutt'ora gli odierni ricorrente dalla possibilità di essere ammessi all'ambita procedura. Nonché nella parte in cui, previa esclusione dei ricorrente, l'impugnato provvedimento prescrive l'indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano. Nonché nella parte in cui, nel modificare le date e le prove di accesso alla procedura, il succitato provvedimento non permette comunque la partecipazione delle parti ricorrente.
- F) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell'atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per i ricorrente, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrente.

- G) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020, nella parte in cui, nel calendarizzare le prove di accesso al Concorso Straordinario, esclude la partecipazione degli odierni ricorrente.
- H) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, per le anzidette ragioni, impediscono ingiustamente ai ricorrente l'accesso al sistema istanze online, al quale possono avere

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare ex officio al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrente, comunque inviate entro i termini previsti dall'impugnato decreto, ossia dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020, in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quella trasmessa dall'istante anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrente al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, ugualmente pagati tali diritti di segreteria dai ricorrente, peraltro, a seguito delle nuove prescrizioni dell'impugnato decreto, in misura superiore rispetto a quanto già hanno essi fatto in occasione del precedente decreto di indizione del presente concorso.

- I) I ricorrente, altresì, ribadiscono l'impugnazione già articolata con il precedente atto che qui si richiama integralmente: Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", nella parte in cui esclude i ricorrente, in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso. Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

«Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o più decreti

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione dell'istante al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impuginate.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedissequa note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrente. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrente dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note e di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati.

Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente all'istante l'accesso al sistema istanze online, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare ex officio al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande

dei ricorrente, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quella trasmessa dall'istante anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione della ricorrente al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono alla docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dalla ricorrente.

Tanto premesso, la docente ricorre, con i presenti motivi aggiunti, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

IN LIMINE

Con il ricorso introduttivo l'istante impugnava gli atti sopra specificati, a causa della sua esclusione dal concorso.

Oggetto del presente ricorso è l'impugnazione delle graduatorie definitive di merito nel frattempo pubblicate, nella parte in cui escludono il docente dall'inserimento in graduatorie a pieno titolo. Pertanto, vengono riproposte le medesime censure degli atti introduttivi, in ragione dell'illegittimità derivata, oltre ai vizi propri.

FATTO

1. Con i provvedimenti impugnati attraverso l'atto introduttivo, il Ministero dell'Istruzione ha indetto il bando (c.d. straordinario) per l'accesso al ruolo del personale docente riferito alla scuola secondaria di primo e secondo grado, posto comune e di sostegno.
2. Successivamente, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha pubblicato gli atti indicati in epigrafe, tramite cui ha riaperto i termini di partecipazione al presente concorso, con perdurante esclusione dell'odierna ricorrente.
3. In particolare, la ricorrente è una docente con 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiede di partecipare al concorso.
4. La posizione soggettiva della ricorrente è specificata nella seguente tabella:

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

COGNOME E NOME	SERVIZIO SVOLTO
BRUNO LORENA RITA	Dal 23/04/2015 al 30/06/2015 presso Liceo Artistico paritario Michelangelo di Agrigento, cdc A048; Dal 14/09/2015 al 30/06/2016 presso Liceo Artistico paritario Michelangelo di Agrigento, cdc A048; Dal 12/10/2016 al 15/07/2017 presso I.S. paritario Montalcini di Agrigento, cdc a048; Dal 01/09/2017 al 14/07/2018 presso I.S. paritario Montalcini di Agrigento, cdc A048; Dal 20/09/2018 al 31/08/2019 n.10 ore presso I.I.S. Statale L. Pirandello di Bivona con completamento n.8 ore presso I.I.S. per M.T di Calcutta Statale di Casteltermini, cdc A048; Dal 23/09/2019 al 30/06/2020 n.8 ore presso I.I.S. M.T. di Calcutta Statale di Casteltermini con completamento n.10 ore dal 26/09/2019 al 30/06/2020 presso I.I.S. G. B. Odierna Statale di Palma di Montechiaro, cdc A048.

5. Nel bando impugnato con il ricorso introduttivo e nei provvedimenti contestati con i presenti motivi aggiunti, dunque, il Ministero dell'Istruzione ha dunque escluso gli odierni ricorrente. In particolare, il Ministero ha previsto la partecipazione soltanto in favore di coloro che abbiano maturato il servizio presso gli istituti scolastici pubblici, per almeno tre anni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, e di cui almeno un anno sia stato svolto per la classe di concorso per cui i candidati intendono concorrere.
6. Il Ministero, dunque, ha inteso concedere la possibilità di sostenere le prove non già a tutti i docenti *precari*, ma soltanto ai docenti *precari* titolari del predetto servizio, con l'ingiusta esclusione di altri docenti, tra cui appunto gli odierni ricorrente, che, seppure ugualmente precari, per cause estranee al merito, non hanno tuttavia maturato tre anni di cui almeno un anno sulla classe di concorso ovvero ordine di scuola per cui intendono concorrere entro gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020. A nulla è valsa l'istanza dai ricorrente inviata, secondo le procedure del bando, dal 28 maggio 2020 ore 9.00 ed entro il 03 luglio 23.59, termini poi riaperti dalle ore 9.00 dell'11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020.
7. Inoltre, con il recente provvedimento, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha di nuovo sospeso le prove del predetto Concorso Straordinario, ma senza ampliare la categoria dei soggetti ammessi, nonostante la necessità di ricoprire il fabbisogno delle cattedre rimasto tutt'oggi vacante.

8. Da ultimo, l'Ufficio Scolastico di interesse dell'odierna ricorrente ha pubblicato le graduatorie di merito.
9. Contro l'ingiusta esclusione, dunque, la docente ricorre per le seguenti ragioni di diritto.

MOTIVI

VIZI PROPRI

A

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DIDATTICA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL FABBISOGNO – VIOLAZIONE DEL T.U. IN MATERIA SCOLASTICA - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO - SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.

Lo scopo perseguito dal contestato provvedimento, ossia quello di assumere il personale docente al fine di coprire il fabbisogno, non è stato raggiunto.

Invero, è fatto notorio come il Ministero dell'Istruzione tuttora sia alle prese con la risoluzione del problema non solo del precariato ma, in generale, della copertura delle cattedre rimaste libere e vacanti.

Ora, è evidente che l'ingiusta esclusione della parte istante, che invece avrebbe potuto concorrere alla procedura concorsuale, avrebbe altresì permesso non solo allo stesso docente di essere valutato, ma anche di ampliare la platea dei candidati e, in base al principio del merito, di essere selezionato per ricoprire le cattedre rimaste tuttora libere e vuote.

Il numero ridotto di docenti che saranno assunti tramite concorso, dunque, rispetto alle aspettative iniziali, rende necessario affrontare il problema del fabbisogno, il quale incide non soltanto sul profilo programmatico – nel senso che ci sono meno docenti per cattedre – ma anche sul versante della continuità didattica, in quanto la precarizzazione della mansione finisce per rendere discontinuo l'insegnamento, a scapito della comunità scolastica,

Appare, dunque, giusto ripercorrere brevemente il presupposto giuridico (errato) da cui il Ministero è partito al fine di escludere, ingiustamente, l'odierna istante.

In particolare, quando è stato indetto il bando di concorso, lo stesso Ministero aveva anche previsto che venissero pubblicati due altri bandi: uno per l'accesso al concorso ordinario e l'altro per conseguire l'abilitazione all'insegnamento (sul punto, in tema cioè di abilitazione all'insegnamento, *per incidens*, non si può qui negare l'anomalia italiana, che ha visto il Ministero pubblicare dal 2010 ad oggi appena due corsi di TFA).

Ora, ad essere stato indetto è stato il solo Concorso Straordinario non anche quello ordinario o per l'abilitazione. Da ciò deriva che gli altri due concorsi, che, nel rispetto della direttiva comunitaria avrebbero dovuto garantire l'accesso all'impiego stabile a chi non avesse avuto i contestati requisiti di accesso al concorso straordinario, non è più un punto di riferimento normativo a cui poter guardare, perché gli altri due concorsi, benché pubblicati, non hanno visto calendarizzate le prove.

Da ciò deriva, nonostante l'assenza di cattedre, l'ingiusta esclusione della parte ricorrente. Al contrario, al fine di bilanciare l'interesse pubblico e privato sarebbe invece possibile permettere la partecipazione alle prove suppletive del ricorrente che, come accade in ogni concorso del settore scolastico, possono, da un lato garantire il mantenimento dei rapporti già esauriti e d'altro lato l'ampliamento della platea dei concorrenti, tra cui l'odierna ricorrente.

VIZI DERIVATI

I

VIOLAZIONE I. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATARIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Vizi propri.

Con il contestato provvedimento, com'è noto, il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta esclusione dal predetto Concorso.

I ricorrente, dunque, seppure docenti con almeno 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso, non sono stati ammessi a partecipare alla presente procedura, con derivante impossibilità di accesso all'impiego di lavoro stabile.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrente al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrente si pone in contrasto sia con il principio del favor participationis e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

L'ingiusta esclusione, pertanto, ribadita nell'atto gravato, non tiene conto di come lo stesso Ministero non abbia, negli anni, bandito con cadenza regolare non solo i concorsi pubblici per l'accesso al ruolo, ma anche i concorsi pubblici per l'accesso all'abilitazione, che avrebbero permesso ai ricorrente di ottenere il titolo post lauream, da cui sarebbe derivata la spendibilità del medesimo titolo ai fini delle supplenze e, dunque, la possibilità di cumulare maggiore servizio.

Viceversa, il Ministero, nel pieno della pandemia, indice un concorso per esami e non per soli titoli – senza nemmeno porsi il problema di come lo stesso sarebbe stato senz'altro sospeso a causa del fatto che la pandemia non era ancora terminata nel momento in cui lo stesso è stato indetto – ed esclude, ingiustamente, una parte del corpo docente che, pertanto, continuerà a rimanere, anche a fronte degli eventi di recente scatenatisi, nell'alveo del c.d. precariato storico con derivante violazione della l. n. 244/2007 che, nel trasformare le c.d. GAE da permanenti ad esaurimento, ha riconosciuto la centralità del Concorso quale unico canale di reclutamento a cui, tuttavia, non ha fatto seguito la pubblicazione regolare dei bandi. Né vale sostenere che sono stati altresì indetti i concorsi ordinari, invero, ad oggi, ossia mentre è redatto il presente

ricorso, il Ministero non ha previsto la calendarizzazione di alcun concorso, diverso da quello in esame e, come sin qui visto, già sospeso, con ingiusta cristallizzazione – soprattutto se rapportata ai principi del diritto eurounitario – del fenomeno del precariato scolastico.

II

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI -

Com'è noto, il Ministero dell'Istruzione, attraverso i provvedimenti indicati in epigrafe, ha dunque riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale.

Nello specifico, l'atto gravato ha previsto un ampliamento dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione della parte istante.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione.

Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringe, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi.

Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come l'odierna istante, non è stata ingiustamente ammessa a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario.

Come sarà meglio argomentato nelle successive doglianze, ad essere posto in discussione non è l'an, ossia se debba o meno esserci una procedura riservata, ma il quomodo, e, dato il contesto temporale, il quando.

In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

Posto che le supplenze ogni anno vengono conferite sulla base di criteri non attinenti al merito (es: scelta della provincia, classe di concorso, etc), non è dato comprendere quale sia il merito di avere svolto tre anni di servizio di cui uno sulla materia di concorso e quale sia il demerito, stante la predetta astrattezza dei canoni utilizzati, nel non averlo svolto.

La Costituzione, infatti, tutela la logica e il merito, quali beni rilevanti per orientare i comportamenti sociali e le scelte amministrative, non certo il caso, qual è, invece, la scelta, senza un fondo di merito, di escludere taluni docenti ed includere altri.

III

Il Ministero dell'Istruzione discrimina ingiustamente i docenti precari, e, senza alcuna giustificazione concreta basata sul principio del merito ex art. 97 Cost, li esclude dal presente Concorso.

ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIESTA - VIOLAZIONE EX ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 – L. N. 107/2015 – DL n- 126/2019 – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – DISPARITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – SVIAMENTO DI POTERE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO

Il bando impugnato permette l'accesso al ruolo, tramite un'apposita procedura facilitata, in favore dei docenti precari che hanno maturato i requisiti individuati in punto di fatto (almeno tre anni di servizio svolto presso gli istituti statali, di cui almeno un anno effettuato sulla materia per cui concorrono, e svolto nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020).

Va dunque premesso che nel presente Concorso non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione all'insegnamento, a differenza dei concorsi precedenti (Concorso del 2016 e

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Concorso del 2018). Invero, nella odierna e contesta procedura, ciò che assume rilevanza ai fini dell'an, è soltanto il servizio.

Tuttavia, quello che non è dato comprendere è quale sia la ratio sottesa all'esclusione degli odierni ricorrente, che, seppure rimasti precari, sono tuttavia estromessi dal bando.

In particolare, mentre nei precedenti concorsi, l'aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento post lauream era comunque un requisito meritorio, nel caso di specie, invece, non è dato rinvenire alcuna forma di merito tale da giustificare la disparità di trattamento tra docenti precari non abilitati.

Nello specifico, va evidenziato che la ricorrente ha pur sempre svolto il proprio periodo lavorativo valido.

Tuttavia, per cause non legate al merito, poiché non c'è alcun merito, ma solo il caso, nell'aver svolto 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiedono di partecipare al concorso - circostanza quest'ultima peraltro determinata dalle convocazioni annuali pervenute dalle scuole che, altresì, variano da provincia a provincia – la ricorrente è stata ingiustamente esclusa.

Ne deriva che dalla sua ingiusta esclusione emerge la manifesta violazione del principio della logicità e della razionalità.

In particolare, se il presupposto da cui scaturisce il bando è quello di ridurre il precariato scolastico, e se, pertanto, anche la ricorrente è precaria e svolge regolare servizio presso gli istituti scolastici, non è dato comprendere per quale motivazione logica la ricorrente non possa – non già essere stabilizzata d'ufficio – ma, almeno, sostenere le prove per concorrere alla procedura di stabilizzazione.

Pertanto, non essendo possibile nel caso di specie individuare una precisa scelta razionale e logica, in grado cioè di giustificare l'inclusione di taluni precari e l'esclusione degli altri precari, ivi compresa l'odierna ricorrente, si ritiene che una lettura costituzionalmente orientata della norma e del bando giustifichi l'ammissione degli odierni docenti alla procedura concorsuale.

In caso contrario, infatti, si consoliderebbe una situazione completamente illogica, nonché contraddittoria. Nello specifico, l'ordinamento da un lato favorirebbe la stabilizzazione del personale docente precario, ma, d'altro lato, restringerebbe la partecipazione al concorso dello

stesso corpo docente precario, per ragioni comunque estranee al principio del merito ex art. 97 Cost.

Sia permesso, qui di seguito, fare un esempio, al solo fine di esprimere meglio le presenti doglianze.

A. Docente Tizio = tre anni di servizio sul pubblico, almeno uno sulla materia ovvero grado di scuola, tra a.s. 2008/2009 e a.s. 2019/2020.

B. B. Docente Caio = 3 anni di servizio presso istituti pubblici e privati svolto anche sulla classe di concorso per cui chiede di partecipare al concorso.

In particolare, lo svolgimento del servizio prescritto non è dipeso dal merito, ma da ragioni del tutto estranee (es: sostituzioni; aspettative; provincia prescelta; etc.).

In ipotesi, la ricorrente avrebbe potuto svolgere anche oltre tre anni di servizio, ma sarebbero ugualmente rimasti esclusi e non avrebbero perciò ottenuto il bene della vita.

Ora, è evidente come la Costituzione riconosca invece soltanto il merito, e non il caso, quale principio in grado di differenziare e premiare le posizioni tra docenti ai fini dell'accesso al pubblico impiego stabile.

Il merito è un principio costituzionalmente rilevante ex art. 97 Cost; mentre il caso non è un bene costituzionalmente tutelato.

Inoltre, a nulla vale sostenere che alla ricorrente sia stata comunque concessa in ipotesi la possibilità di partecipare al Concorso Ordinario.

Va infatti chiarito come sia proprio quest'ultimo profilo ad evidenziare ulteriormente la palese disparità di trattamento. Infatti, il Concorso Ordinario è composto da tre prove, mentre il Concorso Straordinario da una sola prova: non è dato perciò comprendere perché alcuni docenti precari debbano beneficiare dell'indubbio vantaggio di sostenere una sola prova concorsuale, mentre, l'odierna ricorrente, anch'ella precaria, dovrà sostenere tre prove.

In altri termini, si registra un'assurda limitazione della carriera professionale a scapito della ricorrente, senza che, in sostanza, ci siano vere e proprie ragioni legate al merito.

Pertanto, dalla succitata prescrizione normativa deriva un eccessivo, quanto insensato, restringimento della platea dei candidati, con ingiusta limitazione del noto principio del favor participationis.

IV

Il diritto euro unitario non prevede nessuna distinzione tra docenti precari.

VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA DELLE RELAZIONI DI LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE DALL'ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE DLGS N. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONE E DELL'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA – ISTANZA C.G.E-

Com'è altresì noto, le problematiche del comparto scolastico sono state scrutinate anche da parte della giurisprudenza comunitaria.

In particolare, dalle note Sentenze della Corte di Giustizia europea, intervenute circa la compatibilità della già fragile normativa italiana con il diritto euro unitario, è emerso che l'Italia sia comunque tenuta a prevenire la creazione del precariato scolastico (**c.d. precariato storico**), mediante l'indizione dei concorsi in favore dei docenti precari.

In caso contrario, invero, i precari non avrebbero alcuna possibilità di ambire alla propria stabilizzazione lavorativa.

Prima che venisse pubblicato il presente ed impugnato bando, non c'è stato nessun'altro precedente concorso che abbia tenuto conto non già dell'abilitazione, ma del mero servizio precario.

A bene vedere, infatti, il bando cui al Ddg n. 106/2016 prevedeva la partecipazione dei soli docenti abilitati, a prescindere dal servizio; così come il bando di cui al D.lgs. n. 59/2017 (c.d. Concorso semplificato) ha ammesso al concorso i soli docenti con l'abilitazione, anche in quest'ultimo caso, a prescindere dal servizio.

Pertanto, nella presente procedura concorsuale non viene in rilievo il requisito dell'abilitazione: nessuno dei docenti ammessi, infatti, deve essere necessariamente titolare dell'abilitazione all'insegnamento.

Nel caso di specie, dunque, rileva il mero servizio. Proprio sotto tale profilo, la giurisprudenza comunitaria ha inteso prescrivere che ai fini del servizio svolto dai docenti, in tanto è possibile l'utilizzo dei contratti a termine in quanto venga concessa la possibilità al personale medesimo docente, mediante la partecipazione a specifici concorsi, di stabilizzare la propria posizione lavorativa.

Sulla base di tali premesse euro-unitarie, pertanto, non è dato comprendere le **ragioni** sottese alla scelta del Ministero di escludere il personale docente precario. Il Ministero ha "scelto", ai fini dell'ammissione, soltanto alcuni gruppi di docenti precari, ma senza porre una concreta **ratio** che possa giustificare tale oggettiva forma di discriminazione lavorativa.

Per queste ragioni, laddove la norma di cui alla l. n. 159/2019 e il Dl n. 126/2019 non dovesse essere disapplicata ovvero interpretata in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato, si chiede che la presente questione venga rimessa alla Corte di Giustizia Europea, al fine di stabilire la compatibilità della l. n. 159/2019 con il diritto euro unitario, in relazione al fatto che la predetta norma contrasta con la direttiva 70/99 CE, la quale sanziona l'utilizzato abusivo dei contratti a termine, nella misura in cui non venga anche concessa agli stessi docenti "utilizzati" di ambire all'immissione in ruolo; infatti, la contestata norma nazionale prevede - per ragioni estranee al merito - la procedura di accesso soltanto in favore di una parte del corpo docente precario al pari dell'odierna ricorrente.

V

Il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento.

VIOLAZIONE DEL DM N. 249/2010 – VIOLAZIONE DEL DM N. 81/2013 – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015, L- N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA- IRRAZIONALITA' – DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

PAR CONDICIO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE E PROPORZIONALITA'.

Ora, non va altresì trascurato che il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/2010 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito alla ricorrente di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che l'istante lavorasse tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce.

Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento dell'odierna ricorrente in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

Da quanto sopra argomentato, pertanto, emerge una situazione davvero paradossale. In altri termini, i docenti italiani – considerata l'assenza di percorsi di abilitazione che avrebbero, anche ai fini dell'ammissione al presente concorso, facilitato la progressione professionale dell'odierna ricorrente – sono gli unici nel panorama europeo a non essere stati posti nelle condizioni di conseguire fisiologicamente l'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto già se ne sia discusso di tale importante profilo, non è possibile, neppure in questa sede, non rimarcare quanto sia assurdo che lo stesso Ministero, che ha emanato il presente concorso, al contempo, non si prodighi per favorire la massima partecipazione al concorso medesimo, mediante l'attivazione dei corsi post lauream che possano facilitare la partecipazione alle procedure di stabilizzazione.

VI

L'incostituzionalità quale motivo di ricorso.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISCRIMINAZIONE- DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO -VIOLAZIONE ART. 4 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

ISTANZA

PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Com'è noto, la nostra Costituzione, ad impronta indubbiamente lavoristica, non giustifica alcuna forma di distinzione, per l'accesso al pubblico impiego, che non sia basata sul merito ai sensi dell'art. 97 Cost.

In particolare, la giurisprudenza costituzionale, spesso richiamata dal Collegio ma in senso non favorevole alla ricorrente, nel caso di specie, invece, giustifica la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La sentenza 2098/2019 ha precisato che <<la stessa Corte Costituzionale ha statuito che "la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che "compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192)>>.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Dunque, dalla predetta Decisione si evince in modo chiaro come i limiti alla discrezionalità del legislatore siano quelli della razionalità, buon andamento e logicità.

A tal proposito va chiarito che oggetto di censura non è l'esistenza in sé del concorso riservato ovvero straordinario. In particolare, qui non si eccepisce l'esistenza del concorso riservato, ma si eccepisce che, per quanto possa essere riservato un certo tipo di procedura, è chiaramente opportuno che tale riserva, che funge da inevitabile restringimento, possa conoscere una giustificazione logica.

Ora, come già argomentato nelle precedenti doglianze, non c'è alcuna giustificazione logica fondata sul merito nell'escludere alcuni precari ed includere altri; e, dunque, non è data rinvenire alcun'altra motivazione a cui rinviare quale causa dell'esclusione dell'odierna ricorrente.

Peraltro, la partecipazione della ricorrente alle prove, mediante anche quelle suppletive, si porrebbe in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico.

Innanzitutto, non ci sarebbe alcun effetto c.d. traumatico, nel senso che l'impugnazione avviene pur sempre nei limiti dell'interesse, in parte qua, ossia al fine di permettere anche alla ricorrente di conseguire il bene della vita.

Inoltre, le succitate prove suppletive, laddove le prove ordinarie si saranno già svolte, permetterebbero la partecipazione sia della ricorrente e sia dei candidati.

Preme altresì sottolineare, al riguardo, come non assume alcun fondamento il fatto che il Ministero abbia anche attivato il Concorso ordinario; anzi, è proprio la contestuale attivazione del Concorso ordinario ad evidenziare ulteriormente la disparità di trattamento.

Infatti, il Concorso ordinario prevede lo svolgimento di tre prove, mentre quello straordinario è facilitato e prevede lo svolgimento di una sola prova. Ebbene, non è dato comprendere perché per cause estranee al merito, alcuni docenti precari potranno svolgere una sola prova, mentre altri docenti precari dovranno effettuare tre prove, con indubbio vantaggio dei primi rispetto ai secondi, ma senza una razionale motivazione alla base.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, Codesto Ill.mo Collegio non dovesse rinvenire alcun margine per l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, con la presente istanza si chiede che la l n. 159/2019 venga rimessa alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 1,2,3,4,97 della Costituzione repubblica, nella parte in cui ha inteso escludere, senza alcun motivo legato

alla logica e al merito, l'odierna ricorrente dalla possibilità di essere ammessi alla procedura concorsuale ad oggetto.

VII

La domanda risarcitoria derivante dalla violazione degli interessi legittimi di natura pretensiva.

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA – IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

La mancata partecipazione al Concorso ha come drastica conseguenza quella di sottrarre per sempre il bene della vita alla ricorrente.

Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quella in forma specifica, in quanto permette di consegnare al docente il bene della vita originariamente negatogli.

Nel caso in esame, dunque, ricorre **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del Ministero dell'Istruzione, il quale esclude ingiustamente la ricorrente dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto. Ricorre altresì **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita.

Si chiede, dunque, la partecipazione al presente concorso, quale forma di risarcimento in modalità specifica. In subordine, nell'interesse della ricorrente, si chiede la sua partecipazione alle prove suppletive- qualora la ricorrente non dovesse concorrere unitamente ai loro colleghi già ammessi alla procedura concorsuale.

Le prove suppletive, quale modalità di risarcimento in forma specifica già sperimentata nel concorso 2016 e nel 2018, permetterebbero alla ricorrente di sostenere il concorso in una seduta diversa da quella prevista dal bando e, dunque, di recuperare il bene della vita in perfetto bilanciamento con l'interesse pubblico. In estremo subordine, qualora non fosse possibile neppure la partecipazione della ricorrente alle prove suppletive, e, comunque, non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, si chiede che venga disposta quanto meno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità

VIII

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

A livello nazionale, il numero dei docenti che hanno superato il concorso è notoriamente inferiore rispetto al fabbisogno. Ad ogni modo, si chiede la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, poiché è materialmente impossibile individuare uno ad uno i soggetti terzi secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Tanto premesso in fatto e in diritto, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

CHIEDE

Nel merito: l'accoglimento dei motivi aggiunti, del ricorso, la partecipazione al concorso e l'annullamento, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale, degli atti impugnati.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso.

Salvezze illimitate

Valore indeterminabile – Pubblico impiego – 325.00 euro.

Lecce- Roma, 16/07/2021

Avv. Sirio Solidoro

**SOLIDORO
SIRIO**

Firmato digitalmente
da SOLIDORO SIRIO
Data: 2021.07.16
00:44:13 +02'00'



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria";
- VISTO** il D.D. n. 510 del 23.04.2020 che disciplina e bandisce la procedura straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;
- VISTO** il Decreto Dipartimentale n. 783 dell'8 luglio 2020 che ha integrato ed adeguato il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e ha sostituito gli allegati A e B del predetto decreto;
- VISTO** l'allegato B del bando di concorso che prevede le aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali;
- VISTO** l'allegato A che suddivide i posti messi a bando per regione, tipologia di posto e classe di concorso;
- VISTI** gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del bando di concorso che stabiliscono i requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e le relative modalità di costituzione;
- VISTO** il decreto relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe di concorso A019 - FILOSOFIA E STORIA;
- VISTI** gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;
- VISTE** le graduatorie di merito compilate dalla suddetta Commissione giudicatrice (ex art. 15 D.D. 510/2020);
- VISTO** il comma 3 dell'art. 59 del D.L. 73 del 25/05/2021 con il quale si dispone che "la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del D.L. 29/10/2019 n. 126 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20/12/2019 n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo";
- RITENUTO** pertanto necessario procedere all'approvazione delle graduatorie di merito, ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.D. n. 510 del 23/04/2020 integrate da quanto previsto dal suddetto comma 3 dell'art. 59 del D.L. 73 del 25/05/2021;
- VISTO** l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;
- VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

DECRETA

- Art.1) Sono approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la classe di concorso A019 - FILOSOFIA E STORIA per le regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.
- Art. 2) La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.
- Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web www.campania.istruzione.it.

MTDL

mariateresa.delisa@istruzione.it

IL DIRETTORE GENERALE

Luisa Franzese

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.*

All'albo



Firmato digitalmente da
FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

D.D. n. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 08/07/2020 – GRADUATORIE della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - CLC A019

GRADUATORIA REGIONE BASILICATA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
BASILICATA	A019	1	Tavolaro	Angelo	12/04/1987	NO	NO	NO	76,50	12,50	89,00
BASILICATA	A019	2	Porcelluzzi	Chiara	06/10/1984	NO	SI	NO	69,20	18,50	87,70
BASILICATA	A019	3	Modugno	Giuseppe	03/03/1984	NO	NO	NO	72,80	7,50	80,30
BASILICATA	A019	4	Vigilante	Elena	27/12/1978	NO	SI	NO	59,20	18,00	77,20
BASILICATA	A019	5	Pitrelli	Domenica	13/11/1978	NO	SI	NO	67,00	9,20	76,20
BASILICATA	A019	6	De Rocco	Fausta	07/01/1976	NO	SI	NO	56,00	17,60	73,60
BASILICATA	A019	7	Cardillo	Ida	13/06/1983	NO	SI	NO	56,00	15,30	71,30
BASILICATA	A019	8	Pastore	Marcella	15/11/1985	NO	SI	NO	63,00	7,50	70,50
BASILICATA	A019	9	Caiella	Genni	05/07/1975	NO	SI	NO	61,00	8,00	69,00
BASILICATA	A019	10	Petrone	Antonietta	30/10/1974	NO	SI	NO	56,00	12,00	68,00

GRADUATORIA REGIONE CALABRIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
CALABRIA	A019	1	Manfrida	Raoul	27/05/1981	NO	NO	NO	60,00	20,00	80,00
CALABRIA	A019	2	Borrescio	Rosa Grazia	29/09/1969	NO	SI	NO	66,00	13,50	79,50
CALABRIA	A019	3	Berardi	Riccardo	08/06/1988	NO	NO	NO	56,00	16,10	72,10
CALABRIA	A019	4	Iera	Denisio	08/07/1988	NO	SI	NO	58,00	12,30	70,30
CALABRIA	A019	5	Adamo	Gabriella	07/06/1977	NO	SI	NO	57,00	11,50	68,50
CALABRIA	A019	6	Iantorno	Cristina	24/12/1990	NO	NO	NO	57,80	8,40	66,20

GRADUATORIA REGIONE CAMPANIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
CAMPANIA	A019	1	Simonetti	Flavia	25/01/1990	NO	NO	NO	78,00	16,00	94,00
CAMPANIA	A019	2	Lepre	Domenico	04/07/1988	NO	NO	NO	79,00	13,50	92,50
CAMPANIA	A019	3	Sicignano	Carmela	30/09/1967	NO	NO	NO	68,50	20,00	88,50
CAMPANIA	A019	4	Santarpia	Ausilia	13/03/1979	NO	NO	NO	78,20	9,10	87,30
CAMPANIA	A019	5	Laino	Luigi	27/12/1984	NO	SI	NO	74,00	13,00	87,00
CAMPANIA	A019	6	La Manna	Carla	22/10/1987	NO	SI	NO	76,50	10,00	86,50
CAMPANIA	A019	7	Festa	Leonardo	02/12/1982	NO	NO	NO	67,00	19,00	86,00
CAMPANIA	A019	8	Esposito	Nicole	02/02/1990	NO	NO	NO	72,50	11,00	83,50
CAMPANIA	A019	9	Ingarra	Mariagrazia	16/05/1979	NO	SI	NO	61,20	20,00	81,20
CAMPANIA	A019	10	Vitiello	Claudia	22/05/1987	NO	SI	NO	65,00	16,00	81,00

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
CAMPANIA	A019	11	Diana	Maddalena	13/04/1992	NO	NO	SI	68,60	12,00	80,60
CAMPANIA	A019	12	Cannavacciuolo	Ermelinda	31/10/1975	NO	SI	NO	59,80	20,00	79,80
CAMPANIA	A019	13	Zarella	Amelia	19/11/1977	SI	NO	NO	63,90	15,00	78,90
CAMPANIA	A019	14	Schettini	Paola	03/06/1991	NO	SI	NO	69,50	8,50	78,00
CAMPANIA	A019	15	De Feo	Antonio	17/02/1978	NO	NO	NO	58,00	20,00	78,00
CAMPANIA	A019	16	Roma	Eloisa	12/07/1988	NO	SI	NO	62,00	15,50	77,50
CAMPANIA	A019	17	Russo	Giovanna	12/06/1983	NO	SI	NO	66,00	10,50	76,50
CAMPANIA	A019	18	Riccardi	Danilo	27/06/1989	NO	SI	NO	68,40	8,00	76,40
CAMPANIA	A019	19	Bovenzi	Maddalena	08/08/1980	NO	SI	NO	60,00	16,40	76,40
CAMPANIA	A019	20	Dell'Anno	Valentina	23/03/1982	NO	SI	NO	62,40	13,00	75,40
CAMPANIA	A019	21	Di Maio	Mauro	16/05/1982	NO	SI	NO	61,00	12,30	73,30
CAMPANIA	A019	22	Castaldo	Santa	02/08/1976	NO	NO	NO	56,00	17,10	73,10
CAMPANIA	A019	23	Latina	Massimiliano	10/05/1988	NO	NO	NO	65,40	7,30	72,70
CAMPANIA	A019	24	Romano	Rosaria	16/04/1972	NO	SI	NO	56,00	16,00	72,00
CAMPANIA	A019	25	Nardone	Marina	21/09/1981	NO	NO	NO	64,00	8,00	72,00
CAMPANIA	A019	26	Marrazzo	Giuseppe	23/08/1980	NO	SI	NO	57,00	14,50	71,50
CAMPANIA	A019	27	Iannuzzo	Valeria	24/03/1975	NO	SI	NO	62,00	9,20	71,20
CAMPANIA	A019	28	Iengo	Francesca	13/02/1981	NO	SI	NO	61,00	10,00	71,00
CAMPANIA	A019	29	Iasevoli	Luigi	19/12/1983	NO	NO	NO	61,20	9,20	70,40
CAMPANIA	A019	30	Massa	Maria	18/04/1984	NO	SI	NO	58,00	12,00	70,00
CAMPANIA	A019	31	Selvaggio	Filomena	18/06/1985	NO	NO	NO	63,50	6,50	70,00
CAMPANIA	A019	32	Covino	Carmela	09/01/1981	NO	SI	NO	56,20	13,00	69,20
CAMPANIA	A019	33	Castaldo	Nicola	15/03/1981	NO	SI	NO	62,40	6,60	69,00
CAMPANIA	A019	34	Terracciano	Luisa	21/03/1970	NO	SI	NO	59,00	8,80	67,80
CAMPANIA	A019	35	Suppa	Marco	16/10/1971	NO	SI	NO	57,20	9,90	67,10
CAMPANIA	A019	36	Matera	Grazia	30/06/1976	NO	NO	NO	58,20	7,00	65,20
CAMPANIA	A019	37	Di Nardo	Maria	02/04/1981	NO	NO	NO	57,50	6,70	64,20
CAMPANIA	A019	38	Ferrigno	Florinda	20/08/1975	NO	NO	NO	58,80	5,40	64,20

GRADUATORIA REGIONE PUGLIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
PUGLIA	A019	1	Colantuono	Donatella	23/04/1982	NO	SI	NO	70,00	17,50	87,50
PUGLIA	A019	2	De Tommaso	Francesco	24/06/1988	NO	SI	NO	78,80	8,20	87,00
PUGLIA	A019	3	Miricola	Massimo	26/11/1975	NO	NO	NO	72,20	13,40	85,60
PUGLIA	A019	4	Peloso	Bianca	28/01/1984	NO	NO	NO	67,30	10,00	77,30
PUGLIA	A019	5	Galano	Anna Laura	29/07/1982	NO	SI	NO	58,00	15,00	73,00
PUGLIA	A019	6	Pomes	Francesca	16/03/1988	NO	SI	NO	60,40	8,50	68,90

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
PUGLIA	A019	7	Chirico	Flavia	09/05/1985	NO	SI	NO	58,40	10,00	68,40
PUGLIA	A019	8	Rampino	Mariateresa	20/10/1971	NO	SI	NO	56,00	6,00	62,00
PUGLIA	A019	9	Gisonda	Maria	20/07/1965	NO	SI	NO	56,00	6,00	62,00

GRADUATORIA REGIONE SICILIA

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
SICILIA	A019	1	Cardella	Igor	19/09/1974	NO	SI	NO	77,00	20,00	97,00
SICILIA	A019	2	Sciabica	Giorgio	03/10/1976	NO	SI	NO	74,40	13,50	87,90
SICILIA	A019	3	Randisi	Debora	26/08/1990	NO	SI	NO	75,00	12,00	87,00
SICILIA	A019	4	D'Agata	Valeria Costanza	29/11/1982	NO	SI	NO	70,00	15,00	85,00
SICILIA	A019	5	Garufi	Tommaso	01/03/1982	NO	SI	NO	70,30	11,80	82,10
SICILIA	A019	6	Gambino	Mariagrazia	10/01/1986	NO	SI	NO	70,00	7,60	77,60
SICILIA	A019	7	Lacagnina	Elga	01/11/1987	NO	NO	NO	66,90	10,00	76,90
SICILIA	A019	8	Trovato	Andrea	02/09/1987	NO	NO	NO	65,00	10,00	75,00
SICILIA	A019	9	Attanasio	Angelo	30/10/1966	NO	SI	NO	64,00	9,20	73,20
SICILIA	A019	10	Di Trapani	Giuseppe Enrico	03/05/1985	NO	NO	NO	66,40	6,20	72,60
SICILIA	A019	11	Caruso	Roberta Antonella	20/07/1979	NO	SI	NO	61,00	10,00	71,00
SICILIA	A019	12	Pisano	Francesco Maria Andrea	11/09/1983	SI	SI	NO	59,00	10,60	69,60
SICILIA	A019	13	Ficarra	Luisa	22/12/1976	NO	SI	NO	56,00	12,90	68,90
SICILIA	A019	14	Di Paola	Claudio	01/05/1963	NO	NO	NO	56,00	12,30	68,30
SICILIA	A019	15	Emanuele	Valentina	05/09/1982	SI	SI	NO	60,00	7,10	67,10
SICILIA	A019	16	Cataldo	Rossana	07/04/1982	NO	SI	NO	59,00	6,50	65,50
SICILIA	A019	17	Ferraro	Patrizia	21/06/1982	NO	SI	NO	57,00	8,00	65,00
SICILIA	A019	18	Basile	Daniela	06/01/1988	NO	SI	NO	56,00	8,00	64,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE - PALERMO

D.D. 510 e 783 del 2020 - GRADUATORIA GENERALE DI MERITO - Art. 15, comma 3 DD 510/2020 integrata D.L. 73 del 25/05/2021 art. 59, comma 3

REGIONE: SICILIA

CLASSE DI CONCORSO A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ALLEGATA AL DD PROT. 18509 DEL 21/07/2021

Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale	Titoli di preferenza	Titoli di riserva	Incluso con riserva	Note (Ord. Caut., etc.)
1	Ingarao	Giovanni	17/01/1988	75,00	14,50	89,50				
2	Sajeva	Marina	21/08/1979	76,00	13,00	89,00			***	
3	Salomone	Eleonora	21/04/1986	68,00	20,00	88,00				
4	Genduso	Francesca	18/09/1987	67,00	17,50	84,50	*		***	
5	Ferrante	Anna	23/07/1986	72,00	11,00	83,00	*		***	
6	Ursino	Rosaria	31/07/1982	74,50	8,50	83,00	*		***	
7	Fontebrera	Carmela	14/12/1981	67,00	15,50	82,50	*			
8	Gaudio	Federica	16/08/1977	68,00	14,50	82,50	*			
9	La Monica	Fiorenza	08/08/1988	71,00	11,50	82,50	*		***	
10	Palmeri	Rosaria	10/07/1985	69,00	13,50	82,50	*			
11	Lo Iacono	Vanessa	28/06/1989	75,00	7,00	82,00	*			
12	Di Benedetto	Laura	07/03/1985	72,00	9,50	81,50	*		***	
13	Salvato	Valentina	17/08/1977	65,00	16,00	81,00	*		***	
14	Palermo	Carla	18/08/1976	67,00	14,00	81,00	*			
15	Alaimo	Flavia	05/07/1977	68,50	12,50	81,00	*		***	
16	Palmeri	Marzia	04/04/1976	66,50	14,00	80,50	*			
17	La Venia	Marcello	16/06/1979	72,00	8,00	80,00				
18	Zichittella	Marilena	25/11/1989	63,50	16,00	79,50	*		***	
19	Cultrera	Maria Diletta	09/01/1990	67,50	12,00	79,50	*		***	
20	Testai'	Rosario Salvatore	01/12/1986	70,50	9,00	79,50	*			
21	Polopoli	Adalgisa	28/02/1985	66,00	13,50	79,50	*		***	
22	Termini	Gemma	11/06/1981	67,50	11,80	79,30	*			
23	Volo	Valentina	12/04/1981	67,50	11,50	79,00	*			
24	Di Pietro	Cristina	25/12/1986	70,50	8,00	78,50	*		***	
25	Bellia	Agnese	17/07/1988	67,50	10,00	77,50	*			
26	Tulone	Giuseppe	16/01/1988	57,50	20,00	77,50	*			
27	Messina	Teresa	06/07/1981	67,30	10,10	77,40				
28	Zegretti	Marialuisa	31/08/1979	57,00	20,00	77,00	*			
29	Mule'	Caterina	15/05/1990	66,50	10,50	77,00	*		***	
30	Mangano	Maria Rita	18/12/1990	63,50	13,50	77,00	*		***	
31	Lalicata	Egle Maria Lucia	23/05/1989	63,50	13,50	77,00	*			
32	Piccione	Mariarita	24/06/1977	62,50	13,50	76,00	*			
33	Tripoli	Dorotea	08/04/1978	66,00	9,00	75,00				
34	Fratini	Elena	04/07/1986	63,50	11,00	74,50	*			
35	Carcione	Giancarlo	27/06/1984	68,50	6,00	74,50	*		***	
36	Zuppari	Eleonora	28/04/1977	60,50	13,60	74,10	*		***	
37	Dixit Dominus	Dora	04/09/1979	64,50	9,40	73,90	*	**		
38	Allegra	Serena	25/01/1988	56,00	17,80	73,80	*	**		
39	Savarese	Marianna	26/01/1981	61,30	12,50	73,80				
40	Giordano	Maria Luisa	18/06/1984	62,50	11,00	73,50	*		***	
41	Scirto	Antonella	11/07/1991	61,00	12,50	73,50			***	
42	PUGLISI	MARIA ELENA	25/07/1983	56,00	17,30	73,30				
43	Evola	Gabriella	27/02/1984	60,50	12,50	73,00	*			
44	Chiancone	Raffaele	31/12/1981	65,00	8,00	73,00				
45	Zimmiti	Maria Cristina	09/03/1985	61,00	11,50	72,50	*		***	
46	Presti	Salvatore	21/07/1965	56,00	16,50	72,50	*			
47	Mattaliano	Laura	18/05/1983	62,50	9,50	72,00	*			
48	Mirisola	Concetta	08/09/1986	61,00	10,70	71,70	*			
49	Ciotta	Roberta	13/06/1990	63,00	8,50	71,50			***	
50	Barraco	Francesca	27/08/1980	61,00	10,00	71,00	*	**		
51	Frisone	Daniela	27/09/1972	61,00	10,00	71,00				
52	Lanza	Rosaria	10/11/1982	60,50	10,10	70,60	*		***	
53	Mazzonello	Ada	10/05/1980	64,00	6,60	70,60			***	
54	Scibetta	Giuseppa	04/06/1987	61,00	9,50	70,50	*		***	
55	Cappadonna	Giulia	26/09/1983	62,00	8,50	70,50	*		***	
56	Costantino	Rossana	06/12/1978	60,50	10,00	70,50	*			
57	Lo Dato	Francesco	26/12/1986	63,00	7,50	70,50	*		***	
58	Cavarra	Sara	03/09/1991	62,00	8,50	70,50	*			
59	Meli	Gisella	18/07/1983	63,00	7,50	70,50	*		***	
60	Abela	Viviana	28/01/1980	57,50	12,90	70,40	*			
61	Bisceglia	Raffaella	13/01/1980	59,50	10,50	70,00	*			
62	Sala	Domenica	04/01/1985	59,50	10,50	70,00			***	
63	Spitale	Rossella	30/09/1983	61,00	8,50	69,50	*			
64	Papotto	Federica	04/07/1990	56,00	13,50	69,50	*			
65	Russello	Selenia	07/11/1989	60,00	9,50	69,50			***	
66	Teuli	Mariangela	01/04/1982	61,50	7,50	69,00	*			

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE - PALERMO

D.D. 510 e 783 del 2020 - GRADUATORIA GENERALE DI MERITO - Art. 15, comma 3 DD 510/2020 integrata D.L. 73 del 25/05/2021 art. 59, comma 3

REGIONE: SICILIA

CLASSE DI CONCORSO A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ALLEGATA AL DD PROT. 18509 DEL 21/07/2021

Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale	Titoli di preferenza	Titoli di riserva	Incluso con riserva	Note (Ord. Caut., etc.)
67	Angelo	Alessio Febo Maria	04/08/1983	59,00	10,00	69,00	*			
68	Commendatore	Leandra	13/05/1990	61,10	7,50	68,60	*		***	
69	Paolillo	Roberta	03/08/1990	61,50	7,00	68,50	*		***	
70	La Monica	Giusy	25/04/1989	58,00	10,50	68,50	*			
71	VACCARO	EMANUELA	28/01/1987	60,50	8,00	68,50	*		***	
72	SANGINISI	ORNELLA MARIA	10/11/1986	61,50	7,00	68,50	*		***	
73	Palmisano	Eleonora	15/03/1982	56,00	12,50	68,50			***	
74	Longo	Maria Laura	29/09/1978	57,50	10,60	68,10	*		***	
75	Marchese	Claudia	09/05/1985	59,50	8,50	68,00	*		***	
76	Messina	Erika Giuseppina	18/01/1987	62,00	6,00	68,00			***	
77	Messina	Margherita	26/01/1977	56,00	11,60	67,60	*			
78	Onesti	Mariano	01/08/1980	56,50	11,00	67,50	*			
79	Cinquemani	Jolanda	09/03/1980	57,00	10,50	67,50				
80	Di Emanuele	Giuliana	21/08/1984	56,50	10,80	67,30	*			
81	Piraneo	Chiara	15/10/1985	58,00	9,10	67,10	*		***	
82	Candiano	Teresa	09/08/1989	56,50	10,50	67,00	*		***	
83	Farruggio	Anna Carmen	08/07/1979	56,50	10,50	67,00	*		***	
84	Farruggia	Simona	23/12/1986	58,50	8,50	67,00	*		***	
85	Urso	Maria	12/05/1978	57,00	10,00	67,00	*			
86	Cannarella	Graziella	22/06/1985	59,00	8,00	67,00	*			
87	Berretta	Claudia	21/03/1984	56,00	11,00	67,00	*			
88	Pennisi	Rosanna Melina	10/12/1976	56,00	11,00	67,00	*			
89	Lipari	Salvatore	05/09/1981	56,00	10,80	66,80				
90	Di Vitale	Rosanna	08/05/1978	57,00	9,50	66,50	*			
91	Sillitto	Maria	14/02/1983	57,50	9,00	66,50	*		***	
92	Badagliacca	Giovanni	07/01/1982	56,00	10,50	66,50				
93	Scaglione	Isidora	19/08/1983	56,00	10,30	66,30	*		***	
94	Azzarito	Maria Cristina	02/08/1974	56,00	10,00	66,00	*			
95	Di Grazia	Angela Elvira	07/04/1985	56,50	9,50	66,00	*			
96	Marchese	Teresa	09/08/1978	59,00	7,00	66,00				
97	Buzzanca	Antonino	13/09/1988	56,00	9,90	65,90	*		***	
98	Cirmena	Maricetta	06/12/1984	56,50	8,90	65,40	*		***	
99	Ingala	Concetta	01/12/1981	57,00	8,10	65,10	*		***	
100	Li Donni	Laura	07/09/1978	56,50	8,50	65,00	*			
101	Carrubba	Valentina	03/02/1985	56,00	9,00	65,00	*		***	
102	Oreste	Giuseppina	26/06/1982	56,00	9,00	65,00				
103	Musumeci	Eleonora	17/09/1982	57,00	7,50	64,50	*		***	
104	GRECO	ROSANNA RITA	31/10/1967	56,00	8,50	64,50	*		***	
105	Luppina	Anna	06/07/1972	58,50	6,00	64,50	*			
106	Ricco	Davide	22/09/1979	56,00	8,50	64,50			***	
107	Caponnetto	Chiara Maria	31/08/1980	56,00	8,30	64,30				
108	Testa	Eleonora Cristina	11/06/1978	57,50	6,60	64,10				
109	Cannizzo	Daniela	11/09/1979	56,00	8,00	64,00			***	
110	Fardella	Marilena	25/06/1979	56,00	7,70	63,70	*		***	
111	Angrisano	Daniela	10/06/1974	56,00	7,30	63,30	*			
112	Contarino	Valeria	18/06/1985	57,50	5,60	63,10	*		***	
113	De Angelis	Miriam	12/06/1985	56,00	7,00	63,00	*		***	
114	Zanca	Arabella Giuditta	18/03/1989	56,00	6,50	62,50	*		***	
115	Morello	Floriana	14/07/1978	57,00	5,00	62,00	*			
116	Russo	Serena	11/10/1990	56,00	6,00	62,00			***	
117	De Benedetto	Smeralda	22/12/1983	56,00	6,00	62,00			***	

* sono presenti titoli di preferenza
** sono presenti titoli di riserva
*** Verifica titoli di accesso

Palermo, 21 luglio 2021

**Il Direttore Generale
Stefano Suraniti**

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse



Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE										
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE - PALERMO										
D.D. 510 e 783 del 2020 - GRADUATORIA GENERALE DI MERITO - Art. 15, comma 3 DD 510/2020 integrata D.L. 73 del 25/05/2021 art. 59, comma 3										
REGIONE: SICILIA										
CLASSE DI CONCORSO: A026 - MATEMATICA										
ALLEGATA AL DD PROT. 15859 DEL 28/06/2021										
N°	Cognome	Nome	Data di nascita	Prova Scritta - Max 80 punti	Totale Punteggio Titoli - Max 20 punti	Punteggio Finale - Max 100 punti	Preferenze	Riserv e	Inserimen to con riserva	Note (Ord. Caut., etc.)
1	Turetta	Tiziana	21/11/1975	69,50	20,00	89,50	*			
2	Fidone	Alessandro	06/07/1978	68,00	17,80	85,80	*			
3	Perillo	Annalisa	21/01/1978	60,50	20,00	80,50			***	
4	D'Aquino	Gaetano	03/08/1976	72,20	8,00	80,20				
5	Scala	Claudia	21/03/1981	70,50	7,40	77,90	*			
6	Giudice	Francesco Domenico	21/07/1975	63,50	12,00	75,50	*			
7	Pirri	Tonino Tindaro	30/10/1972	62,80	10,80	73,60	*			
8	Mazzaglia	Antonio Massimo	25/05/1974	60,80	10,50	71,30	*		***	
9	Demma	Marta	26/02/1991	62,30	9,00	71,30	*			
10	Vultaggio	Rosalba	27/01/1968	56,00	13,60	69,60	*		***	
11	Tutino	Valeria Maria	15/05/1977	56,50	12,50	69,00	*			
12	Persico	Maria Martina	11/05/1973	56,00	11,90	67,90	*			
13	Brinch	Stefania	11/02/1980	60,00	7,20	67,20	*		***	
14	Greco	Annalisa	07/07/1975	60,50	6,50	67,00	*			
15	Lombardo	Giovanna	20/11/1973	56,00	11,00	67,00	*			
16	Bonsignore	Loredana	26/01/1978	56,00	10,50	66,50	*			
17	Camizzi	Marcello	21/07/1987	56,00	10,00	66,00	*		***	
18	Tantillo	Giuseppe	08/04/1971	56,00	8,90	64,90	*			
19	Scarnato	Ylenia	08/08/1973	56,00	8,10	64,10	*			
20	Mirulla	Vincenzo	10/02/1960	56,50	6,20	62,70	*	**		

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE										
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE - PALERMO										
D.D. 510 e 783 del 2020 - GRADUATORIA GENERALE DI MERITO - Art. 15, comma 3 DD 510/2020 integrata D.L. 73 del 25/05/2021 art. 59, comma 3										
REGIONE: SICILIA										
CLASSE DI CONCORSO: A026 - MATEMATICA										
ALLEGATA AL DD PROT. 15859 DEL 28/06/2021										
N°	Cognome	Nome	Data di nascita	Prova Scritta - Max 80 punti	Totale Punteggio Titoli - Max 20 punti	Punteggio Finale - Max 100 punti	Preferenze	Riserv e	Inserimen to con riserva	Note (Ord. Caut., etc.)
21	Di Grigoli	Claudio	24/04/1976	56,00	5,60	61,60				
22	Scavone	Andrea	23/04/1973	56,00	5,40	61,40				
23	Atria	Alessio	03/02/1969	56,00	4,20	60,20	*		***	

***** Verifica titoli di accesso**

Palermo, 28/06/2021

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE - PALERMO

D.D. 510 e 783 del 2020 - GRADUATORIA GENERALE DI MERITO - Art. 15, comma 3 DD 510/2020 integrata D.L. 73 del 25/05/2021 art. 59, comma 3

REGIONE: SICILIA

CLASSE DI CONCORSO: A028 - MATEMATICA e SCIENZE

ALLEGATA AL DD PROT. 13149 DEL 6/6/2021

N°	Cognome	Nome	Data di nascita	Prova Scritta - Max 80 punti	Totale Punteggio Titoli - Max 20 punti	Punteggio Finale - Max 100 punti	Preferenze	Riserv e	Inserimen to con riserva	Note (Ord. Caut., etc.)
1	Cordaro	Manuela	08/02/1977	79,00	20,00	99,00	*			
2	Musumeci	Serena Antonella	01/10/1977	78,60	20,00	98,60	*			
3	Pirrotta	Claudia	28/11/1980	78,60	20,00	98,60	*			
4	Attardi	Mariapina	27/01/1983	78,60	20,00	98,60	*			
5	Camerata Scovazzo	Giulia	30/07/1979	78,10	19,50	97,60	*			
6	Turturici	Giuseppina	05/07/1979	76,60	20,00	96,60	*		***	
7	Ristuccia	Gloria Maria	06/05/1980	79,90	15,50	95,40	*			
8	Grammatico	Vita Alba	21/10/1983	80,00	12,50	92,50	*		***	
9	Giuffre' Cuculletto	Maria	22/12/1981	77,90	14,50	92,40	*		***	
10	Ippolito	Valeria	24/09/1985	79,60	12,50	92,10				
11	Torre	Antonina	27/07/1985	79,60	12,00	91,60	*			
12	Santo	Andrea	12/02/1985	79,00	12,50	91,50	*		***	
13	D'Asaro	Antonio	05/05/1985	71,40	20,00	91,40	*			
14	Cannizzaro	Alessandra	19/10/1981	77,80	13,50	91,30	*		***	
15	Calco'	Benedetto	02/11/1988	79,60	10,90	90,50			***	
16	Cari'	Gaia	19/11/1985	78,50	11,50	90,00	*			
17	Carlino	Luca	01/11/1988	79,50	10,50	90,00			***	
18	Coco	Emanuela Maria	28/04/1984	76,40	13,50	89,90	*			
19	Dioguardi	Maria	29/10/1982	78,50	11,00	89,50	*		***	
20	Pantaleo Licari	Elena	07/09/1988	80,00	9,10	89,10			***	
21	Falzolgher	Debora	23/02/1987	79,00	10,00	89,00	*		***	
22	Allegra	Alessio	28/05/1983	75,00	14,00	89,00	*			
23	Di Maria	Pietro Alessio	20/05/1987	75,70	13,00	88,70	*			
24	Autovino	Dario	02/01/1989	68,40	20,00	88,40	*	**	***	
25	Terrasi	Marianna	25/04/1979	68,30	20,00	88,30	*			

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE - PALERMO

D.D. 510 e 783 del 2020 - GRADUATORIA GENERALE DI MERITO - Art. 15, comma 3 DD 510/2020 integrata D.L. 73 del 25/05/2021 art. 59, comma 3

REGIONE: SICILIA

CLASSE DI CONCORSO: A028 - MATEMATICA e SCIENZE

ALLEGATA AL DD PROT. 13149 DEL 6/6/2021

N°	Cognome	Nome	Data di nascita	Prova Scritta - Max 80 punti	Totale Punteggio Titoli - Max 20 punti	Punteggio Finale - Max 100 punti	Preferenze	Riserv e	Inserimen to con riserva	Note (Ord. Caut., etc.)
26	bruno	danila	22/09/1981	79,20	8,70	87,90	*			
27	Tumbarello	Irene Elvira	08/08/1985	79,30	8,50	87,80	*		***	
28	Fiorini	Claudia	08/05/1982	67,40	20,00	87,40	*		***	
29	Schifano	Daniela	29/01/1983	79,00	8,30	87,30	*			
30	Zafarana	Manuel Andrea	07/08/1991	78,70	8,50	87,20	*		***	
31	Ditta	Francesca	20/11/1983	72,50	14,50	87,00	*			
32	Angileri	Isabella Vita Maria	20/08/1981	78,40	8,50	86,90	*			
33	Gervasi	Elisabetta	12/08/1986	78,70	8,00	86,70	*	**		
34	Candura	Simona	04/12/1988	79,10	7,50	86,60	*		***	
35	Angileri	Liliana	28/12/1981	74,00	12,50	86,50	*		***	
36	Giardina	Anna	09/12/1977	66,20	20,00	86,20	*			
37	Licata	Alessandra Maria Ausilia	16/04/1991	80,00	6,00	86,00			***	
38	Sidoti	Ignazio	05/04/1966	78,00	7,50	85,50	*			
39	Bonomo	Francesco	21/07/1965	75,00	10,50	85,50	*			
40	Scaffidi Muta	Roberta	16/07/1984	77,00	8,50	85,50			***	
41	Tomasello	Maria Ausilia Francesca	01/06/1984	72,00	13,10	85,10	*			
42	Petriliggieri	Maria	07/09/1975	74,60	10,50	85,10	*			
43	Lanzo	Giovanni	29/06/1975	64,20	20,00	84,20			***	
44	Sorge	Laura Carmelinda	02/09/1977	78,00	6,00	84,00	*		***	
45	Bonomo	Alessandra	03/04/1980	63,50	20,00	83,50	*			
46	Scarantino	Stefania	13/07/1977	75,00	8,20	83,20	*		***	
47	Scibona	Rosario	19/01/1980	76,00	7,00	83,00	*		***	
48	Filardo	Dario	21/07/1982	68,30	14,00	82,30			***	
49	Interdonato	Filippo	02/05/1984	68,80	13,00	81,80	*	**		
50	Bosco	Francesca	24/07/1985	71,80	10,00	81,80	*			

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE - PALERMO

D.D. 510 e 783 del 2020 - GRADUATORIA GENERALE DI MERITO - Art. 15, comma 3 DD 510/2020 integrata D.L. 73 del 25/05/2021 art. 59, comma 3

REGIONE: SICILIA

CLASSE DI CONCORSO: A028 - MATEMATICA e SCIENZE

ALLEGATA AL DD PROT. 13149 DEL 6/6/2021

N°	Cognome	Nome	Data di nascita	Prova Scritta - Max 80 punti	Totale Punteggio Titoli - Max 20 punti	Punteggio Finale - Max 100 punti	Preferenze	Riserv e	Inserimen to con riserva	Note (Ord. Caut., etc.)
51	Vaccarino	Loredana	06/05/1981	67,20	14,50	81,70	*			
52	Conti	Giuseppe	10/07/1984	75,00	6,70	81,70	*			
53	Bruno	Simona	01/08/1984	76,00	5,50	81,50				
54	Franchina	Concetta	15/05/1981	66,30	14,50	80,80	*		***	
55	Gambino	Angelo	08/11/1984	73,20	7,50	80,70			***	
56	Macaluso	Laura	27/02/1978	66,50	14,00	80,50			***	
57	Bommarito	Alessandra	01/09/1980	60,40	20,00	80,40	*		***	
58	Sutera	Candida	21/03/1984	72,60	7,50	80,10	*		***	
59	Salonia	Veronica	17/06/1973	64,40	15,00	79,40	*		***	
60	Salvia	Pietro	30/05/1981	71,80	6,70	78,50	*			
61	Argento	Gioacchino Francesco	25/09/1982	65,80	12,50	78,30	*			
62	Prestipino	Claudia	06/02/1985	72,70	5,60	78,30			***	
63	Todaro	Marinella	03/10/1986	69,20	9,00	78,20	*		***	
64	Riggi	Fabiola Maria Rosaria	21/07/1986	68,90	9,00	77,90	*		***	
65	Barletta	Giulia	17/11/1976	70,00	7,50	77,50			***	
66	Alessi	Gabriella	12/04/1985	69,80	7,50	77,30	*			
67	Mento	Rita	29/10/1986	64,80	12,50	77,30				
68	Uccello	Silvia	24/02/1978	67,50	9,50	77,00	*			
69	Vallesi Cardillo	Sabrina	11/09/1968	56,70	20,00	76,70				
70	Piazza	Roselita	27/03/1985	67,60	9,00	76,60				
71	Biondo	Maria Antonietta	31/05/1983	56,30	20,00	76,30	*			
72	Guglielmino	Maria Rosa	31/08/1978	57,20	19,00	76,20	*		***	
73	Caruso	Antonietta	24/03/1976	56,20	20,00	76,20	*			
74	Alagna	Vincenzo	20/07/1982	56,20	20,00	76,20	*			
75	Gallina	Serafina	14/04/1982	63,20	13,00	76,20	*		***	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE - PALERMO

D.D. 510 e 783 del 2020 - GRADUATORIA GENERALE DI MERITO - Art. 15, comma 3 DD 510/2020 integrata D.L. 73 del 25/05/2021 art. 59, comma 3

REGIONE: SICILIA

CLASSE DI CONCORSO: A028 - MATEMATICA e SCIENZE

ALLEGATA AL DD PROT. 13149 DEL 6/6/2021

N°	Cognome	Nome	Data di nascita	Prova Scritta - Max 80 punti	Totale Punteggio Titoli - Max 20 punti	Punteggio Finale - Max 100 punti	Preferenze	Riserv e	Inserimen to con riserva	Note (Ord. Caut., etc.)
76	Lo Presti	Anna Rita	10/07/1981	56,00	20,00	76,00	*			
77	Catalano	Roberto	25/09/1981	56,00	20,00	76,00	*			
78	Butera	Gabriella	16/12/1979	56,00	20,00	76,00	*		***	
79	Saitta	Maria	17/03/1988	66,40	9,00	75,40	*		***	
80	Micalizzi	Silvia	28/05/1984	65,50	9,50	75,00	*		***	
81	Botta	Vincenzo	21/09/1981	66,40	8,40	74,80	*		***	
82	Pirri	Pietro	18/01/1990	65,60	9,00	74,60			***	
83	Ardizzone	Roberto	26/11/1979	63,80	10,70	74,50	*		***	
84	Leonardi	Sarah	13/03/1985	65,10	9,10	74,20	*			
85	Corpina	Giovanni	22/06/1989	66,00	8,00	74,00			***	
86	Puglisi	Maria Luisa	28/04/1982	56,10	17,50	73,60	*			
87	Palumbo	Silvia	02/07/1986	64,10	9,50	73,60	*			
88	Bizzoca	Roberta	29/06/1990	66,20	7,10	73,30			***	
89	Cama	Annamaria	25/02/1981	56,20	17,00	73,20	*			
90	Lo Bello	Margherita	08/04/1986	60,20	12,50	72,70	*			
91	Virruso	Claudia	06/05/1982	59,10	13,50	72,60	*		***	
92	Piccione	Gaetano	10/03/1977	67,50	5,00	72,50	*		***	
93	Falduto	Maria	02/01/1981	56,70	15,50	72,20	*			
94	Di Carlo	Enza	11/06/1979	57,20	15,00	72,20	*			
95	Benvegna	Luana	08/04/1985	56,10	16,00	72,10	*			
96	Alba	Anna	29/11/1983	57,40	14,50	71,90				
97	Nobile Fidanza	Elide	02/08/1986	60,70	11,00	71,70	*			
98	Santomaggio	Giusi	26/09/1981	63,50	8,10	71,60	*			
99	Pepi	Carmelinda	12/07/1977	56,00	15,50	71,50				
100	Scolaro	Cristina	26/03/1976	56,00	15,00	71,00	*			

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE - PALERMO

D.D. 510 e 783 del 2020 - GRADUATORIA GENERALE DI MERITO - Art. 15, comma 3 DD 510/2020 integrata D.L. 73 del 25/05/2021 art. 59, comma 3

REGIONE: SICILIA

CLASSE DI CONCORSO: A028 - MATEMATICA e SCIENZE

ALLEGATA AL DD PROT. 13149 DEL 6/6/2021

N°	Cognome	Nome	Data di nascita	Prova Scritta - Max 80 punti	Totale Punteggio Titoli - Max 20 punti	Punteggio Finale - Max 100 punti	Preferenze	Riserv e	Inserimen to con riserva	Note (Ord. Caut., etc.)
101	Mercurio	Valentina	16/11/1977	56,30	14,70	71,00	*			
102	Palumbo Piccionello	Manuela	14/10/1976	56,00	14,90	70,90				
103	Guarino	Corrada	14/02/1972	56,00	14,50	70,50	*			
104	Oliveri	Sabina	03/08/1974	61,20	9,00	70,20	*		***	
105	Franco	Massimiliano	04/04/1981	61,60	8,50	70,10	*		***	
106	Bufalino	Samanta	07/11/1990	62,00	8,00	70,00	*		***	
107	Schillaci	Maria Chiara	31/10/1981	56,10	13,50	69,60	*			
108	Montalbano	Antonina	05/10/1982	63,50	6,10	69,60			***	
109	Cristaudo	Maria Catena	12/11/1981	62,60	7,00	69,60			***	
110	Morreale	Veronica	30/04/1979	58,20	11,30	69,50	*		***	
111	Maugeri	Gabriella	26/04/1976	56,40	12,90	69,30	*			
112	Alaimo	Sabrina	15/11/1983	56,10	13,00	69,10				
113	Pipitone	Giuseppe	28/07/1980	58,30	10,50	68,80	*			
114	Guadagnino	Monica	15/04/1984	60,30	8,50	68,80			***	
115	Miceli	Alessandra	23/10/1985	56,70	11,50	68,20	*			
116	Arena	Daniela	04/10/1986	56,10	12,00	68,10	*			
117	Russo	Debora	04/02/1983	56,60	11,50	68,10	*		***	
118	Pacino	Manuela	27/03/1979	56,10	12,00	68,10				
119	Aronica	Adele	07/05/1986	56,00	12,00	68,00	*			
120	Accetta	Giovanna	09/12/1983	56,40	11,50	67,90	*			
121	Franco	Roberto	02/02/1975	56,00	11,70	67,70	*			
122	Altamore	Ilaria	18/05/1981	56,00	11,50	67,50	*			
123	catanese	viviana	18/10/1976	56,00	11,50	67,50			***	
124	Caleca	Adriana	29/09/1974	57,40	9,90	67,30	*			
125	Martello	Manuela	28/07/1974	60,20	6,50	66,70	*		***	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE - PALERMO

D.D. 510 e 783 del 2020 - GRADUATORIA GENERALE DI MERITO - Art. 15, comma 3 DD 510/2020 integrata D.L. 73 del 25/05/2021 art. 59, comma 3

REGIONE: SICILIA

CLASSE DI CONCORSO: A028 - MATEMATICA e SCIENZE

ALLEGATA AL DD PROT. 13149 DEL 6/6/2021

N°	Cognome	Nome	Data di nascita	Prova Scritta - Max 80 punti	Totale Punteggio Titoli - Max 20 punti	Punteggio Finale - Max 100 punti	Preferenze	Riserv e	Inserimen to con riserva	Note (Ord. Caut., etc.)
126	Lentini	Antonina	15/03/1974	56,00	10,50	66,50	*			
127	Torre	Chiara	18/12/1984	58,90	7,50	66,40				
128	caliri	carmela rita	30/04/1963	56,00	10,30	66,30				
129	Ciaccio	Livia	21/08/1976	56,00	10,10	66,10	*			
130	Zuccaro	Martina Carmela	05/08/1984	57,80	8,00	65,80	*		***	
131	Morreale	Tiziana	16/09/1977	56,00	9,50	65,50	*			
132	Messinese	Ilenia	04/01/1990	58,50	7,00	65,50			***	
133	Bonadonna	Miriam	30/04/1982	57,20	8,00	65,20	*			
134	Patane'	Camillo Enrico	13/07/1985	57,90	7,00	64,90				
135	Montalto	Giuseppa	08/08/1989	56,00	8,50	64,50	*		***	
136	Nicolosi	Baldassare	03/12/1983	57,30	7,10	64,40	*		***	
137	Centamore	Davide Antonio	17/01/1974	56,20	8,00	64,20	*			
138	Chiantia	Ignazio	08/03/1970	56,00	8,20	64,20	*			
139	Di Grazia	Antonio	19/04/1963	57,10	7,10	64,20	*			
140	Giddio	Claudia	10/07/1982	57,60	6,50	64,10	*			
141	Sciortino	Tania	29/01/1987	56,00	8,00	64,00	*			
142	Pupillo	Daniela	04/07/1986	56,00	8,00	64,00				
143	Gagliano	Maria Elina	04/10/1985	56,30	7,50	63,80				
144	La Rocca	Giuseppina	07/09/1984	56,10	7,60	63,70	*			
145	Bommarito	Giuseppe	24/04/1972	56,40	7,20	63,60	*			
146	Millo	Ilenia	23/04/1979	56,00	7,50	63,50	*		***	
147	Candelaresi	Rosa Alessandra	30/09/1972	56,00	7,30	63,30	*		***	
148	Cani	Francesca	16/04/1984	56,60	6,70	63,30				
149	Scianna	Ilaria	17/07/1980	56,30	7,00	63,30			***	
150	Galeani	Donatella	21/10/1975	56,00	7,00	63,00	*			

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE - PALERMO****D.D. 510 e 783 del 2020 - GRADUATORIA GENERALE DI MERITO - Art. 15, comma 3 DD 510/2020 integrata D.L. 73 del 25/05/2021 art. 59, comma 3****REGIONE: SICILIA****CLASSE DI CONCORSO: A028 - MATEMATICA e SCIENZE****ALLEGATA AL DD PROT. 13149 DEL 6/6/2021**

N°	Cognome	Nome	Data di nascita	Prova Scritta - Max 80 punti	Totale Punteggio Titoli - Max 20 punti	Punteggio Finale - Max 100 punti	Preferenze	Riserv e	Inserimen to con riserva	Note (Ord. Caut., etc.)
151	Raffa	Giovanna	09/08/1973	56,20	6,70	62,90				
152	Galfo	Antonella	06/08/1979	56,90	5,50	62,40	*			
153	Di Falco	Nadia	01/12/1978	56,00	6,20	62,20				
154	Palazzo	Eleonora	30/01/1978	56,00	6,00	62,00			***	
155	Arnone	Massimo	19/04/1967	56,00	5,20	61,20				
156	Vaccarella	Teresa	02/10/1969	56,00	3,90	59,90	*			
157	Bellofiore	Giuseppe	09/02/1972	56,00	3,70	59,70	*		***	

***** Verifica titoli accesso**

Palermo, 6/6/2021

**Il Direttore Generale
Stefano Suraniti**

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE - PALERMO

D.D. 510 e 783 del 2020 -Rettifica Graduatoria generale di merito - Art. 15, comma 3 DD 510/2020 integrato D.L. 73 del 23/05/2021 art. 59,
comma 3

CLASSE DI CONCORSO: A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO - Regione SICILIA

ALLEGATA AL DECRETO PROT. 15491 DEL 23 .06.21

N°	Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale	Titoli di preferenza	Titoli di riserva	Incluso con riserva	Note (Ord. Caut., etc.)
1	Ciuro	Alessandro	09/09/1975	74,60	13,00	87,60	*			
2	Bonanno Conti	Mirko	05/09/1983	75,00	10,60	85,60	*			
3	Ferlito	Maria Cristina	25/03/1986	76,80	7,50	84,30	*			
4	Zolfo	Davide	17/11/1989	75,20	6,00	81,20	*		***	
5	Terranova	Manuela	02/01/1989	68,60	10,50	79,10	*	**	***	
6	Leanza	Irene	21/02/1976	70,00	8,00	78,00				
7	Pusateri	Accursio Alessandro	21/07/1977	69,30	8,50	77,80	*		***	
8	D'Accorso	Orazio	03/07/1990	66,80	10,50	77,30	*	**		
9	Genduso	Giuseppina	19/04/1988	66,00	10,50	76,50	*			
10	Terrazzino	Maria	09/05/1969	56,00	18,50	74,50	*			
11	Buetto	Giuseppe	19/01/1985	64,50	8,50	73,00	*		***	
12	Ardilio	Maria	19/11/1968	63,00	7,00	70,00	*		***	
13	Gugliotta	Maria Pia	20/10/1981	64,30	5,40	69,70	*			
14	Ilardo	Andrea Maria	12/01/1983	56,00	13,00	69,00	*			
15	Martinez	Flora Valentina Cecilia	03/06/1957	62,30	6,20	68,50	*		***	
16	Caprarotta	Daniela Girolama	22/02/1983	59,20	8,90	68,10	*			
17	TISI	ALESSIO	17/03/1992	59,40	8,60	68,00	*			
18	CAITO	LUIGIA	17/02/1991	59,10	8,50	67,60			***	
19	Ferrara	Rossella	10/05/1983	57,10	10,00	67,10	*		***	
20	Rabante	Jenny Fabiola	08/02/1990	56,60	10,50	67,10			***	
21	Gueli	Stella	05/08/1987	60,00	7,00	67,00			***	
22	Urso	Alessia	23/09/1981	57,70	8,00	65,70	*		***	

23	STORNILO	MASSIMO	30/03/1987	56,00	9,50	65,50	*		***	
24	Gianno	Giampiero	06/11/1982	61,60	3,80	65,40			***	
25	RANDAZZO	SALVATORE	01/02/1987	56,00	9,00	65,00			***	
26	Siragusa	Irene	07/11/1986	56,70	8,00	64,70			***	
27	Valora	Luigi	05/07/1975	56,00	6,60	62,60	*		***	
28	Gallo	Fabrizio	02/06/1964	56,10	5,40	61,50			***	
29	Santacroce	Carmela	27/01/1970	56,00	5,20	61,20	*		***	
30	Bova Conti	Giovanna	26/05/1964	56,70	2,80	59,50	*		***	

*** verifica titoli d'accesso

Il Direttore Generale

Stefano Suraniti

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse



Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO I

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121 - TORINO (TO)
PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/
CF: 97613140017 ; CODICE FE: 8MXTUA ; CODICE IPA: M_PI ; AOODRPI

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, recante *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"* ed in particolare, gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"* e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, ed in particolare l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTI la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il relativo Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
- VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modificazioni e il Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679;
- VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, recante *"Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"*, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a 24.000 posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria;





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO I

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121 - TORINO (TO)
PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/
CF: 97613140017 ; CODICE FE: 8MXTUA ; CODICE IPA: M_PI ; AOODRPI

- VISTO il Decreto Dipartimentale 23 aprile 2020 n. 510, pubblicato nella GU n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale è stata bandita la Procedura Straordinaria per titoli ed esami per immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, e relativi allegati;
- VISTO il Decreto Dipartimentale 8 luglio 2020 n. 783, pubblicato nella GU del 10 luglio 2020, contenente modifiche e integrazioni al suddetto decreto 510/2020;
- ESAMINATI in particolare i sotto indicati articoli del Decreto dipartimentale 23 aprile 2020 n. 510
- 12 "Articolazione della procedura";
 - 13 "Prova scritta", come modificato dal Decreto dipartimentale 8 luglio 2020 n. 783;
 - 14 "Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli";
- VISTO l'allegato D del Decreto dipartimentale 23 aprile 2020 n. 510, recante *Tabella dei titoli valutabili nella procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi*;
- CONSIDERATO l'articolo 2, comma 4 del suddetto Decreto dipartimentale 23 aprile 2020 n. 510, relativo all'ammissione con riserva dei candidati che *"avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale"*;
- VISTO il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che all'articolo 59 comma 3 dispone che la graduatoria "[omissis] è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo", pari a 56 ottantesimi;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 13587 del 30 ottobre 2020 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per la classe di concorso **A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche**;





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO I

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121 - TORINO (TO)
PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/
CF: 97613140017 ; CODICE FE: 8MXTUA ; CODICE IPA: M_PI ; AOODRPI

- VISTI gli atti di valutazione della prova scritta e dei titoli, predisposti dalla Commissione giudicatrice di cui sopra;
- VISTA la graduatoria di merito compilata dalla suddetta Commissione giudicatrice secondo l'ordine di punteggio dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e della valutazione titoli, calcolato in centesimi;
- TENUTO CONTO che le dichiarazioni, rese dai candidati all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, per aver diritto alla riserva, sono attualmente in fase di verifica;
- TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla vigente normativa in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati;

DECRETA

Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto dipartimentale 23 aprile 2020 n. 510, è approvata la graduatoria regionale della Procedura Straordinaria per titoli ed esami per immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, **classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche**.

La graduatoria regionale è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante. La stessa viene trasmessa al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all'albo elettronico dell'Ufficio, sul sito istituzionale www.istruzioneepiemonte.it - area concorso docenti 2020 (www.istruzioneepiemonte.it/concorsodocenti2020).

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca

3



USR PIEMONTE
UFFICIO I
DIRIGENTE GIUSEPPE BORDONARO
GRUPPO LAVORO CONCORSO

Firmato digitalmente da
MANCA FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020

Classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche

Graduatoria regionale

	Cognome	Nome	Data di nascita	Provincia di nascita	Prova scritta /80	Valutazione titoli /20	Punteggio totale /100	Titoli di riserva	Titoli di preferenza
1	Bianchi	Federico	27/11/1980	TO	76,50	20,00	96,50		
2	Manente	Arcangela Gabriella	05/11/1983	BA	73,30	20,00	93,30		
3	Tambini	Elisa Chandra	10/05/1982	TO	75,40	16,50	91,90		
4	Nastro	Annalisa	19/09/1981	TO	70,10	20,00	90,10		
5	Riberi	Evelise	17/08/1989	CN	78,00	12,00	90,00	È presente un titolo di riserva	
6	Messa	Francesca	29/09/1977	CN	69,00	20,00	89,00		
7	Vercellino	Marco	07/06/1984	VC	76,40	12,00	88,40		
8	Agro	Alessandro	28/05/1985	TO	74,50	13,50	88,00		
9	Tomatis	Cristiana	18/11/1978	TO	72,50	14,50	87,00		
10	Giovanola	Matteo	27/07/1985	VB	69,70	17,00	86,70		
11	Sales	Paolo	13/07/1976	TO	70,00	16,30	86,30		È presente un titolo di preferenza
12	Gnavi	Sara	10/10/1985	TO	69,30	17,00	86,30		
13	Campolongo	Simona	24/01/1984	CS	65,90	20,00	85,90	È presente un titolo di riserva	
14	Compalati	Andrea Doriano	06/04/1985	AL	71,20	14,50	85,70		
15	Gnavi	Giorgio	16/06/1982	TO	67,00	18,00	85,00		
16	Pelassa	Ilaria	03/02/1983	TO	69,10	15,50	84,60		
17	Lembo	Francesco	16/05/1985	MI	75,50	8,00	83,50		
18	Antonini	Silvia	15/03/1989	BI	72,00	11,10	83,10		È presente un titolo di preferenza
19	Visconti	Anna	16/09/1979	VB	63,10	20,00	83,10		
20	Menichetti	Gianluca	25/11/1981	TO	67,00	15,90	82,90		
21	Pansa	Marco Giuseppe	11/10/1980	CN	62,50	20,00	82,50		
22	Castelli	Giuseppe	03/12/1978	PA	67,60	14,00	81,60		
23	Mellano	Cecilia	15/01/1991	CN	75,00	6,00	81,00		È presente un titolo di preferenza
24	Macri'	Serena	27/11/1989	VC	70,00	11,00	81,00		
25	Barbero	Erica	17/06/1986	CN	72,50	8,40	80,90		
26	Negri	Roberto	15/11/1982	PV	60,80	20,00	80,80		
27	Asprea	Irene	24/01/1988	TO	69,10	11,50	80,60	È presente un titolo di riserva	
28	Pinato	Sabrina	06/05/1983	NO	61,70	18,00	79,70		
29	Verrillo	Francesca	22/06/1985	BN	59,30	20,00	79,30		
30	Reineri	Stefania	22/02/1978	TO	58,80	20,00	78,80		È presente un titolo di preferenza
31	Lasiglie'	Denise	04/05/1978	TO	62,80	16,00	78,80		
32	Farieri	Elisa	24/10/1986	SR	67,10	11,50	78,60		



Classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche

Graduatoria regionale

	Cognome	Nome	Data di nascita	Provincia di nascita	Prova scritta /80	Valutazione titoli /20	Punteggio totale /100	Titoli di riserva	Titoli di preferenza
33	Tropiano	Marta	09/06/1985	TO	66,80	11,60	78,40		È presente un titolo di preferenza
34	Ullio	Chiara	08/09/1982	TO	58,40	20,00	78,40		
35	Vommaro	Natalia	26/12/1967	CS	68,80	9,50	78,30		
36	Minelli	Susanna	08/12/1983	TO	71,50	6,00	77,50		Precede per età
37	Biasizzo	Miriam	12/07/1978	TO	65,00	12,50	77,50		
38	Lancini	Cesare	21/08/1980	NO	57,20	20,00	77,20		
39	Romagnolo	Alice	02/01/1987	TO	64,50	11,00	75,50		
40	Tufano	Rosa Maria	06/06/1974	NA	69,10	6,00	75,10		
41	Monteverde	Martino	22/12/1973	AL	56,30	18,50	74,80		
42	Garnero	Nadia	28/09/1984	CN	68,10	6,50	74,60		
43	Grifoni	Silvia	07/11/1979	NU	61,10	12,80	73,90		È presente un titolo di preferenza
44	Zitelli	Francesco	21/11/1986	NO	58,90	15,00	73,90		
45	Jon	Cristina	28/04/1983	TO	58,20	15,50	73,70		
46	Cremonesi	Nicoletta	07/09/1959	NO	57,00	16,40	73,40	È presente un titolo di riserva	
47	Scotti	Valentina Nicole	17/01/1983	MI	61,10	12,00	73,10		
48	Bresolin	Piera Vania	28/02/1966	TO	63,00	10,00	73,00		È presente un titolo di preferenza
49	Valente	Veronica	14/07/1985	BR	63,50	9,50	73,00		
50	Bocca	Mariangela	07/09/1988	AL	66,70	6,00	72,70		
51	Bagnasco	Laura	03/07/1985	CN	60,80	11,00	71,80		
52	Paleari	Maria	10/12/1989	NO	65,20	6,00	71,20		
53	Cotronei	Salvatore	29/11/1982	KR	56,00	15,00	71,00		È presente un titolo di preferenza
54	Aramu	Simona	29/05/1982	TO	57,00	14,00	71,00		
55	Marando	Raffaele Nicola	25/02/1981	RC	63,30	7,50	70,80		
56	Spadaro	Francesca	18/09/1975	NO	56,40	14,00	70,40		
57	Riccardino	Francesca	06/06/1976	TO	59,40	10,80	70,20		
58	Borda	Giovanni	27/08/1988	KR	61,60	8,50	70,10		
59	Spadone	Paola	10/07/1979	VB	57,00	12,80	69,80		
60	Matta	Fabio	06/10/1988	TO	61,50	8,00	69,50		
61	Basile	Matteo	09/12/1974	AL	57,00	12,40	69,40		
62	Vair	Simona	06/06/1987	TO	60,80	8,50	69,30		
63	Mola	Fabrizio	14/07/1982	TO	59,10	10,00	69,10		
64	Magaro'	Pierpaolo Andrea	28/07/1990	CS	59,50	9,50	69,00		
65	Raselli	Chiara	23/01/1973	AL	59,00	9,50	68,50		È presente un titolo di preferenza
66	Battaglia	Debora	07/05/1982	VC	56,00	12,50	68,50		
67	Amore	Iolanda	16/01/1987	BN	56,70	10,90	67,60		Precede per età



Classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche

Graduatoria regionale

	Cognome	Nome	Data di nascita	Provincia di nascita	Prova scritta /80	Valutazione titoli /20	Punteggio totale /100	Titoli di riserva	Titoli di preferenza
68	Carrega	Sara	18/11/1986	AL	58,10	9,50	67,60		
69	Errigo	Carmela	21/07/1986	RC	56,00	11,50	67,50		
70	Bonetto	Elena	01/07/1983	CN	57,80	9,00	66,80		
71	Santella	Paola	08/07/1982	CB	57,20	9,50	66,70		È presente un titolo di preferenza
72	Mortarotti	Matteo	24/05/1988	VC	59,20	7,50	66,70		
73	Di Nisio	Ilaria	06/12/1984	CN	57,40	9,00	66,40		
74	Ramella Gal	Giuditta	10/05/1986	BI	57,30	9,00	66,30		
75	Marengo	Manuela	18/02/1983	CN	57,10	9,00	66,10		
76	Braiato	Marta	09/08/1970	BI	60,70	4,80	65,50		
77	Battista	Margherita	30/09/1985	NO	56,00	9,30	65,30		È presente un titolo di preferenza
78	Nastasi	Alessandra	18/02/1988	PA	56,60	8,70	65,30		
79	Manauzzi	Maria Chiara	04/03/1992	VA	59,10	6,00	65,10		
80	Balistreri	Vincenza	17/02/1987	AG	56,50	8,00	64,50		È presente un titolo di preferenza
81	Mazzetti	Margherita	05/02/1967	NO	59,50	5,00	64,50		
82	Hamdani	Said Fabio	29/09/1983	EN	57,40	7,00	64,40		
83	Fusco	Adele	06/10/1984	CE	56,80	7,40	64,20		
84	Cortese	Matilde	11/12/1983	AL	56,20	7,80	64,00		
85	Ciaiolo	Valerio	15/05/1983	TO	56,60	7,00	63,60		
86	Valfre' Di Bonzo	Federico	16/11/1982	TO	56,50	7,00	63,50		
87	Ferrero	Ulderico	19/11/1986	TO	56,30	7,10	63,40		

Torino, 18 giugno 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca

Firmato digitalmente da MANCA FABRIZIO
C = IT
O = MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
DIREZIONE GENERALE

D.D. n. 510/2020 E D.D. N. 783/2020 - Procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente -.

Regione PUGLIA - Graduatoria definitiva di merito - Classe di concorso AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - INGLESE -.

Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Titoli di riserva	Titoli di preferenza	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
AB24	1	Coppolella	Mariangela	12/10/1985				75,00	20,00	95,00
AB24	2	Totaro	Chiara Valeria	07/05/1991		SI		80,00	13,00	93,00
AB24	3	Giannelli	Erika	12/12/1981		SI		79,00	12,90	91,90
AB24	4	Petruzzella	Antonella	08/01/1989		SI		80,00	11,50	91,50
AB24	5	Pellicani	Carmela	20/07/1985		SI		80,00	11,00	91,00
AB24	6	Borgia	Chiara	12/05/1981				77,00	13,20	90,20
AB24	7	Scagliusi	Angela Maria	24/01/1986		SI		76,50	12,50	89,00
AB24	8	Carlucci	Stefano	15/12/1972		SI		70,50	18,50	89,00
AB24	9	Longo	Maria Paola	30/09/1978				74,00	13,00	87,00
AB24	10	Ponzo	Mariagrazia	07/12/1981				76,00	10,00	86,00
AB24	11	De Domenico	Fabiola	22/02/1986				72,50	13,00	85,50
AB24	12	Pasanisi	Maria Gabriella	28/05/1987		SI		72,25	13,00	85,25
AB24	13	Annicchiarico	Maria	18/06/1983		SI		70,75	14,50	85,25
AB24	14	Giove	Antonella	15/07/1977				76,75	8,10	84,85
AB24	15	Simone	Rosangela	05/09/1977				73,75	10,50	84,25
AB24	16	Leuci	Roberta	06/10/1980		SI		76,25	6,50	82,75
AB24	17	Minerva	Lia	30/01/1987		SI		71,50	11,00	82,50
AB24	18	Martello	Sara	18/11/1986				74,50	8,00	82,50
AB24	19	Sblano	Annalisa	27/09/1990		SI		72,00	9,50	81,50
AB24	20	Morleo	Daniela	11/06/1986				71,25	10,00	81,25
AB24	21	Corrado	Maria Celeste	02/06/1979		SI		69,50	11,50	81,00
AB24	22	La Salandra	Vincenzo	12/04/1977				62,50	17,20	79,70
AB24	23	Dibenedetto	Danila Arcangela	06/08/1975				70,50	9,10	79,60
AB24	24	Li Bergoli	Mariella	11/10/1974		SI		71,25	8,20	79,45
AB24	25	Di Leo	Lucrezia	04/01/1987		SI		66,75	12,50	79,25
AB24	26	Lopane	Grazia	09/02/1987				69,50	8,70	78,20
AB24	27	Bremmere	Aija	24/10/1983				69,00	8,50	77,50
AB24	28	Minafra	Rosalba	25/12/1969		SI		62,75	14,00	76,75
AB24	29	Galeone	Pierfrancesco	18/11/1983		SI		68,50	8,00	76,50
AB24	30	Iacobbe	Antonella	21/06/1975		SI		56,25	20,00	76,25
AB24	31	Negletto	Maria Gabriella	10/10/1985		SI		64,75	11,50	76,25
AB24	32	Bonuomo	Milena	26/11/1987		SI		66,00	9,00	75,00
AB24	33	Solofrizzo	Maria	16/07/1972				66,75	7,20	73,95
AB24	34	Galeota	Rossella	20/04/1981				56,00	17,50	73,50
AB24	35	Giordano	Ida	30/10/1975		SI		63,75	9,50	73,25
AB24	36	Colonna	Maria	12/09/1979		SI		57,25	14,70	71,95
AB24	37	Quarta	Cosima	15/05/1974		SI		58,25	12,00	70,25
AB24	38	Rizzo	Letizia	28/10/1984				62,25	8,00	70,25
AB24	39	Grasso	Anna Pia	07/01/1986				61,50	8,10	69,60
AB24	40	De Lorenzis	Carlo	01/05/1977		SI		60,00	9,20	69,20
AB24	41	Dell'Erba	Elisabetta	07/06/1988		SI		59,75	9,00	68,75
AB24	42	Manzulli	Alessandra	15/08/1975				59,25	9,20	68,45
AB24	43	Campanella	Angelica	07/01/1977		SI		58,25	9,90	68,15
AB24	44	Lamanna	Anna	24/04/1973		SI		59,50	8,60	68,10
AB24	45	Camastra	Gabriella	21/08/1971		SI		58,00	10,00	68,00
AB24	46	La Porta	Filomena	22/11/1985				57,00	10,40	67,40
AB24	47	Ta	Mariangela	07/12/1982				59,50	7,50	67,00
AB24	48	Facciorusso	Gregorio	26/06/1969		SI		56,75	10,00	66,75
AB24	49	Licchetta	Antonella	08/04/1989		SI		56,00	10,00	66,00
AB24	50	Sconosciuto	Cosima Daniela	17/12/1971		SI		56,25	9,50	65,75
AB24	51	Paulon	Simona	22/05/1979				58,75	6,00	64,75
AB24	52	Ponte	Adriana	23/09/1978		SI		56,00	8,00	64,00
AB24	53	Balsamo	Giuseppe	19/10/1970				56,75	6,40	63,15
AB24	54	Colucci	Elisa	19/06/1979				56,00	6,20	62,20
AB24	55	Iacovacci	Erminia	07/10/1975				56,00	5,40	61,40

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti



Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Via Polesine, 13 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;
- VISTO** il D.D.G. 23 aprile 2020, n. 510, con cui è stata bandita la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO** il D.D.G. 08 luglio 2020, n. 783, di modifica ed integrazione del D.D.G. 510/2020;
- VISTO** l'art. 59, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente»;
- VISTO** l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 24 aprile 2021, relativo alle prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;
- VISTO** l'art. 2 del D.D.G. 510/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;
- VISTO** l'art. 12 del D.D.G. 510/2020, concernente l'articolazione della procedura in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli;
- VISTA** la tabella C allegata al D.D.G. 510/2020, concernente i programmi relativi alla prova scritta;
- VISTA** la tabella D allegata al D.D.G. 510/2020, relativa alla valutazione dei titoli;
- VISTO** l'art. 1, comma 2, del D.D.G. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del decreto legislativo 297/1994, in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020;
- VISTO** il sopracitato allegato B al D.D.G. 783/2020, contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali;
- VISTI** gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D.G. 510/2020 e gli articoli 7 e 11 del D.D.G. 783/2020, che stabiliscono i requisiti e le condizioni personali ostative all'incarico di componente delle Commissioni giudicatrici, nonché le modalità di costituzione delle Commissioni medesime;

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo.ufficio7@istruzione.it

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39

Tel. 02 574627312 – C.F. 97254200153

Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it

- VISTI** i decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe **ADSS**;
- VISTI** gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;
- VISTA** la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale relativa alla classe **ADSS**;
- VISTO** l'art. 2, c. 4 del D.D.G. 510/2020, che dispone l'ammissione con riserva dei candidati che, avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale;
- VISTO** l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;
- VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;
- VISTO** i propri decreti 1331 e 1467, relativi alla pubblicazione della graduatoria per la classe di concorso **ADSS** regione **Lombardia**;
- VISTO** il proprio decreto 30 giugno 2021, n. 1600, con cui è stata esclusa la candidata Ambrosini Silvia per mancanza del titolo di accesso;
- VISTE** le valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice sulle richieste di rettifica pervenute;

DECRETA

- Art. 1) È approvata la graduatoria rettificata del concorso indetto con D.D.G 510 del 23 aprile 2020, modificato dal D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso **ADSS** per la regione **Lombardia**.
- Art. 2) La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.
- Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate*

Ufficio 7 – dirigente Luca Volonté

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo.ufficio7@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02 574627312 – C.F. 97254200153
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it

ADSS graduatoria concorso straordinario D.D. 510/2020

Regione destinataria	Procedura concorsuale	Posizione in graduatoria	Cognome	Nome	Data di nascita	Incluso con riserva	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli	Punteggio totale
LOMBARDIA	ADSS	1	Delli Santi	Raffaella	03/07/1982	NO	75	18,9	93,9
LOMBARDIA	ADSS	2	Pasi	Claudio	31/10/1985	NO	77,3	16,1	93,4
LOMBARDIA	ADSS	3	Soldano	Kinzica Laura	17/09/1987	NO	80	13	93
LOMBARDIA	ADSS	4	MACI	MARIO	07/12/1978	NO	80	11,5	91,5
LOMBARDIA	ADSS	5	Bonaccorsi	Nelly	28/06/1979	SI	73,7	16,5	90,2
LOMBARDIA	ADSS	6	Romani	Saverio	01/02/1987	NO	76	13,9	89,9
LOMBARDIA	ADSS	7	Scurria	Concetta	08/12/1975	NO	72	17,9	89,9
LOMBARDIA	ADSS	8	Cavallo	Floriana	07/04/1990	NO	77,8	12	89,8
LOMBARDIA	ADSS	9	DOLLORENZO	FEDERICA	22/11/1986	NO	77,8	11,1	88,9
LOMBARDIA	ADSS	10	Colombo	Chiara	16/03/1979	NO	68,8	20	88,8
LOMBARDIA	ADSS	11	Cristiani	Sabrina	08/08/1982	NO	72,5	16	88,5
LOMBARDIA	ADSS	12	ZATTI	IVONNE	04/02/1972	NO	72,7	15,5	88,2
LOMBARDIA	ADSS	13	Del Duca	Sofia	20/03/1990	NO	74,3	12,6	86,9
LOMBARDIA	ADSS	14	Spicola	Simona	13/10/1984	NO	69	17,4	86,4
LOMBARDIA	ADSS	15	Parravicini	Federica	27/07/1986	NO	72	14	86
LOMBARDIA	ADSS	16	Avino	Antonietta	13/11/1984	NO	72	13,9	85,9
LOMBARDIA	ADSS	17	Piemonte	Fabio	27/12/1986	NO	70	15,6	85,6
LOMBARDIA	ADSS	18	Gastaldo	Isabella Vittoria	28/03/1980	NO	72,5	13	85,5
LOMBARDIA	ADSS	19	Piccione	Federica	06/03/1991	NO	72,5	12,4	84,9
LOMBARDIA	ADSS	20	Strina	Valentina	17/11/1982	NO	67,2	17,4	84,6
LOMBARDIA	ADSS	21	ZONCA	LUCIA	27/04/1990	NO	70,5	14	84,5
LOMBARDIA	ADSS	22	Ricci	Silvia	21/05/1990	NO	67,1	17	84,1
LOMBARDIA	ADSS	23	Mammino	Alessia	30/05/1985	NO	66,4	17,1	83,5
LOMBARDIA	ADSS	24	Campana	Sara	04/05/1986	NO	69,7	13,4	83,1
LOMBARDIA	ADSS	25	RIZZO	ROBERTA	15/11/1988	NO	70,1	12,9	83
LOMBARDIA	ADSS	26	GANDOLFI	IVONNE	18/03/1978	NO	71	11,1	82,1
LOMBARDIA	ADSS	27	CARNABUCI	CHIARA	02/02/1977	NO	67,5	13,9	81,4
LOMBARDIA	ADSS	28	Capelli	Maria Giacinta	27/03/1982	NO	61,3	20	81,3
LOMBARDIA	ADSS	29	Tripaldella	Francesco	14/01/1988	NO	67,5	13,7	81,2

LOMBARDIA	ADSS	30	Pisati	Ilaria	14/11/1984	NO	69,2	11,1	80,3
LOMBARDIA	ADSS	31	Sabbatini	Marta Antonia	15/11/1987	NO	65,5	13,9	79,4
LOMBARDIA	ADSS	32	Colombo	Irene	19/06/1989	NO	64,6	14,4	79
LOMBARDIA	ADSS	33	Ciampa	Pasquale Alessio	07/04/1987	NO	67	12	79
LOMBARDIA	ADSS	34	CATTANI	MARTA	08/04/1981	NO	66,5	12,4	78,9
LOMBARDIA	ADSS	35	Vazzana	Helena	02/09/1988	SI	62,2	16,5	78,7
LOMBARDIA	ADSS	36	Colombo	Sara	26/08/1974	NO	58,5	20	78,5
LOMBARDIA	ADSS	37	Atanasio	Giusy	04/08/1979	NO	64,2	13,1	77,3
LOMBARDIA	ADSS	38	Radice	Luigi	10/05/1967	NO	57,3	20	77,3
LOMBARDIA	ADSS	39	Ganzaroli	Francesco	07/11/1970	NO	59,6	17,1	76,7
LOMBARDIA	ADSS	40	Perna	Rossana Daria	31/01/1982	NO	61,2	15,5	76,7
LOMBARDIA	ADSS	41	Tommasoni	Elisa	22/04/1985	NO	63,9	12,6	76,5
LOMBARDIA	ADSS	42	Rainone	Carmen	15/06/1987	NO	62,9	13,6	76,5
LOMBARDIA	ADSS	43	Colombo	Alessandra	29/01/1985	NO	62,2	14	76,2
LOMBARDIA	ADSS	44	Gemmellaro	Alfio	13/12/1989	NO	63,8	11,5	75,3
LOMBARDIA	ADSS	45	Bianchini	Susanna	20/11/1978	NO	62,6	12,4	75
LOMBARDIA	ADSS	46	Riglietti	Gianpaolo	16/05/1981	NO	56	18,6	74,6
LOMBARDIA	ADSS	47	Scinaldi	Selenia	15/11/1985	NO	59,7	14,6	74,3
LOMBARDIA	ADSS	48	Montorio	Teresa Pia	12/10/1984	NO	61,1	13,1	74,2
LOMBARDIA	ADSS	49	Agostino	Carmelo	25/08/1984	SI	56	17,7	73,7
LOMBARDIA	ADSS	50	Samuele	Venera	24/04/1986	NO	56	17,5	73,5
LOMBARDIA	ADSS	51	Rinelli	Fabiana	22/04/1978	NO	59,9	13,5	73,4
LOMBARDIA	ADSS	52	Mingotti	Lory	03/11/1989	NO	59	13,9	72,9
LOMBARDIA	ADSS	53	cazzani	cristina	23/09/1974	NO	59,3	13,4	72,7
LOMBARDIA	ADSS	54	Oddo	Manuela	14/08/1982	SI	58	14	72
LOMBARDIA	ADSS	55	D'Amico	Mariarosaria	27/12/1979	NO	56	15,9	71,9
LOMBARDIA	ADSS	56	MONTANO	CLAUDIO	08/01/1970	NO	61,8	10	71,8
LOMBARDIA	ADSS	57	Granata	Maria	07/02/1988	NO	56	15,5	71,5
LOMBARDIA	ADSS	58	Venerini	Federica	17/11/1987	NO	58,4	12,9	71,3
LOMBARDIA	ADSS	59	Paonessa	Francesca	11/09/1989	NO	56	14,1	70,1
LOMBARDIA	ADSS	60	PIAZZANI	MARZIA	17/10/1989	NO	59,5	9	68,5
LOMBARDIA	ADSS	61	Pastore	Barbara	15/09/1978	NO	56	12,4	68,4
LOMBARDIA	ADSS	62	Bacchiani	Valentina	01/03/1972	NO	56	12,4	68,4

LOMBARDIA	ADSS	63	Colombo	Gloria	08/07/1992	NO	56	11,4	67,4
LOMBARDIA	ADSS	64	Foci	Cinzia	27/11/1974	NO	56	10,5	66,5